



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea Magistrale  
in Amministrazione, Finanza e Controllo

Tesi di Laurea

# Le agevolazioni fiscali per le aggregazioni aziendali

**Relatore**

Ch. Prof. Loris Tosi

**Laureando**

Maria Giovanna Sessa

Matricola 848710

**Anno Accademico**

2020 / 2021



## INDICE

INTRODUZIONE.....	pag. 3
CAP. 1 – LE OPERAZIONI STRAORDINARIE AGEVOLATE.....	pag. 9
1.1 – Premessa.....	pag. 11
1.2 – La fusione.....	pag. 13
1.3 – La scissione.....	pag. 24
1.4 – Il conferimento d’azienda.....	pag. 30
1.5 – Le aggregazioni aziendali secondo gli IFRS.....	pag. 36
CAP. 2 – IL BONUS AGGREGAZIONI DEL DECRETO CRESCITA.....	pag. 39
2.1 – Ambito oggettivo e soggettivo.....	pag. 41
2.2 – Presupposti del beneficio.....	pag. 44
2.3 – Caratteristiche del bonus aggregazioni.....	pag. 49
2.4 – Decadenza dall’agevolazione.....	pag. 56
CAP. 3 – IL BONUS AGGREGAZIONI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021.....	pag. 61
3.1 – Premessa.....	pag. 63
3.2 - L’ACE. Cenni generali.....	pag. 64
3.3 – Ambito oggettivo e soggettivo del bonus aggregazioni.....	pag. 72
3.4 – Presupposti del beneficio.....	pag. 75
3.5 – Caratteristiche del bonus aggregazioni.....	pag. 79
3.6 – Le DTA in caso di consolidato nazionale e trasparenza fiscale....	pag. 85
CONCLUSIONI.....	pag. 89
BIBLIOGRAFIA.....	pag. 93



# INTRODUZIONE

In un sistema economico e produttivo come quello italiano caratterizzato principalmente da imprese di ridotte dimensioni, la normativa tributaria nazionale è intervenuta con disposizioni volte ad incentivare le operazioni di aggregazione aziendale, con lo scopo di consentire alle imprese di ottenere una crescita dimensionale ed incrementare la propria competitività anche sul mercato internazionale. Infatti, le ridotte dimensioni delle aziende in genere portano ad una produttività inferiore, ad una ridotta capacità di investimento in attività di ricerca e sviluppo, ad una minore propensione all'esportazione. Tutti questi aspetti, nel complesso, impattano negativamente sul sistema economico e produttivo italiano.

Per di più, la stagnazione economica che ha investito l'Italia negli ultimi anni è stata aggravata dall'epidemia da Covid-19 che ha portato ad un temporaneo rallentamento delle attività produttive in quasi tutti i settori dell'economia, con conseguente calo della produzione e del fatturato delle imprese colpite dalla crisi. La pandemia ha comportato pesanti ripercussioni sull'economia, sull'occupazione e la distribuzione del reddito. In tale contesto il Governo e la Banca Centrale sono intervenuti con misure immediate e straordinarie volte ad arginare ed affrontare una crisi senza precedenti.

Tra le molteplici misure intraprese, al fine di agevolare la crescita economica e dimensionale delle imprese italiane e arginare i fenomeni di crisi, aggravati dagli effetti dell'epidemia da Covid-19, sono stati introdotti degli incentivi fiscali temporanei a favore dei soggetti che effettuano operazioni di aggregazione aziendale, che consentono agli stessi di ottenere un maggior risparmio fiscale. Nel dettaglio, si tratta delle operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento d'azienda o di ramo d'azienda.

Le operazioni di aggregazione aziendale sono di particolare importanza in un momento di crisi come quello attuale in quanto apportano benefici, opportunità di sviluppo del business, sinergie, innovazioni, penetrazione in nuovi mercati. L'aggregazione tra due società appartenenti a settori del mercato poco correlati tra di loro o non correlati può portare ad attuare una strategia di diversificazione finalizzata a ridurre il rischio di crisi e migliorare la profittabilità dell'impresa nel lungo periodo. Infatti, un'impresa se vuole sopravvivere all'interno del mercato, è obbligata a

diversificare quando non ha più possibilità di espandere il proprio business in quanto obsoleto, quando non è in grado di sviluppare autonomamente le tecnologie necessarie allo sviluppo del nuovo business e quando vuole espandere la propria attività inserendosi in un nuovo settore e, per esempio, sfruttare un brand già conosciuto.

Nella maggior parte dei casi le strategie di diversificazione si attuano attraverso una crescita esterna, ossia tramite aggregazione di un'altra impresa che possiede una differente specializzazione. Attraverso una crescita esterna si possono acquisire competenze specialistiche che sarebbero difficilmente, o comunque non economicamente, acquisibili tramite una crescita interna. La crescita interna viene, di solito attuata, dalle piccole imprese che voglio diversificare in maniera non rilevante e a basso livello tecnologico. Invece la crescita esterna potrebbe essere l'unica via percorribile se si vuole entrare, per esempio, in un settore ad elevata sofisticazione tecnologica.

Gli imprenditori più lungimiranti vedono le aggregazioni aziendali come una grande opportunità da cogliere per creare imprese forti e ben strutturate, anche alla luce del fatto che oggi la globalizzazione è una componente importante per le imprese che intendono perseguire una strategia vincente che permetta loro di raggiungere una posizione di vantaggio competitivo. Secondo l'analisi SWOT, acronimo di *Strengths* (punti di forza), *Weaknesses* (punti di debolezza), *Opportunities* (opportunità) e *Threats* (minacce) e finalizzata ad analizzare punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce, l'impresa per raggiungere una posizione di vantaggio competitivo deve ridurre i punti di debolezza, difendersi dalle minacce e cogliere le opportunità del mercato esterno. Sulla base di queste valutazioni, l'impresa potrebbe trovare conveniente combinarsi con una o più imprese con le quali mettere in atto delle sinergie e ottenerne i relativi benefici.

La medesima impresa potrebbe, per esempio, ritenere strategico acquisire un cliente o un fornitore, in modo da controllare internamente questa parte del processo produttivo, al fine di operare in modo più efficace e migliorare la performance, grazie alla riduzione dei costi, l'aumento del potere contrattuale, del potere decisionale e della produttività. L'impresa potrebbe, altresì, acquisire un concorrente in modo che il rapporto sinergico tra le realtà imprenditoriali che si combinano porti ad un valore complessivo maggiore rispetto a quello dell'impresa considerata singolarmente.

Le aggregazioni aziendali permettono, inoltre, di acquisire e sviluppare nuove competenze organizzative indispensabili per affrontare e adattarsi ai rapidi cambiamenti dell'ambiente esterno. In molti casi può convenire acquisire tali competenze attraverso, ad esempio, una fusione in quanto il loro sviluppo interno potrebbe richiedere un cospicuo impiego di tempo e denaro. Invece attraverso la condivisione di risorse e competenze è possibile raggiungere più celermente ed in modo più efficace gli obiettivi aziendali.

Le possibili sinergie che si possono trarre da un'operazione di aggregazione aziendale possono essere:

- economie di scala, ossia la diminuzione del costo medio unitario di produzione all'aumentare della quantità prodotta. Un modo per conseguire economie di scala è quello di spalmare i costi fissi su un volume di produzione maggiore.
- economie di integrazione verticale. Si ha integrazione verticale quando un'impresa ne acquisisce un'altra a monte o a valle della filiera produttiva ottenendo profitti a monte o a valle, una riduzione dei costi di produzione, nonché l'accesso ai canali distributivi a valle.
- combinazione di risorse complementari, nel senso che un'impresa potrebbe possedere risorse che l'altra non possiede e che, grazie all'aggregazione, può ottenere in modo più economico rispetto a svilupparle internamente.
- eliminazione delle inefficienze, nel senso che un'impresa potrebbe avere la necessità di tagliare i costi, migliorare i ricavi e sfruttare determinate opportunità non ancora sfruttate. Attraverso un'aggregazione tali inefficienze potrebbe essere eliminate o quanto meno ridotte grazie anche ad una eventuale sostituzione dei manager.
- consolidamento dei settori, soprattutto quelli nei quali vi sono molteplici imprese ed un eccesso di capacità produttiva. In tali contesti le imprese si aggregano con conseguente riduzione della capacità produttive complessive e liberazione di capitale che viene poi reinvestito in altri settori.
- benefici fiscali inutilizzati, soprattutto per quanto riguarda la riportabilità delle perdite fiscali. Un'impresa in costante perdita

potrebbe non aver modo di dedurla se non consegue profitti. Pertanto, attraverso un'aggregazione aziendale, è possibile trasferire le perdite fiscali al soggetto risultante dall'aggregazione, seppur con dei limiti imposti dalla normativa tributaria.

In questo contesto si inseriscono i vigenti interventi agevolativi temporanei, che verranno esaminati nel presente lavoro, e che afferiscono a:

- il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti in bilancio a seguito di una fusione, scissione o conferimento d'azienda a favore del soggetto avente causa (soggetto risultante dalla fusione, il beneficiario della scissione e il conferitario). Tale agevolazione è stata reintrodotta con l'art. 11 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto "Crescita") e permette ai soggetti sopra elencati di dedurre maggiori ammortamenti con conseguente risparmio d'imposta.
- la possibilità di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (c.d. DTA), riferite a perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE (Aiuto alla Crescita Economica) maturate e non ancora utilizzate alla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione. Tale agevolazione è stata introdotta con l'art. 1 co. 233 ss. della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021).<sup>1</sup>

Nel primo capitolo verranno esaminate, dal punto di vista contabile e fiscale, le operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento d'azienda o di ramo d'azienda oggetto delle agevolazioni fiscali introdotte. Tali operazioni sono classificate come straordinarie in quanto vengono effettuate, nella generalità dei casi, sporadicamente lungo tutto il ciclo di vita di una singola impresa, risultano notevolmente complesse e, soprattutto, una volta poste in essere, non sono di solito ripetibili; ma anche in quanto si aggregano o disaggregano patrimoni e si uniscono soggetti diversi.

Nel secondo capitolo verranno approfonditi gli aspetti peculiari del bonus aggregazioni previsto dal "Decreto Crescita", consistente nella possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori contabili derivanti dall'operazione di

---

<sup>1</sup> "La disciplina dell'art. 11 del DL 34/2019 è, a sua volta, un *mix* di quella originariamente introdotta dall'art. 1 co. 242 – 249 della L. 296/2006 per le operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel biennio 2007-2008 e di quella che ha invece operato con riguardo alle operazioni di aggregazione aziendale effettuate nell'anno 2009, a seguito della proroga con modifiche attuata dall'art. 4 co. 1 e 2 del DL 5/2009." ZANETTI E., *Gli incentivi fiscali alle aggregazioni aziendali*, in Legge di bilancio 2021 e DL <Ristori>, anno 2020, pagg. 231-232.



aggregazione aziendale. In particolare si affronteranno gli ambiti oggettivo e soggettivo, i requisiti di accesso al beneficio, le caratteristiche del bonus, nonché le cause e gli effetti di una sua eventuale decadenza.

Nel terzo capitolo, dopo una prima disamina dell'agevolazione ACE (Aiuto alla Crescita Economica), prevista dall'art. 1 del D.L. 201/2011, e volta ad incentivare la capitalizzazione delle imprese tramite la detassazione degli incrementi di Patrimonio netto sociale, si illustreranno le peculiarità del bonus aggregazioni previsto dalla legge di bilancio 2021, consistente nella possibilità di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (c.d. DTA), derivanti da perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE non ancora utilizzate. Verranno, inoltre, illustrati i requisiti soggettivi e le condizioni per la spettanza dell'incentivo fiscale.



# **CAPITOLO PRIMO**

## **LE OPERAZIONI STRAORDINARIE AGEVOLATE**



## 1.1 – PREMESSA

Uno degli scopi fondamentali di un'impresa è quello di tendere continuamente alla crescita, alla creazione di nuova ricchezza e nuovo valore. Questi obiettivi risultano di particolare importanza soprattutto in un contesto economico come quello attuale nel quale le imprese devono interfacciarsi con uno scenario competitivo internazionale. Pertanto le imprese, se intendono sopravvivere, devono crescere e rimanere competitive anche a livello internazionale adeguando la propria struttura organizzativa ai mutamenti del contesto ambientale in cui operano. Come premesso, strumenti idonei ad ottenere una crescita aziendale, non solo dal punto di vista dimensionale ma anche qualitativo, sono le operazioni straordinarie. Queste ultime sono classificate come tali in quanto si presentano sporadicamente durante il ciclo di vita dell'impresa, impattano notevolmente sulla sua economia e, una volta poste in essere, di solito non vengono più ripetute.<sup>2</sup>

Le operazioni straordinarie riguardano:

- l'istituzione dell'impresa con la quale vengono determinati gli scopi istituzionali, la forma giuridica dell'impresa e gli assetti proprietari;
- il trasferimento dell'azienda attraverso operazioni quali la fusione, la scissione, il conferimento d'azienda, il conferimento di partecipazioni, la cessione d'azienda, la cessione di partecipazioni e l'affitto d'azienda;
- la trasformazione finalizzata a modificare la forma giuridica dell'impresa;
- la liquidazione del complesso aziendale volta a liquidare tutte le attività aziendali in modo da adempiere alle obbligazioni sociali e restituire il capitale ai soci che lo hanno apportato ed infine cessare l'attività.

All'interno della dottrina economico-aziendale nazionale, di solito, il conferimento di partecipazioni e la cessione di partecipazioni non sono annoverate tra le operazioni straordinarie in quanto non incidono direttamente sui valori del bilancio d'esercizio dell'impresa trasferita. Tuttavia, dal punto di vista sostanziale, le finalità di tali operazioni non si discostano da quelle proprie delle altre operazioni straordinarie.<sup>3</sup>

In particolare, riguardo alle operazioni straordinarie di trasferimento dell'azienda quali fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni si può affermare che trattasi di operazioni

---

<sup>2</sup> POTITO L., *Le operazioni straordinarie nell'economia delle imprese*, Torino, 2016, pag. XI.

<sup>3</sup> MANCIN M., *Operazioni straordinarie e aggregazioni aziendali – risvolti contabili, civilistici e fiscali*, Torino, 2016, pagg. 5-7.

che tendono, di solito, ad assicurare lo sviluppo dell'azienda con lo scopo di creare valore e migliorare la posizione competitiva della stessa, favorendo anche lo sviluppo di una visione imprenditoriale orientata al lungo periodo, oltre che allo sviluppo di nuove conoscenze e culture aziendali.<sup>4</sup>

Ai fini della presente trattazione si affronteranno, nel dettaglio, le operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda in quanto, come si vedrà meglio nel proseguo, le agevolazioni fiscali oggetto della presente tesi sono indirizzate ai soggetti che pongono in essere operazioni che comportino il trasferimento di un complesso aziendale funzionante e non di una pluralità di beni. Pertanto, risulta escluso dall'agevolazione il trasferimento di uno o più beni che, anche se combinati, non configurano un insieme di beni organizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa.

Lo scopo delle agevolazioni fiscali in esame è quello di incentivare non tanto i fenomeni aggregativi in sé quanto l'aggregazione tra due o più soggetti distinti ed autonomi tra di loro. L'integrazione di due o più soggetti distinti dovrebbe garantire un'aggregazione aziendale che porta ad una crescita dimensionale, una maggiore efficienza, a sinergie ed economie di scala; tutto questo si traduce pertanto in un miglioramento della competitività non solo nazionale ma anche internazionale delle imprese, con conseguente ripercussione positiva anche sull'economia nazionale. Infatti, le agevolazioni fiscali dovrebbero indirizzare le imprese verso una dimensione tale da garantire maggiore competitività che porterebbe, a sua volta, benefici nei confronti dei consumatori, dei lavoratori e dei risparmiatori, e quindi all'economia complessivamente considerata.<sup>5</sup>

Per quanto riguarda l'operazione di scissione, nonostante l'effetto disaggregativo a cui può giungere, si può affermare che le imprese che effettuano un'operazione di scissione possono essere spinte dalla necessità di ridurre le strutture organizzative e produttive, di ridimensionarsi ed uscire da mercati non solo al fine di preservare il proprio valore ma eventualmente di incrementarlo. Ad esempio, la scelta di concentrarsi sul *core business* dell'azienda, così come la scelta di eliminare le attività fonti di perdita possono portare ad uno sviluppo dell'impresa con conseguente rafforzamento della sua competitività, anche con una dimensione aziendale inferiore.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> POTITO L., *op. cit.*, pag. XIII.

<sup>5</sup> PAGAMICI B., *Agevolazioni per le imprese*, Ipsoa, anno 2020, pag. 66-67; VIOTTO A., *I profili soggettivi del c.d. bonus aggregazioni: considerazioni sistematiche e aspetti problematici*, in *Rassegna tributaria*, anno 2010, volume 53, fascicolo 2, pagg. 473-474.

<sup>6</sup> POTITO L., *op. cit.*, pag. XII.

Le norme agevolative si riferiscono esplicitamente ad un effetto aggregativo delle aziende, con la conseguenza che le operazioni di fusione, scissione e conferimento devono condurre all'aggregazione di due aziende preesistenti. Pertanto non possono accedere ai bonus aggregazioni tutti quei soggetti che pongono in essere operazioni che non realizzano tale effetto aggregativo. Ad esempio, non risulta agevolabile una scissione o un conferimento d'azienda o di ramo d'azienda in una società neocostituita, in quanto in tal caso la società beneficiaria/conferitaria neocostituita non possiede un'azienda da poter aggregare con quella oggetto di trasferimento per effetto della scissione o conferimento. Diverso è il caso in cui si procede a realizzare due o più scissioni/conferimenti d'azienda a favore di società neocostituita. In questo caso le agevolazioni possono essere riconosciute in quanto si realizza l'effetto aggregativo incentivato dalle norme.<sup>7</sup>

Di seguito si illustra la disciplina civilistica e fiscale delle operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento d'azienda oggetto delle norme agevolative, con i relativi risvolti contabili.

## 1.2 – LA FUSIONE

La fusione societaria è un istituto giuridico, disciplinato agli artt. 2501-2505 *quater* del codice civile, che prevede l'aggregazione di due o più aziende in un unico soggetto giuridico. L'art. 2501 del codice civile prevede due tipi di fusione:

- La *fusione propria o per unione* nel caso in cui due o più società, che partecipano alla fusione, si estinguono e danno vita ad una società di nuova costituzione.
- La *fusione per incorporazione* quando una o più società vengono incorporate in una società preesistente. In questo caso le società incorporate si estinguono e rimane in vita solo la società incorporante.

L'operazione di fusione, inoltre, può avvenire tra società dello stesso tipo (fusione omogenea), oppure tra società di diverso tipo (fusione eterogenea), per esempio tra

---

<sup>7</sup> ALBANO G., *Bonus aggregazioni per favorire la crescita dimensionale delle imprese*, in Fisco, anno 2019, 20, 1915.

società di capitali e società cooperative oppure tra società di capitali e società di persone. Gli effetti giuridici che si realizzano con la fusione sono:

- l'estinzione delle società incorporate nell'ipotesi di fusione per incorporazione, nonché l'estinzione delle società fuse e la costituzione di una nuova società nell'ipotesi di fusione per unione;
- il trasferimento dell'intero patrimonio aziendale delle società incorporate o fuse all'incorporante o alla società risultante dalla fusione;
- la conversione delle partecipazioni che i soci detenevano nelle società incorporate o fuse in partecipazioni di equivalente valore nella società incorporante o risultante dalla fusione.

Le società che partecipano alla fusione possono essere indipendenti, quindi società che non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca; oppure società partecipate nel caso in cui tra i rispettivi capitali sociali sussista un rapporto di partecipazione totalitario o non totalitario. Inoltre, in presenza di legame partecipativo tra le società coinvolte nell'operazione di fusione, possiamo distinguere la fusione diretta, se la società partecipante incorpora la società partecipata, da quella indiretta, se la società partecipata incorpora la società partecipante.<sup>8</sup>

Sia nel caso di fusione tra società indipendenti che di fusione tra società legate da un rapporto partecipativo non totalitario (per la parte non partecipata), la società incorporante deve aumentare il proprio capitale sociale al fine di assegnare ai soci dell'incorporata o fusa le sue azioni o quote. L'aumento di capitale sociale avviene sulla base del rapporto di cambio che rappresenta il numero di azioni o quote della società incorporante o risultante dalla fusione che i soci della/e società incorporata/e o fusa/e ricevono in contropartita alle azioni o quote che detenevano nella società originaria. Il rapporto di cambio tiene conto dei valori economici delle società che partecipano all'operazione di fusione, infatti è dato dal rapporto tra i valori economici unitari delle azioni o quote delle società coinvolte nell'operazione.

Ipotizzando che A sia l'incorporante e B l'incorporata il rapporto di cambio si calcola nel seguente modo:

$$RC = \frac{\text{Valore economico di A}}{\text{Valore economico di B}} \times \frac{n^{\circ} \text{ azioni di B}}{n^{\circ} \text{ azioni di A}}$$

---

<sup>8</sup> MANCIN M., *op. cit.*, pagg. 73-76.



La determinazione del rapporto di cambio ha lo scopo di attribuire a ciascun socio un ammontare di nuove azioni o quote che abbiano un valore economico equivalente a quelle possedute ante-fusione.

Esemplificando si ipotizzi che la società A (incorporante) abbia un valore di 15.000 ed un capitale di 3.000 costituito da azioni del valore nominale di 1. La società B (incorporata) abbia un valore di 10.000 ed un capitale di 800 costituito da azioni del valore nominale di 1. Il rapporto di cambio è il seguente:

$$\frac{15.000}{10.000} \times \frac{800}{3.000} = \frac{2}{5}$$

Pertanto, ai soci di B, per ogni 2 azioni vecchie possedute, spettano 5 azioni nuove emesse da A. Infatti se si calcolano i valori unitari effettivi delle azioni di A e di B, si otterrà che le azioni di A valgono 5 (15.000/3.000), invece le azioni di B valgono 12,5 (10.000/800), ossia 12,5 azioni di B valgono quanto 5 azioni di A.<sup>9</sup>

Per addivenire al calcolo del rapporto di cambio è necessario stimare i capitali economici delle aziende partecipanti alla fusione dai quali si possono desumere i valori economici unitari delle azioni semplicemente rapportando il capitale economico della singola azienda al numero di azioni in circolazione. Tuttavia, per definire correttamente il rapporto di cambio, bisognerebbe determinare il valore della singola società in relazione alle altre società che partecipano alla fusione.

Infatti, se l'operazione di fusione ha come obiettivo quello di creare valore, la società che risulta dalla fusione avrà un valore economico superiore rispetto alla somma dei valori economici delle singole società coinvolte. Pertanto, per determinare il corretto rapporto di cambio, il valore aggiuntivo generato dalla fusione andrebbe ripartito tra le società partecipanti alla fusione in modo proporzionale rispetto al contributo che le singole aziende apportano alla creazione di valore. Tuttavia, dal momento che tale prospettiva è difficilmente applicabile in quanto basata su stime arbitrarie e soggettive, si predilige la valutazione dei complessi aziendali in una prospettiva stand alone, ovvero le

---

<sup>9</sup> POTITO L., *op. cit.*, pag. 87. Nello stesso senso FUSA E., *Differenze di fusione: rilevazione in bilancio e aspetti fiscali. Problematiche riscontrabili*, in Fisco, anno 2012, volume 24 - parte 1, pag. 3711.

realità aziendali vengono valutate in modo isolato, indipendentemente dalle sinergie realizzabili.<sup>10</sup>

L'istituto giuridico della fusione viene spesso utilizzato per attuare strategie di crescita aziendale e conseguire benefici economici che auspicabilmente dovrebbero portare ad un valore del nuovo complesso aziendale chiaramente superiore alla somma dei valori delle singole realtà aziendali che partecipano all'operazione. I benefici economici che si possono trarre da un'operazione di fusione derivano da:

- economie di scala, ossia la riduzione dei costi unitari di produzione grazie alla ripartizione dei costi fissi su maggiori volumi di produzione.
- conseguimento di sinergie attraverso il simultaneo sfruttamento delle risorse proprie delle varie attività aziendali facenti parte dei complessi aziendali che si uniscono, con l'obiettivo di conseguire un risultato superiore rispetto alla somma delle singole attività aziendali prese singolarmente.
- economie di transazione, ossia la riduzione dei costi di gestione dei trasferimenti di beni e servizi tra le aziende grazie ad una maggiore condivisione di informazioni ed un aumento del potere contrattuale. Aspetti, questi ultimi, che sarebbero carenti o comunque modesti nel caso in cui le aziende fossero tra di loro indipendenti.
- incremento delle quote di mercato, grazie all'acquisizione di quelle possedute dalla società fusa o incorporata, con conseguente aumento della competitività nei settori di appartenenza.
- ingresso in nuovi mercati presidiati dalla società fusa o incorporata.
- unione e condivisione di know-how differenti presenti all'interno delle singole realtà aziendali, in modo da sviluppare una nuova offerta di prodotti e servizi che può risultare appetibile dal mercato.<sup>11</sup>

Questo tipo di aggregazione consente, inoltre, di accrescere la dimensione aziendale senza appesantire la struttura finanziaria, in quanto i soci delle società fuse o incorporate ricevono una quota di partecipazione al capitale della società incorporante invece che una somma di denaro. Pertanto, la società incorporante non deve ricorrere all'indebitamento finanziario per acquisire l'impresa e per di più potrebbe anche risultare

---

<sup>10</sup> POTITO L., *op. cit.*, pagg. 81-85.

<sup>11</sup> POTITO L., *op. cit.*, pagg. 44-45.

più patrimonializzata a seguito della fusione grazie all'aumento di capitale sociale deliberato a favore dei soci della società fusa o incorporata.<sup>12</sup>

La procedura di fusione prevede le seguenti fasi:

- Gli organi amministrativi delle società coinvolte redigono il progetto di fusione, le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione, una relazione dalla quale si evincano le motivazioni giuridiche ed economiche della fusione nonché i metodi di determinazione del rapporto di cambio.
- Uno o più esperti redigono una relazione che attesti la congruità del rapporto di cambio.
- Tutti i documenti redatti e predisposti, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi, devono essere depositati presso le società partecipanti alla fusione nei trenta giorni precedenti la decisione sulla fusione.
- I soci delle società coinvolte deliberano in ordine alla fusione al fine di approvare il progetto di fusione.
- I rappresentanti legali delle società stipulano l'atto di fusione, non prima dei sessanta giorni dalla delibera di fusione, nella forma di atto pubblico soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla stipula. Da questo momento partono gli effetti reali della fusione nei confronti dei terzi.


Dal punto di vista contabile la disciplina è regolata dall'art. 2504 bis del Codice civile e dal principio contabile nazionale OIC 4 che affronta il trattamento tecnico-contabile delle operazioni di fusione. Nonostante la normativa preveda la decorrenza degli effetti reali della fusione dalla data successiva all'iscrizione dell'atto di fusione, è possibile retrodatare gli effetti convenzionali, ossia quelli vigenti tra le parti. In particolare, è possibile fissare ad una data precedente, e comunque non oltre la data di chiusura dell'esercizio precedente, gli effetti contabili dell'operazione nonché la decorrenza della partecipazione agli utili relativamente alle azioni o quote possedute dai soci delle società fuse o incorporate.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> MANCIN M., *op. cit.*, pag. 78.

<sup>13</sup> Principio contabile nazionale OIC 4, pagg. 6-8; MANCIN M., *op. cit.*, pagg. 90-98; POTITO L., *op. cit.*, pag. 93. Il principio contabile nazionale OIC 4 precisa che "La retrodatazione degli effetti ad una data anteriore a quella della predetta iscrizione può essere stabilita con riferimento non agli effetti di tipo reale ma esclusivamente ai seguenti aspetti: - la determinazione della data a decorrere dalla quale le azioni o quote della società che risulta dalla fusione o della incorporante partecipano agli utili; - la determinazione della data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio

Se, ad esempio, una fusione ha efficacia dal 10/04/xx si può decidere di anticiparla al 01/01/xx, con decorrenza da tale data degli effetti fiscali e contabili. In questo caso tutte le operazioni effettuate tra il 01/01/xx ed il 10/04/xx devono essere rilevate dalla società risultante dall'operazione e non dalla società che effettivamente le compie. Pertanto, in caso di retrodatazione dell'efficacia della fusione si avrà la seguente situazione:



La fusione prevede l'aggregazione nello Stato Patrimoniale dell'incorporante o della società risultante dalla fusione degli attivi e dei passivi delle società fuse o incorporate. A seguito di tale operazione possono risultare delle differenze di fusione che possono essere di due tipi: differenze da annullamento e differenze da concambio.

Le differenze da annullamento sorgono per effetto dell'elisione dallo Stato Patrimoniale della partecipazione che l'incorporante detiene nei confronti dell'incorporata e sono date dalla differenza tra il valore contabile della partecipazione e la quota corrispondente di patrimonio netto contabile dell'incorporata. Queste differenze possono generare un avanzo o un disavanzo da annullamento a seconda che il valore contabile della partecipazione sia, rispettivamente, inferiore o maggiore al patrimonio netto contabile dell'incorporata.

Pertanto, se il valore della partecipazione detenuta nell'incorporata è maggiore al patrimonio netto contabile di quest'ultima si avrà un disavanzo da annullamento; se, invece, il valore della partecipazione nell'incorporata è inferiore al patrimonio netto contabile di quest'ultima si avrà un avanzo da annullamento.

---

della società che risulta dalla fusione o della incorporante; la retrodatazione contabile normalmente effettuata al primo giorno dell'esercizio nel corso del quale è effettuata la fusione, comporta l'aggregazione degli utili o perdite delle società partecipanti alla fusione".

Le differenze da concambio, invece, sorgono per effetto dell'aumento di capitale sociale dell'incorporante a fronte dell'apporto di patrimonio netto contabile dell'incorporata. La differenza tra questi due valori può generare un avanzo o un disavanzo da concambio a seconda che l'aumento di capitale sociale dell'incorporante sia, rispettivamente, inferiore o maggiore del patrimonio netto contabile dell'incorporata.

Pertanto, se l'aumento di capitale sociale dell'incorporante è maggiore al patrimonio netto contabile dell'incorporata si avrà un disavanzo da concambio; se, invece, l'aumento di capitale sociale dell'incorporante è inferiore al patrimonio netto contabile dell'incorporata si avrà un avanzo da concambio.<sup>14</sup>

Le differenze di fusione devono essere interpretate dal punto di vista economico per allocarle nel bilancio dell'incorporante al fine di una rappresentazione veritiera e corretta. A tal fine, il comma 4 dell'art. 2504-bis del codice civile prevede di imputare il disavanzo alle attività e passività delle società incorporate e, per ciò che residua, ad avviamento; invece, l'eventuale avanzo di fusione deve essere imputato a riserva di patrimonio netto, quando ha natura di utile, o a fondo rischi ed oneri, quando ha natura di perdita o avviamento negativo (badwill).

Preliminarmente all'imputazione dell'avanzo a riserva di patrimonio netto o a fondo rischi ed oneri, l'OIC 4 prevede l'obbligo di verificare che l'avanzo derivi da una valutazione poco prudentiale delle attività e delle passività iscritte in bilancio. In tal caso occorre imputare l'avanzo a riduzione delle attività iscritte nel bilancio dell'incorporata ad un valore superiore a quello recuperabile, oppure ad incremento delle passività iscritte nel bilancio dell'incorporata ad un valore inferiore a quello di estinzione. Solo a seguito di tali rettifiche si può imputare l'eventuale eccedenza negativa a riserva di patrimonio netto o a fondo rischi ed oneri.<sup>15</sup>

Nel caso in cui la società incorporante detenga una partecipazione non totalitaria nella società incorporata si manifesteranno sia differenze da annullamento che da concambio. Le prime si generano a seguito dell'annullamento della partecipazione detenuta nell'incorporata e l'iscrizione della relativa quota di patrimonio netto contabile dell'incorporata. Le seconde, invece, si generano a seguito dell'aumento di capitale sociale

---

<sup>14</sup> POTITO L., *op. cit.*, pagg. 113-119; nello stesso senso FUSA E., *op. cit.*, in Fisco, anno 2012, volume 24 – parte 1, pag. 3711.

<sup>15</sup> UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI VENEZIA DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT, *Politiche finanziarie e strategie di investimento*, McGraw-Hill Education, 2016, pagg. 428-429.

deliberato dall'incorporante a favore dei soci terzi dell'incorporata e l'iscrizione della relativa quota di patrimonio netto contabile di pertinenza dei soci terzi dell'incorporata.

Inoltre, se a seguito della fusione si manifesta contemporaneamente un disavanzo da annullamento ed un avanzo da concambio, tali poste possono essere compensate tra di loro ma solo a condizione che:

- il disavanzo da annullamento si riferisce a perdite pregresse o al sostenimento di un costo eccessivo e viene, pertanto, compensato con riserve di patrimonio netto;
- l'avanzo da concambio viene allocato a riserva di patrimonio netto.

In tutti gli altri casi non è possibile compensare tra di loro gli avanzi e i disavanzi, i quali devono essere allocati in modo indipendente con le modalità precedentemente illustrate.<sup>16</sup>

Dal punto di vista fiscale, l'operazione di fusione soggiace ad un regime di neutralità. Infatti, l'art. 172 del TUIR prevede che la fusione non genera componenti reddituali da sottoporre ad imposizione né da poter dedurre in capo ai soggetti che partecipano alla fusione. Pertanto, le eventuali plusvalenze o minusvalenze, relative ai beni delle società fuse o incorporate che vengono trasferiti alla società risultante dalla fusione o incorporante, non concorrono a formare materia imponibile. Così come non si tiene conto degli eventuali disavanzi o avanzi di fusione in sede di determinazione del reddito imponibile della società risultante dalla fusione o incorporante.<sup>17</sup>

Affinché si realizzi la neutralità fiscale è necessario rispettare il principio della continuità dei valori fiscali degli elementi patrimoniali ricevuti dalla/e società fusa/e o incorporata/e in capo alla società risultante dalla fusione o incorporante. L'eventuale allocazione del disavanzo a maggior valore dei componenti patrimoniali, anche se legittima, non sarà riconosciuta fiscalmente con la conseguenza che il costo da prendere in considerazione dal punto di vista fiscale sarà quello che risulta ante-fusione, i maggiori ammortamenti non saranno deducibili fiscalmente ed in caso di cessione dei cespiti rivalutati, ai fini del calcolo della plusvalenza o minusvalenza, non si terrà conto delle rivalutazioni effettuate a seguito dell'allocazione del disavanzo. Pertanto, la società

---

<sup>16</sup> MANCIN M., *op. cit.*, pagg. 135-143.

<sup>17</sup> Art. 172 del TUIR; BONTEMPO F. – FABIT T. – MIELE L. – SUR A., *Bilancio e reddito d'impresa*, IPSOA, 2021, pagg. 2108-2110.

incorporante o risultante dalla fusione dovrà operare una riconciliazione tra valori fiscalmente riconosciuti e valori contabili esposti in bilancio.<sup>18</sup>

La divergenza tra valori fiscalmente riconosciuti e valori contabili esposti in bilancio farà emergere imposte differite e/o anticipate in modo da allineare le imposte correnti, cioè quelle liquidate sulla base dei valori fiscali riconosciuti, e le imposte di competenza, cioè quelle determinate sulla base dei valori contabili.

Le imposte differite vengono iscritte nel caso in cui dalla fusione emerga un disavanzo da annullamento e/o da concambio e il maggior valore viene attribuito ad incremento delle attività ereditate dalla/e società fusa/e o incorporata/e, ad esclusione dell'avviamento che non genera fiscalità differita. Invece, le imposte anticipate vengono iscritte nel caso in cui dalla fusione emerga un avanzo da annullamento e/o da concambio che viene attribuito a decremento delle attività o incremento delle passività.<sup>19</sup>

Con la Legge Finanziaria 2008 è stata introdotta la possibilità di affrancare i maggiori valori contabili iscritti in bilancio per effetto dell'allocazione del disavanzo di fusione. L'affrancamento avviene applicando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sui maggiori valori attribuiti agli elementi patrimoniali attivi della società incorporata o fusa. In tal modo, si ottiene la coincidenza tra valori contabili e valori fiscali dei beni e, di conseguenza, coincideranno anche i relativi ammortamenti imputati a conto economico e le eventuali plusvalenze/minusvalenze in caso di successiva cessione del bene.

Tale facoltà può essere esercitata nel periodo d'imposta in cui avviene l'operazione di fusione o, al massimo, nel periodo d'imposta successivo. Se gli elementi patrimoniali affrancati vengono ceduti prima del quarto periodo d'imposta successivo a quello in cui viene esercitata l'opzione per l'affrancamento, quest'ultimo decade con la conseguente

---

<sup>18</sup> POTITO L., *op. cit.*, pagg. 136-137.

<sup>19</sup> BIANCARDINO L. – TEDESCHI G., *Aspetti contabili delle operazioni straordinarie e fiscalità differita*, in Bilancio e reddito d'impresa, anno 2019, fascicolo 3, pagg. 42-47; FUSA E., *op. cit.*, in Fisco, anno 2012, volume 24 – parte 1, pag. 3711. "le imposte anticipate sono la parte delle imposte correnti (quindi liquidate con la dichiarazione dei redditi) di competenza di esercizi successivi. Derivano, principalmente, dall'impossibilità, in base alla norma fiscale, di dedurre (interamente) nell'esercizio alcuni costi di competenza, rinviandone la deducibilità a esercizi successivi. Le imposte differite sono la parte di imposte di competenza che diventerà corrente (e quindi sarà liquidata) in esercizi successivi. Derivano normalmente dalla possibilità di differire (in parte) ad esercizi successivi all'esercizio di competenza la tassazione di alcuni proventi." MANCIN M., *op. cit.*, pag. 145.

tassazione della differenza tra prezzo di cessione e valore contabile originario, scomputando l'imposta sostitutiva versata in sede di affrancamento.<sup>20</sup>

Per quanto riguarda le riserve e le perdite pregresse la normativa tributaria prevede una disciplina specifica. In particolare, il comma 5 dell'art. 172 del TUIR prevede la distinzione tra riserve tassate e riserve in sospensione d'imposta con conseguente applicazione di regimi diversi a ciascuna di esse. Le riserve tassate, in quanto rappresentative di utili già sottoposti a tassazione, possono non essere ricostituite nel patrimonio netto post-fusione. Le riserve in sospensione d'imposta, invece, rappresentano utili non ancora assoggettati ad imposizione e si distinguono in riserve in sospensione d'imposta tassabili in ogni caso e quelle tassabili solo in caso di distribuzione.

Le prime devono essere ricostituite nel bilancio della società risultante dalla fusione o incorporante utilizzando prioritariamente l'avanzo di fusione e, in caso di incapienza, le riserve libere; in mancanza di tale ricostituzione le riserve concorrono a formare il reddito imponibile della società risultante dalla fusione o incorporante.

Le seconde, invece, devono essere ricostituite nei limiti dell'avanzo di fusione o delle riserve. Tali riserve vengono tassate solo se vi è avanzo di fusione o aumento di capitale e tale avanzo o aumento di capitale viene distribuito ai soci. Pertanto, nel caso in cui non ci sia avanzo o maggior capitale tali riserve sono esenti da imposizione e si estinguono.<sup>21</sup>

Quanto alle perdite pregresse, in caso di fusione, è prevista una disciplina differente da quella ordinaria. In linea di principio, il nostro ordinamento prevede il divieto di trasferimento a terzi delle perdite fiscali, delle eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze ACE, in quanto anch'esse rappresentano una capacità contributiva ed in quanto tali possono essere utilizzate esclusivamente dal soggetto che le ha realizzate. Tuttavia, in caso di fusione, la società risultante dalla fusione o incorporante eredita le perdite fiscali, le eccedenze di interessi passivi e le eccedenze ACE della società fusa o incorporata ma con specifiche limitazioni. Il comma 7 dell'art. 172 del TUIR, infatti, subordina la riportabilità delle perdite pregresse, delle eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze ACE al superamento del test di vitalità e, solo successivamente, del test

---

<sup>20</sup> VIOTTO A., *La tassazione del reddito delle società di capitali*, Torino, 2016, pagg. 76-77; nello stesso senso FORNACIARI L., *Le operazioni straordinarie tra normativa nazionale e principi contabili internazionali*, Torino, 2016, pagg. 48-49.

<sup>21</sup> BONTEMPO F. – FABI T. – MIELE L. – SURA A., *op. cit.*, pagg. 2116-2120.



del patrimonio netto, da effettuare sia in capo all'incorporata che in capo all'incorporante.<sup>22</sup>

Il test di vitalità prevede il superamento, da parte delle società partecipanti alla fusione, di due condizioni:

- "l'ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica conseguito nell'esercizio anteriore alla delibera di fusione risulti non inferiore al 40% della media dei ricavi e proventi caratteristici conseguiti nei due esercizi immediatamente precedenti;
- l'ammontare delle spese per lavoro dipendente sostenute nell'esercizio anteriore alla delibera di fusione risulti non inferiore al 40% della media delle spese per lavoro dipendente sostenute nei due esercizi immediatamente precedenti."<sup>23</sup>

Il test del patrimonio netto prevede, invece, che le perdite siano riportabili nei limiti del patrimonio netto contabile della società che le ha conseguite. Tale test deve essere eseguito da ogni società partecipante alla fusione e solo dopo aver superato il test di vitalità. Pertanto, il valore del patrimonio netto contabile deve essere confrontato con il valore delle perdite pregresse, delle eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze ACE ed il valore complessivo riportabile deve essere inferiore al patrimonio netto contabile. L'eventuale eccedenza di perdite oltre il valore del patrimonio netto non risulta, pertanto, riportabile dalla società risultante dalla fusione o incorporante.

Il comma 7 dell'art. 172 del TUIR ha uno scopo antielusivo volto ad evitare il cd. commercio di bare fiscali, ossia fusioni tra una società che genera una base imponibile tale da poter scomputare le ingenti perdite fiscali pregresse, le eccedenze di interessi passivi e le eccedenze ACE delle società fuse o incorporate. La fusione potrebbe avere il solo scopo di realizzare il vantaggio fiscale di compensare dalla base imponibile della società redditizia le perdite pregresse, le eccedenze di interessi passivi e le eccedenze ACE conseguite dalla bara fiscale, la quale non avrebbe potuto recuperare tali poste in alcun modo in quanto incapace di generare reddito prospettico.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> BONTEMPO F. – FABBI T. – MIELE L. – SURA A., *op. cit.*, pagg. 2126-2132; GERMANI A., *Fusioni: riporto delle perdite fiscali sempre consentito se vi sono elementi sostanziali*, in Guida alla Contabilità & Bilancio/Il Sole 24 Ore, anno 2020, n. 2, pagg. 57-61; CAPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI, *Manuale testo unico delle imposte sui redditi – disciplina fiscale del reddito delle persone fisiche e delle società, commento articolo per articolo al D.P.R. 917/1986*, Milano, 2021, pag. 1646.

<sup>23</sup> BONTEMPO F. – FABBI T. – MIELE L. – SURA A., *op. cit.*, pagg. 2126-2132.

<sup>24</sup> BONTEMPO F. – FABBI T. – MIELE L. – SURA A., *op. cit.*, pagg. 2126-2132.

La ratio delle limitazioni imposte dal test del patrimonio netto sta nel fatto che quest'ultimo è considerato un indice in grado di esprimere la capacità della società di generare reddito futuro e quindi di compensare le perdite fiscali pregresse, le eccedenze di interessi passivi e le eccedenze ACE realizzate. In realtà il patrimonio netto è caratterizzato da un'oggettività tale che risulta poco indicativo della capacità redditizia prospettica della società.

Inoltre, il patrimonio netto preso a riferimento ai fini del test deve essere depurato dei conferimenti e versamenti eventualmente effettuati negli ultimi 24 mesi antecedenti all'operazione. Il co. 7 dell'art. 172 del TUIR precisa, inoltre, che i contributi erogati a norma di legge dallo Stato e da altri enti pubblici non vengono ricompresi tra i versamenti e conferimenti da sterilizzare ai fini del test del patrimonio netto.<sup>25</sup>

### 1.3 – LA SCISSIONE

L'operazione di scissione è disciplinata agli artt. 2506-2506*quater* del codice civile che rinviano alle norme dettate in materia di fusione, in quanto trattasi di operazioni simili. Con la scissione il patrimonio di una società, la società scissa, viene disaggregato al fine di attribuirne una parte, in caso di scissione parziale, o tutte le parti, in caso di scissione totale, ad una o più società preesistenti, definite società beneficiarie, o neocostituite, definite società scissionarie.

In caso di scissione totale la società scissa si estingue, in quanto il suo intero patrimonio viene assegnato a due o più società beneficiarie o neocostituite; mentre, nella scissione parziale, la società scissa rimane in vita in quanto solo una parte del suo patrimonio viene assegnata ad una o più società beneficiarie o neocostituite. A seguito

---

<sup>25</sup> CAPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI, *op. cit.*, pag. 1649; BONTEMPO F. – FABI T. – MIELE L. – SURA A., *op. cit.*, pag. 2131. Peraltro, in senso favorevole per il contribuente l'Amministrazione finanziaria nella risposta all'interpello n. 109 del 17 dicembre 2018 ha chiarito che "se nei 24 mesi precedenti sono stati effettuati versamenti determinati dall'incombenza civilistica di ripianare le perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, oltre che dalla necessità di onorare i debiti pregressi [...] i conferimenti descritti non sembrano essere riconducibili all'intento elusivo di incrementare artatamente il patrimonio della società interessata, allo scopo di utilizzare in compensazione un maggior ammontare di perdite pregresse." AGENZIA DELLE ENTRATE, risposta n. 109 del 17 dicembre 2018.

dell'assegnazione dell'intero patrimonio della scissa o di parte di esso, i soci della società scissa ricevono una partecipazione nella/e società beneficiaria/e o scissionaria/e.<sup>26</sup>

La scissione prevede uno schema negoziale differente dalla fusione e dal conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di cui si parlerà in seguito, in quanto: nel caso più semplice di fusione o conferimento interagiscono due soli soggetti, ossia i soci della società fusa o incorporata e la società risultante dalla fusione o incorporante, oppure la società conferente e la conferitaria; invece nel caso più semplice di scissione interagiscono almeno tre soggetti, ossia la società scissa che a seguito della riduzione del patrimonio netto non riceve contropartite, la società beneficiaria o scissionaria che tramite un aumento di capitale riceve il patrimonio della scissa ed i soci della scissa che, a seguito della riduzione del valore della scissa, ricevono in contropartita le azioni o quote emesse dalla società beneficiaria o scissionaria.<sup>27</sup>

La scissione, inoltre, può essere:

- proporzionale, nel caso in cui i soci della scissa ricevano una partecipazione nella beneficiaria o scissionaria in misura proporzionale a quella che detenevano nel capitale della scissa.
- non proporzionale, nel caso in cui la partecipazione venga attribuita ai soci della scissa sulla base di criteri divergenti dalla proporzione di partecipazione nel capitale della società scissa.<sup>28</sup>

Le finalità economiche di una scissione sono riconducibili ad esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. Consente, infatti, di razionalizzare e riorganizzare risorse produttive e business units attuando una decentralizzazione delle attività, e di ridefinire la compagine sociale delle imprese coinvolte nell'operazione, soprattutto nei casi in cui ci siano contrasti e dissidi tra i soci. Inoltre, la scissione può portare a processi di crescita nel caso in cui la società scissa decida di dare autonomia giuridica ad un suo ramo aziendale costituendo una società scissionaria o incorporando il ramo aziendale in una società beneficiaria. Inoltre, la scissione potrebbe avere lo scopo di dividere i rami aziendali in modo da rendere la struttura organizzativa molto più flessibile, più semplice da organizzare e gestire e limitare in tal modo il rischio

---

<sup>26</sup> MANCIN M., *op. cit.*, pagg. 185-187.

<sup>27</sup> MANCIN M., *op. cit.*, pag. 15.

<sup>28</sup> BONTEMPO F. – FABBI T. – MIELE L. – SURA A., *op. cit.*, pag. 2156.

complessivo. L'operazione di scissione potrebbe avere altresì lo scopo di ridimensionare la società beneficiaria ampliandola e accrescendo la sua capacità competitiva.<sup>29</sup>

Così come per la fusione, anche la procedura di scissione prevede un iter che parte dalla redazione del progetto di scissione da parte dell'organo amministrativo delle società che partecipano all'operazione, a cui segue la delibera assembleare, con la quale si prende una decisione in merito alla scissione ed infine la stipula dell'atto di scissione nella forma di atto pubblico soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese.<sup>30</sup>

Dal punto di vista contabile, con la scissione si assiste:

- in capo alla società scissa, all'eliminazione delle attività e delle passività riconducibili all'intera azienda o ad un suo ramo aziendale e alla corrispondente riduzione del capitale sociale, ma solo dopo aver utilizzato le riserve disponibili per quanto capienti;
- in capo alla beneficiaria o scissionaria, l'iscrizione delle attività e passività trasferite, la diminuzione dell'eventuale vincolo partecipativo e l'aumento di capitale sociale effettuato sulla base del valore economico del patrimonio netto trasferito di competenza dei soci terzi.

A seguito di tali operazioni, in capo alla beneficiaria o scissionaria, potrebbero emergere differenze di scissione, tra le quali si distinguono differenze da concambio da quelle di annullamento. Le differenze da concambio derivano dal rapporto di cambio negoziato tra le parti coinvolte nell'operazione, e originano dalla sostituzione dei titoli di proprietà dei soci della scissa con quelli emessi dalla beneficiaria. Invece, le differenze di annullamento derivano dall'eliminazione dal bilancio della beneficiaria della partecipazione che quest'ultima detiene nella scissa e sono date dalla differenza tra il valore della partecipazione e la corrispondente quota di patrimonio netto contabile.<sup>31</sup>

In particolare, si avrà:

- Disavanzo da concambio quando il valore contabile delle attività e passività trasferite sia inferiore all'aumento di capitale sociale operato dalla beneficiaria e attribuito ai soci della scissa, nel caso in cui la beneficiaria non partecipi al capitale della scissa;
- Avanzo da concambio quando il valore contabile delle attività e passività trasferite sia superiore all'aumento di capitale sociale operato dalla

---

<sup>29</sup> POTITO L., *op. cit.*, pagg. 204-206.

<sup>30</sup> MANCIN M., *op. cit.*, pagg. 188-191.

<sup>31</sup> BONTEMPO F. – FABBI T. – MIELE L. – SURA A., *op. cit.*, pagg. 2157-2158.

beneficiaria e attribuito ai soci della scissa, nel caso in cui la beneficiaria non partecipo al capitale della scissa;

- Disavanzo da annullamento quando il valore contabile delle attività e passività scisse riferite alla partecipazione della beneficiaria nella scissa è inferiore al valore annullato della partecipazione medesima;
- Avanzo da annullamento quando il valore contabile delle attività e passività scisse riferite alla partecipazione della beneficiaria nella scissa è superiore al valore annullato della partecipazione medesima.

Da quanto appena esposto si deduce che, se la beneficiaria detiene una partecipazione non totalitaria nella scissa, si avranno sia differenze da concambio (per la parte non partecipata) che da annullamento (per la quota di partecipazione). Se la beneficiaria detiene una partecipazione totalitaria nel capitale della scissa, si avranno esclusivamente differenze da annullamento; invece, nel caso in cui la beneficiaria non detenga alcuna partecipazione nel capitale della scissa, si avranno solamente differenze da concambio.<sup>32</sup>

Per quanto riguarda l'interpretazione economica delle differenze di scissione si può richiamare quanto affermato nel caso di fusione. Pertanto, il disavanzo deve essere imputato ad incremento delle attività e, se rimane un residuo, ad avviamento; invece, l'eventuale avanzo di scissione deve essere imputato a riserva di patrimonio netto, quando ha natura di utile, o a fondo rischi ed oneri, quando ha natura di perdita o avviamento negativo (badwill).<sup>33</sup>

In materia di retrodatazione degli effetti contabili, la normativa civilistica non prevede differenze di trattamento tra fusione e scissione. Tuttavia, la normativa fiscale, all'art. 173 del TUIR, limita la retrodatazione degli effetti contabili ai soli casi di scissione totale e qualora la chiusura dell'ultimo esercizio d'imposta della scissa coincida con quello della beneficiaria/scissionaria. Pertanto, non è possibile retrodatare gli effetti contabili in caso di scissione parziale così come nel caso in cui la data di chiusura dell'ultimo periodo d'imposta della scissa non coincide con quella della società beneficiaria. Inoltre, nel caso in cui operi la retrodatazione, gli effetti contabili partono dalla data di apertura del periodo d'imposta nel quale si effettua l'operazione di scissione.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> BONTEMPO F. – FABBI T. – MIELE L. – SURA A., *op. cit.*, pagg. 2157-2158.

<sup>33</sup> MANCINI M., *op. cit.*, pagg. 191-192.

<sup>34</sup> FORNACIARI L., *op. cit.*, pag. 147.

Dal punto di vista fiscale, anche le scissioni sono assoggettate al regime di neutralità fiscale così come previsto ai co. 2 e 3 dell'art. 173 del TUIR. In particolare, ai fini della determinazione del reddito, non rilevano le eventuali differenze che si vengano a creare a seguito dell'operazione di scissione. Infatti, il patrimonio imputato alla beneficiaria è iscritto all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo alla scissa. Anche il cambio delle partecipazioni dei soci è neutrale dal punto di vista fiscale, nel senso che non provoca il realizzo né la distribuzione di plusvalenze o minusvalenze, né il conseguimento di ricavi. L'unica materia imponibile è l'eventuale conguaglio in denaro percepito dal socio.

Così come previsto in caso di fusione, vi è la possibilità, per la società beneficiaria, di ottenere il riconoscimento fiscale (affrancamento) dei maggiori valori iscritti a seguito dell'operazione di scissione pagando un'imposta sostitutiva. L'affrancamento dei maggiori valori, però, opera esclusivamente nei confronti dei beni facenti parte del patrimonio trasferito dalla scissa alla beneficiaria e non anche dei beni che la beneficiaria possedeva ante scissione.<sup>35</sup>

Per quanto riguarda le riserve e le perdite pregresse la normativa detta una disciplina specifica. Il comma 9 dell'art. 173 del TUIR disciplina solo le riserve in sospensione d'imposta rinviando a quanto stabilito dall'art. 172 del TUIR in materia di fusione. In particolare, le riserve devono essere ricostituite dalla beneficiaria in proporzione alla quota di patrimonio netto contabile ad essa attribuito. Tuttavia, se la riserva in sospensione d'imposta riguarda specifici elementi patrimoniali della scissa, l'obbligo di ricostituzione sussiste esclusivamente nel caso in cui vengano trasferiti alla beneficiaria detti elementi patrimoniali. La norma, poi, opera una suddivisione delle riserve in sospensione d'imposta prevedendo:

- riserve in sospensione d'imposta tassabili solo in caso di distribuzione, per cui la beneficiaria ha l'obbligo di ricostituzione in proporzione al patrimonio netto contabile ad essa attribuito e nei limiti dell'avanzo o aumento di capitale sociale. La restante parte delle riserve che non trova capienza nell'avanzo o nell'aumento di capitale sociale si estingue ed è esente da imposizione;
- riserve tassabili in ogni caso, che devono essere ricostituite integralmente dalla beneficiaria. In caso contrario, dette riserve

---

<sup>35</sup> MANCIN M., *op. cit.*, pag. 392.

concorreranno a formare il reddito imponibile della beneficiaria. La ricostituzione deve essere effettuata attingendo, prioritariamente, dall'eventuale avanzo di scissione e per la parte incapiente, dalle riserve disponibili della beneficiaria oppure da una parte del capitale sociale.<sup>36</sup>

Riguardo alle perdite pregresse il comma 10 dell'art. 173 del TUIR opera un rinvio della disciplina al comma 7 dell'art. 172 del TUIR in tema di fusione. In particolare la norma prevede che alla scissa venga applicata la disciplina prevista per la società fusa o incorporata, alle beneficiarie quella prevista per la società risultante dalla fusione o incorporante ed il patrimonio netto di riferimento è quello che risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione, ovvero dalla situazione patrimoniale redatta dall'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione. In particolare la riportabilità delle perdite pregresse è subordinata:

- alla dimostrazione che la società scissa è operativa tramite il confronto tra l'ammontare di ricavi e proventi caratteristici e spese per lavoro dipendente conseguiti nell'esercizio precedente alla scissione e l'ammontare degli stessi conseguiti nei due esercizi precedenti;
- al limite massimo del patrimonio netto depurato dei conferimenti e versamenti eventualmente operati negli 24 mesi precedenti l'operazione di scissione.<sup>37</sup>

Nella circolare 9 marzo 2010, n. 9/E, inoltre, sono chiarificate le modalità di riporto delle perdite pregresse in caso di scissione. In dettaglio:

- Le perdite che la società scissa non trasferisce alla beneficiaria sono liberamente riportabili dalla scissa senza applicazione del co. 10 dell'art. 173 del TUIR.
- Le perdite della società beneficiaria preesistente sono soggette ai limiti previsti dal co. 10 dell'art. 173 del TUIR. Devono, pertanto, essere confrontate con il patrimonio netto della beneficiaria stessa.
- Le perdite trasferite dalla scissa alla beneficiaria sono soggette ai limiti previsti dal co. 10 dell'art. 173 del TUIR. Devono, pertanto, essere confrontate con il patrimonio netto trasferito alla beneficiaria.

---

<sup>36</sup> CAPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI, *op. cit.*, pagg. 1693 – 1695.

<sup>37</sup> POTITO L., *op. cit.*, pag. 230.

- Le perdite trasferite dalla scissa ad una società di nuova costituzione sono liberamente riportabili senza applicazione dei limiti previsti dal co. 10 dell'art. 173 del TUIR.

L'attribuzione delle perdite della scissa alle società partecipanti all'operazione avviene sulla base di un criterio proporzionale, ossia in proporzione alla quota di patrimonio netto contabile attribuita a ciascuna beneficiaria (in caso di scissione totale), oppure in proporzione alla quota di patrimonio netto contabile attribuita a ciascuna beneficiaria e a quella rimasta alla scissa (in caso di scissione parziale).<sup>38</sup>

#### 1.4 – IL CONFERIMENTO

Il conferimento è un'operazione che prevede il trasferimento di un'azienda o di un ramo d'azienda dal soggetto conferente al soggetto conferitario. A fronte di tale trasferimento il conferente riceve una partecipazione nel capitale sociale della società conferitaria. Il conferente può essere una società oppure un'impresa individuale, al contrario del soggetto conferitario che deve essere necessariamente un soggetto di forma societaria. "L'operazione a volte viene definita scorporo (o conferimento per scorporo), laddove si vuole porre l'enfasi sul distacco di un complesso aziendale da uno di maggiori dimensioni.

Nella prassi vengono, invece, utilizzate le espressioni apporto o concentrazione quando si intende spostare l'attenzione su cosa riceve il destinatario. Il conferimento per scorporo è uno strumento di riorganizzazione aziendale e si realizza in genere con una conferitaria di nuova costituzione, mentre il conferimento per apporto o concentrazione è uno strumento di aggregazione aziendale volto a costruire sistemi aziendali di maggiori dimensioni, in cui la conferitaria è solitamente preesistente."<sup>39</sup>

Pertanto, a seguito del conferimento dell'azienda o di un suo ramo il soggetto conferente non riceve una somma di denaro, ma bensì una partecipazione nella conferitaria che può essere totalitaria, se la conferitaria è di nuova costituzione, o non totalitaria, se la conferitaria è preesistente. Vi è poi il caso del conferimento di

---

<sup>38</sup> CAPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI, *op. cit.*, pagg. 1696-1697; AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare 9 marzo 2010, n. 9/E.

<sup>39</sup> MANCIN M., *op. cit.*, pag. 293.



partecipazioni; quindi oggetto del conferimento non è un'azienda o un suo ramo ma, bensì, partecipazioni nel capitale sociale. Anche in questo caso il conferente partecipazioni riceve come corrispettivo una quota di proprietà del soggetto conferente.

Rispetto alla cessione d'azienda, il conferimento si differenzia per il corrispettivo che, in caso di cessione, consiste in una somma di denaro o altri beni, mentre, in caso di conferimento, consiste nelle azioni o quote emesse dalla società conferitaria. L'oggetto del trasferimento, invece, è il medesimo, ossia l'azienda o un suo ramo. Rispetto alla scissione, nel conferimento la società conferente sostituisce l'azienda o il ramo d'azienda conferito con una partecipazione nella conferitaria, invece nella scissione la società scissa, a seguito della riduzione del proprio patrimonio, non riceve alcuna contropartita in quanto saranno i soci della scissa a ricevere le azioni o quote della beneficiaria.

Ancora rispetto alla scissione, nella quale la società scissa si estingue in caso di scissione totale con trasferimento dell'intero patrimonio, la società conferente non si estingue a seguito del conferimento dell'intero complesso aziendale. Rispetto alla fusione, il conferimento risulta un'operazione più flessibile in quanto prevede la possibilità di trasferire anche solo parte del complesso aziendale e non obbligatoriamente l'intera azienda. Ancora rispetto alla fusione, il soggetto conferente non si estingue al contrario di quanto accade alle società fuse.

Dal punto di vista civilistico tale istituto non risulta specificatamente disciplinato, ma sono ritenute applicabili le disposizioni previste per i conferimenti di beni in natura e crediti, e più precisamente quella prevista all'art. 2342 e ss. in riguardo alle società per azioni, all'art. 2464 e ss. in riguardo alle società a responsabilità limitata e all'art. 2557 e ss. in riguardo alla cessione d'azienda. Dal punto di vista fiscale, la disciplina dei conferimenti d'azienda o di ramo d'azienda è disciplinata all'art. 176 del TUIR.<sup>40</sup>

Alcune delle ragioni economiche che possono indurre ad effettuare un'operazione di conferimento di azienda o di ramo di azienda riguardano:

- la necessità di realizzare una concentrazione aziendale qualora all'interno del mercato ci sia una concorrenza tale da richiedere attori economici di grandi dimensioni e migliorare, di conseguenza, la posizione competitiva;
- la necessità di ottimizzare le imprese di grandi dimensioni dal punto di vista organizzativo e produttivo;

---

<sup>40</sup> POTITO L., *op. cit.*, pagg. 175-176; MANCIN M., *op. cit.*, pagg. 294-295.

- la necessità di perseguire sinergie tramite la condivisione di risorse;
- la possibilità di conseguire strategie di integrazione verticale a monte e/o a valle e strategie di diversificazione aziendale;
- la possibilità di ristrutturare l'impresa dal punto di vista finanziario, con l'eventuale conseguente incremento della capacità di credito. Il soggetto conferente potrebbe cedere una parte della partecipazione ricevuta dalla conferitaria e destinare il ricavato per effettuare nuovi investimenti, i quali potrebbero diventare oggetto di nuovi conferimenti. Pertanto, con tale operato il soggetto conferente arriverebbe a controllare più soggetti senza impegnare eccessiva liquidità.<sup>41</sup>

La procedura prevista per il conferimento varia a seconda della forma societaria della conferitaria ed a seconda che la conferitaria sia di nuova costituzione oppure preesistente.

Se la conferitaria è una società di persone il procedimento di conferimento prevede la stipula dell'atto di conferimento che deve essere redatto in forma scritta da un notaio e depositato presso il Registro delle imprese entro 30 giorni. Non vi è la necessità di far intervenire un perito esterno che stimi il valore di quanto conferito; detta valutazione viene stabilita tra le parti coinvolte nell'operazione. In caso di disaccordo, i soci valuteranno la possibilità di far intervenire l'esperto esterno per la stima.<sup>42</sup>

Se la conferitaria è una società di capitali di nuova costituzione il procedimento di conferimento consta delle seguenti fasi:

- la società conferente delibera sul conferimento d'azienda;
- se la conferitaria è una S.p.a., la società conferente fa istanza al tribunale competente al fine di nominare il perito esterno, il tribunale procede alla nomina di quest'ultimo (se la conferitaria è una s.r.l. il perito esterno viene nominato dalle parti coinvolte nell'operazione);
- l'esperto redige la perizia giurata che rappresenta il valore economico dell'azienda o del ramo apportato e "la cui funzione consiste nello stabilire il limite massimo attribuibile all'aumento di capitale sociale e dell'eventuale riserva sovrapprezzo della società conferitaria";

---

<sup>41</sup> MANCIN M., *op. cit.*, pagg. 295-299.

<sup>42</sup> ANDREATTA M. – ZAMPICCOLI M., *Operazioni straordinarie – il punto sul conferimento d'azienda*, in Guida alla Contabilità & Bilancio, 2005, n. 23, p. 48.

- viene stipulato l'atto costitutivo della società che deve essere depositato entro 20 giorni presso il Registro delle imprese e l'atto di conferimento;
- gli amministratori della conferitaria procedono a controllare le valutazioni effettuate dall'esperto, entro 180 giorni dal conferimento.<sup>43</sup>

Se la società conferitaria è una società di capitali preesistente il procedimento di conferimento consta delle seguenti fasi:

- la società conferente delibera sul conferimento d'azienda,
- se la conferitaria è una S.p.a. la conferente fa istanza al tribunale competente per la nomina del perito esterno e il tribunale nomina l'esperto (se la conferitaria è una S.r.l. il perito viene, invece, nominato dalle parti),
- il perito redige la perizia giurata che ha la stessa funzione descritta in precedenza per il caso di società di capitali conferitaria di nuova costituzione,
- viene poi redatta da parte degli amministratori della conferitaria una relazione contenente le motivazioni a sostegno dell'operazione di conferimento e i criteri impiegati per determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, quest'ultimo deve ottenere parere di congruità da parte del collegio sindacale,
- i soci della conferitaria deliberano l'aumento di capitale sociale,
- viene stipulato l'atto di conferimento che, unitamente alla delibera di aumento del capitale sociale, deve essere iscritto presso il Registro delle imprese,
- entro 180 giorni dal conferimento gli amministratori della conferitaria procedono a controllare le valutazioni effettuate dall'esperto.<sup>44</sup>

Gli effetti giuridici dell'operazione di conferimento, per le società di capitali, decorrono dalla data in cui viene iscritto l'atto costitutivo nel registro delle imprese nel

---

<sup>43</sup> Inoltre il co. 4 dell'art. 2343 c.c. prevede che "se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci". MANCIN M., *op. cit.*, pagg. 299-301. MAZZAFERRO V. – TENTONI A., *Operazioni straordinarie concatenate*, in Guida alla Contabilità & Bilancio/Il Sole 24 Ore, 2016, n. 12, pag. 58.

<sup>44</sup> MANCIN M., *op. cit.*, pagg. 301-302.

caso in cui la conferitaria sia di nuova costituzione, oppure dalla data in cui viene deliberato l'aumento di capitale sociale nel caso in cui la conferitaria sia preesistente. Per le società di persone, invece, gli effetti giuridici decorrono dalla data in cui viene stipulato l'atto di conferimento.<sup>45</sup>

Dal punto di vista contabile, l'esperto al fine di redigere la perizia necessita della situazione patrimoniale dell'azienda o del ramo d'azienda oggetto di conferimento alla data in cui effettua la valutazione. Per ottenere tale situazione patrimoniale aggiornata la società conferente deve operare le scritture di integrazione e assestamento riguardanti il patrimonio conferito.

In particolare il conferente deve rilevare gli ammortamenti e le eventuali svalutazioni dei cespiti oggetto di trasferimento, i ratei e i risconti attivi e passivi al fine di rilevare la competenza di costi e ricavi afferenti l'azienda conferita, la quota di TFR relativa al periodo tra l'inizio dell'esercizio e la data di conferimento relativamente ai dipendenti trasferiti, le fatture da emettere e da ricevere, le rimanenze di magazzino dell'azienda conferita e l'aggiornamento del fondo svalutazione crediti relativi all'azienda oggetto di conferimento.

Una volta rilevate le scritture di integrazione e assestamento viene determinato il valore contabile netto dell'azienda conferita che rappresenta il punto di partenza dell'attività estimale del perito. Il valore determinato dal perito differisce dal valore contabile netto portando all'emersione, in capo al conferente, di una plusvalenza o una minusvalenza a seconda che il valore stimato nella perizia sia, rispettivamente, superiore o inferiore al valore contabile netto dell'azienda conferita. Dopo la rilevazione delle scritture di integrazione e assestamento occorre chiudere i valori contabili di quanto trasferito, pertanto si procederà ad iscrivere in "dare" le passività ed in "avere" le attività. Parallelamente si procede ad iscrivere la partecipazione nella società conferitaria il cui valore coinciderà con quello della perizia.<sup>46</sup>

Nella realtà è molto ricorrente il caso in cui la perizia ha una data di riferimento anteriore rispetto a quella di efficacia del conferimento. In questo caso, nell'intervallo di

---

<sup>45</sup> "Le parti hanno anche piena facoltà di postdatare gli effetti traslativi del conferimento, mentre non è ammessa l'ipotesi di retrodatazione degli effetti giuridici. La posticipazione dell'efficacia giuridica produce anche un differimento degli effetti contabili." MANCIN M., *op. cit.*, pag. 305.

<sup>46</sup> FORNACIARI L., *op. cit.*, pagg. 62 – 64. "Nel caso in cui la data di riferimento della perizia non coincida con quella di chiusura del bilancio del conferente, è opportuno procedere a tali scritture di assestamento solamente in via extra-contabile, per registrarle in contabilità in seguito, ossia alla data di efficacia del conferimento che rappresenta l'effettivo momento di trasferimento degli elementi patrimoniali dal conferente alla conferitaria." MANCIN M., *op. cit.*, pag. 309.

tempo che intercorre tra le due date il valore del patrimonio netto oggetto di conferimento potrebbe subire delle variazioni ed è compito degli amministratori della conferente rideterminarne il valore alla data di efficacia del conferimento. Se il valore rideterminato differisce dal valore di perizia è necessario operare dei conguagli in denaro. Nello specifico se il valore di perizia è inferiore al valore rideterminato, la conferitaria dovrà pagare un conguaglio in denaro al fine di coprire la parte di conferimento superiore all'aumento di capitale deliberato. Se, invece, il valore di perizia è superiore al valore rideterminato è la società conferente a dover pagare il conguaglio in denaro.<sup>47</sup>

Di contro la conferitaria, a seguito del conferimento, rileverà gli elementi attivi e passivi trasferiti dalla conferente e il corrispondente aumento di capitale sociale che deriva dal valore del capitale economico risultante dalla perizia.<sup>48</sup>

Nel caso in cui il valore di perizia sia superiore al patrimonio netto trasferito, la società conferitaria iscriverà ad avviamento il valore non allocabile alle attività. Invece, nel caso in cui il valore di perizia sia inferiore al patrimonio netto trasferito, la società conferitaria imputerà la differenza negativa ad un fondo rischi ed oneri a titolo di avviamento negativo (badwill).

Dal punto di vista fiscale, per l'operazione di conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, così come per la fusione e la scissione, opera il regime di neutralità fiscale come sancito dall'art. 176 del TUIR. In base a tale regime la società conferitaria deve riconoscere agli elementi attivi e passivi ricevuti gli stessi valori fiscali ante conferimento, la società conferente attribuisce alla partecipazione ricevuta lo stesso valore fiscale riconosciuto al patrimonio trasferito, ed infine occorre predisporre un prospetto di riconciliazione, in sede di dichiarazione fiscale, dal quale si evincano i valori di bilancio ed i relativi valori fiscali riconosciuti. Pertanto, il conferimento d'azienda non porta a realizzo di plusvalenze e minusvalenze in quanto è effettuata in regime di neutralità fiscale.<sup>49</sup>

Qualora in un momento successivo all'operazione di conferimento, il soggetto conferente, che iscrive nel proprio bilancio la partecipazione nella conferitaria, provveda

---

<sup>47</sup> FORNACIARI L., *op. cit.*, pag. 64.

<sup>48</sup> Inoltre, "tra la data di riferimento della perizia e quella di efficacia del conferimento è probabile che siano intervenuti dei cambiamenti sia qualitativi che quantitativi del patrimonio aziendale oggetto di conferimento. Considerato che la società conferitaria ha deliberato l'aumento di capitale sulla base del valore di perizia, le eventuali differenze andranno regolate mediante dei conguagli in denaro tra le parti contraenti. In particolare, se il valore conferito risulta superiore all'importo definito nella perizia (o comunque dell'aumento di capitale), il conferente vanta un credito nei confronti della conferitaria; viceversa, se il valore conferito è inferiore all'aumento di capitale, il conferente deve immediatamente integrare in denaro la differenza al fine di liberare l'aumento di capitale." MANCIN M., *op. cit.*, pag. 310.

<sup>49</sup> MANCIN M., *op. cit.*, pag. 311; CAPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI, *op. cit.*, pagg. 1738-1740.

a cedere detta partecipazione, si dovrà calcolare l'eventuale plusvalenza o minusvalenza. Tale plusvalenza o minusvalenza deriva dal confronto tra prezzo di cessione e valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ceduta. Se, invece, è il conferitario che cede l'azienda ricevuta, la plusvalenza o la minusvalenza verrà determinata sulla base dei valori fiscalmente riconosciuti in capo al soggetto conferente.<sup>50</sup>

L'art. 176 del TUIR al co. 2-ter prevede, tuttavia, la possibilità di optare per il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori imputati agli elementi attivi dell'azienda conferita. In tal modo tali maggiori valori possono essere riconosciuti anche ai fini fiscali, e non solo ai fini civilistici con conseguente risparmio d'imposta grazie alla possibilità di dedurre maggiori ammortamenti.<sup>51</sup>

## 1.5 – LE AGGREGAZIONI AZIENDALI SECONDO GLI IFRS

Sul piano internazionale la disciplina è regolata dall'IFRS 3 che non fa un esplicito richiamo alle operazioni straordinarie ma bensì alle aggregazioni aziendali (*business combination*). Secondo i principi contabili internazionali un'aggregazione aziendale è un'operazione tramite la quale un soggetto acquisisce il controllo di un'azienda o di un suo ramo e le entità che si aggregano devono essere indipendenti tra di loro.

Al fine di determinare l'ambito di applicazione dell'IFRS 3 le attività nette acquisite dal soggetto che ottiene il controllo devono rientrare nella definizione di business stabilita dal principio contabile internazionale in esame. Secondo il principio in esame un business è caratterizzato almeno da un fattore produttivo (input) e un processo sostanziale che, attraverso una loro combinazione, sono finalizzati a creare un output.

Pertanto, una business combination deve avere ad oggetto un complesso aziendale in funzionamento. Esulano dall'ambito di applicazione della disciplina dell'IFRS 3 le aggregazioni finalizzate ad istituire una joint venture, le aggregazioni tra società sotto comune controllo, le aggregazioni tra entità mutualistiche e le aggregazioni tra imprese

---

<sup>50</sup> CAPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI, *op. cit.*, pagg. 1738-1739.

<sup>51</sup> Tuttavia, "...l'applicazione dell'imposta sostitutiva è finalizzata ad ottenere il riconoscimento fiscale dei valori civilistici, ma non a tramutare la natura dell'operazione da neutrale in realizzativa." CAPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI, *op. cit.*, pag. 1741.

finalizzate esclusivamente ad istituire un'entità amministrativa che non ha il controllo delle attività sottostanti.<sup>52</sup>

Nel caso in cui l'acquisto si configura come una semplice compravendita di un insieme di attività e passività che non configurano un business, il soggetto acquirente non può applicare il principio contabile internazionale IFRS 3 in quanto l'operazione non configura un'aggregazione aziendale. In tal caso gli elementi patrimoniali acquisiti verranno imputati in bilancio sulla base del fair value determinato alla data di acquisto e non si potrà rilevare alcun avviamento in quanto i soggetti non operano un'aggregazione aziendale.<sup>53</sup>

Dal punto di vista contabile il principio in esame contempla come unico criterio di contabilizzazione dell'operazione il metodo dell'acquisizione. In base a tale metodo, il soggetto acquirente rileva all'interno del proprio bilancio:

- le attività e le passività oggetto di trasferimento ai rispettivi *fair value*;
- le attività e le passività non trasferite (*non controlling interest*), che confluiscono all'interno del patrimonio netto di terzi, ai rispettivi *fair value*.
- La differenza tra il costo sostenuto dall'acquirente, "incrementato del valore dei *non controlling interest* e del *fair value* dell'eventuale quota precedentemente detenuta nel business" ed il valore delle attività nette acquisite. Se tale differenza è positiva il soggetto acquirente rileverà una posta nell'attivo patrimoniale a titolo di avviamento; qualora, invece, la differenza risultasse negativa vorrà dire che il soggetto acquirente ha acquisito il business ad un prezzo favorevole e, pertanto, rileverà un'utile, oppure che sono previsti costi di ristrutturazione e, pertanto, rileverà una passività a titolo di avviamento negativo.

L'eventuale avviamento contabilizzato dalla società acquirente non è soggetto ad ammortamento ma sarà sottoposto ad *impairment test* almeno con cadenza annuale. L'*impairment test* è volto a verificare una eventuale riduzione di valore di un'attività

---

<sup>52</sup> RICCOMAGNO F., *Bilancio consolidato e aggregazioni – Aggregazioni d'impresa – IFRS 3 – Business combination e metodologia di contabilizzazione*, in Guida ai Principi Contabili Internazionali, anno 2005, n. 5, pag. 10; CALIGIORE F., *IFRS 3 "Aggregazioni aziendali", la nuova definizione di business*, in Guida alla Contabilità & Bilancio, anno 2020, n. 10, pagg. 6-11.

<sup>53</sup> FORNACIARI L., *op. cit.*, pag. 230.

iscritta in bilancio e, in caso affermativo, la società deve procedere a stimare il valore recuperabile di detta attività e rilevare la svalutazione a conto economico.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> CALIGIORE F., *op. cit.*; MANCIN M., *op. cit.*, pagg. 63-65; IAS 36, Riduzione di valore delle attività.



## **CAPITOLO SECONDO**

### **IL BONUS AGGREGAZIONI DEL DECRETO CRESCITA**



## 2.1 – AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO

L'ambito oggettivo dell'agevolazione fiscale introdotta con l'art. 11 del D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita), consistente nel riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori contabili imputati all'avviamento ed ai beni strumentali materiali ed immateriali a seguito dell'aggregazione aziendale, riguarda il compimento delle operazioni di aggregazione aziendale effettuate tramite fusione, scissione o conferimento d'azienda ex art. 176 del TUIR. La disciplina prevede che le operazioni agevolabili siano quelle effettuate esclusivamente nella finestra temporale tra il 1° maggio 2019 ed il 31 dicembre 2021.<sup>55</sup>

Al fine di individuare il momento in cui l'operazione si considera effettuata occorre considerare la data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione. In particolare:

- nel caso di fusione farà fede la data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese da parte della società risultante dalla fusione o incorporante, salvo il caso in cui l'atto preveda una data di efficacia successiva;
- nel caso di scissione farà fede la data di iscrizione dell'atto di scissione nel registro delle imprese da parte della società beneficiaria, salvo il caso in cui l'atto preveda una data di efficacia successiva;
- nel caso di conferimento farà fede la data in cui la delibera di aumento di capitale sociale viene iscritta nel registro delle imprese, salvo il caso in cui la delibera preveda una data di efficacia successiva.

Da quanto appena esposto si evince che è consentito postdatare l'efficacia giuridica dell'operazione ad una data successiva dalla quale decorrono gli effetti della stessa; mentre, eventuali retrodatazioni degli effetti fiscali e contabili non sono rilevanti.<sup>56</sup>

I maggiori valori contabili oggetto dell'agevolazione sono quelli che la società risultante dall'aggregazione aziendale imputa in bilancio a titolo di avviamento e/o ad incremento del valore contabile dei beni strumentali materiali ed immateriali. La norma, pertanto, esclude dall'agevolazione i maggiori valori contabili eventualmente imputati ad

---

<sup>55</sup> La finestra temporale di riferimento è stata modificata dall'art. 1, comma 71, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022). Precedentemente il termine era fissato al 31 dicembre 2022. ZANETTI E., *op. cit.*, pagg. 238 ss.

<sup>56</sup> DAMASI R., *Riproposizione del bonus aggregazioni: provvedimento apprezzabile anche se non privo di contraddizioni*, in *Fisco*, anno 2019, 31, 3016; ALBANO G., *op. cit.*, in *Fisco*, anno 2019, 20, 1915; AVITABILE R. – CIANI F., *Le novità del "decreto crescita": il ritorno del c.d. "bonus aggregazioni"*, in *Bollettino tributario d'informazioni*, anno 2019, volume 86, fascicolo 8, pagg. 574-576.

incremento del valore del magazzino e/o delle partecipazioni. Possono essere, invece, oggetto di agevolazione, ai sensi della normativa in esame, i beni strumentali materiali ed immateriali che non sono esposti in bilancio in quanto mai iscritti o completamente ammortizzati (ad esempio il marchio e/o l'avviamento generati internamente).

Le attività a cui attribuire il maggior valore sono quelle che figurano nella relazione dell'organo amministrativo o degli esperti, oppure quelle che figurano dall'eventuale perizia di stima. La norma, inoltre, fa riferimento alla strumentalità dei beni agevolabili. È il caso di segnalare, a titolo di esempio, la Risoluzione n. 388/E del 20.12.2007 dell'Agenzia delle Entrate con la quale l'Amministrazione Finanziaria ha disconosciuto l'agevolazione ad un terreno edificabile in quanto privo del requisito di strumentalità.<sup>57</sup>

I soggetti destinatari dell'agevolazione, riguardante l'affrancamento gratuito dei maggiori valori contabili iscritti in bilancio dal soggetto risultante dall'aggregazione, sono quelli previsti dall'articolo 73, co. 1, lett. a), del TUIR, ossia le società di capitali residenti e soggette ad IRES. In particolare trattasi delle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, di mutua assicurazione, società europee e cooperative europee residenti nel territorio dello stato.

La limitazione della portata applicativa della norma agevolativa ai soli soggetti previsti dall'art. 73, co. 1, lett. a), del TUIR porta ad escludere dal riconoscimento dell'agevolazione i soggetti non residenti nel territorio dello Stato e non costituiti nella forma di società di capitali. Per quanto riguarda i conferimenti d'azienda fiscalmente neutrali, la norma agevolativa precisa che il beneficiario dell'agevolazione deve essere un soggetto conferitario tra quelli previsti dall'art. 73, co. 1, lett. a), del TUIR, ovvero società di capitali residenti.

Dal momento che nei conferimenti d'azienda neutrali il soggetto conferitario può essere anche un soggetto previsto dall'art. 73, co. 1, lett. b), del TUIR, ovvero ente pubblico o privato residente che esercita un'attività commerciale in modo esclusivo o principale, si deduce che sono esclusi dall'agevolazione fiscale anche gli enti commerciali residenti. Quanto appena detto vale per il soggetto avente causa, ossia la società risultante dalla fusione o incorporante, la società beneficiaria della scissione e la conferitaria.<sup>58</sup>

Per quanto riguarda il soggetto dante causa, invece, non è previsto alcun vincolo sulla sua forma giuridica. Pertanto, possono partecipare all'operazione di aggregazione

---

<sup>57</sup> AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione n. 388/E del 20.12.2007; ALBANO G., *op. cit.*, in Fisco, anno 2019, 20, 1915; ZANETTI E., *op. cit.*, pagg. 238 ss.; CAPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI, *op. cit.*, pag. 1633.

<sup>58</sup> DAMASI R., *op. cit.*

aziendale, in qualità di danti causa (ovvero soggetti incorporati, fusi o scissi), anche società non rientranti tra quelle previste dall'art. 73, co. 1, lett. a), del TUIR, quali ad esempio società di persone, enti commerciali e, nel caso di conferimento, imprese individuali, e possono essere anche società non residenti nel territorio dello Stato. Come già sopra esposto, l'unica condizione è che il soggetto avente causa, ossia il soggetto che riceve gli *assets* oggetto di rivalutazione in esenzione d'imposta, sia una società di capitali residente.

Per quanto riguarda i soggetti non residenti, per il loro ingresso in Italia, non è comunque applicabile l'agevolazione in esame in quanto soggiacciono alla disposizione prevista all'art. 166-bis del TUIR. In particolare, al loro ingresso in Italia, il patrimonio del soggetto incorporato, scisso o conferente viene comunque rivalutato al suo valore di mercato. Quest'ultimo viene determinato sulla base delle condizioni e dei prezzi di libera concorrenza.<sup>59</sup>

Quanto detto è confermato anche dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 360/E del 10 dicembre 2007 con la quale viene chiarito che per fruire dell'agevolazione è indispensabile indicare la natura giuridica della società avente causa che deve presentarsi nella forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa o di mutua assicurazione.

Inoltre, la conferma che anche le imprese individuali possono partecipare all'operazione di aggregazione è data dalla risoluzione n. 300/E del 18 ottobre 2007 con la quale l'Amministrazione Finanziaria ha dato parere favorevole ad un'operazione di conferimento d'azienda di due imprese individuali in una società a responsabilità limitata di nuova costituzione. Infatti "la società conferitaria di nuova costituzione rispetta quanto richiesto dalla norma, dal momento che la stessa sarà costituita sotto la forma giuridica di società a responsabilità limitata e, dunque, rientra tra i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del Tuir".<sup>60</sup>

Tale previsione è condivisibile dal momento che l'obiettivo di tale agevolazione è quello di favorire la crescita dimensionale dei soggetti operanti sul mercato. Pertanto, non

---

<sup>59</sup> "In una prospettiva critica, e nel pieno rispetto della c.d. libertà di stabilimento, la norma avrebbe potuto attenzionare le stabili organizzazioni in Italia di società non residenti che, rientrando fra i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), come tali non possono fruire della citata agevolazione." DAMASI R., *op. cit.*; VIOTTO A., *op. cit.*, in Rassegna tributaria, anno 2010, volume 53, fascicolo 2, pagg. 469-490; AVITABILE R. – CIANI F., *op. cit.*

<sup>60</sup> AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione n. 360/E del 10.12.2007, pag. 5; AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione n. 300/E del 18.10.2007, pagg. 5-6.

ci sono motivazioni per porre dei vincoli riguardanti la forma giuridica dei soggetti partecipanti all'operazione di aggregazione aziendale.

Inoltre, ai fini del riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori contabili non sono previsti vincoli dimensionali per le società partecipanti all'operazione di aggregazione. Rientrano, pertanto, nel regime di affrancamento gratuito sia le società di piccole e medie dimensioni che le società di grandi dimensioni.<sup>61</sup>

## 2.2 – PRESUPPOSTI DEL BENEFICIO

Affinché l'incentivo di cui trattasi possa essere fruito dai soggetti partecipanti all'aggregazione aziendale, le condizioni che devono essere verificate per i due anni precedenti l'operazione sono le seguenti:

### 1 - Condizione di operatività.

L'incentivo consistente nel riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili, di cui all'art. 11 del DL 34/2019 prevede, come condizione per l'accesso al beneficio, l'operatività delle imprese che partecipano all'aggregazione aziendale. In altre parole, le imprese che intendono beneficiare di tale incentivo devono essere operative sia nel momento in cui pongono in essere l'operazione di aggregazione aziendale sia nel corso dei due anni precedenti l'operazione medesima.

La norma si riferisce alle imprese che partecipano all'operazione che devono essere esistenti e operative da almeno due anni. Al contrario, la società che risulta dall'aggregazione, ossia la società incorporante o risultante dalla fusione, la società beneficiaria e la società conferitaria, possono anche essere neocostituite. Tuttavia, al fine di essere coerenti con gli scopi aggregativi della norma, nei casi di scissione o conferimento d'azienda, nelle quali l'avente causa è una società neocostituita, vi devono essere due o più soggetti danti causa che realizzano l'operazione di scissione o conferimento. Invece, nel caso di un solo soggetto dante causa l'effetto che si verrebbe a creare non configurerebbe un'effettiva crescita dimensionale delle imprese coinvolte.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> ALBANO G., *op. cit.*, in Fisco, anno 2019, 20, 1915; VIOTTO A., *op. cit.*, in Rassegna tributaria, anno 2010, volume 53, fascicolo 2, pag. 476.

<sup>62</sup> CAPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI, *op. cit.*, pag. 1632; ALBANO G., *op. cit.*, in Fisco, anno 2019, 20, 1915.

Il biennio preso a riferimento decorre dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda, non tenendo conto di eventuali retrodatazioni degli effetti contabili e fiscali. La norma non dà importanza alla mera esistenza dell'impresa ma alla sua operatività nei due anni precedenti, escludendo pertanto dall'agevolazione tutte quelle imprese che sono state costituite da meno di due anni e quelle che, anche se esistenti da due o più anni, in sostanza non hanno mai svolto un'effettiva attività commerciale.<sup>63</sup>

Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti con la risoluzione n. 115/E del 28 marzo 2008 nella quale ha negato l'operatività al soggetto conferitario in quanto nei bilanci dei due anni precedenti presentava perdite di esercizio che hanno eroso il patrimonio netto contabile. Secondo l'Agenzia, tale fenomeno determina una carenza di consistenza patrimoniale del soggetto conferitario e di conseguenza l'impossibilità di attuare una crescita dimensionale che le norme agevolative intendono realizzare.<sup>64</sup>

Al fine di determinare l'operatività delle imprese partecipanti alla fusione, scissione o conferimento d'azienda si può prendere a riferimento il concetto di operatività previsto dall'art. 30, Legge n. 724/1994 che disciplina le cosiddette società di comodo. In particolare, se l'impresa supera il test di operatività, ossia raggiunge determinati limiti imposti dal citato articolo, si può considerare operativa. Invece, nel caso di mancato raggiungimento di tali limiti non si può escludere l'operatività ai fini dell'agevolazione "sia perché la presunzione relativa di non operatività prevista dalla legge è testualmente limitata agli effetti della legge medesima e sia perché anche imprese che si collocano al di sotto dei limiti legali, parametrati ai ricavi, possono essere nella condizione di raggiungere il livello di vitalità richiesto ai fini dell'agevolazione".<sup>65</sup>

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 57 del 06.03.2009 ha evidenziato che, anche se le imprese superano il test di operatività previsto per le cosiddette società di comodo, è necessario che le imprese svolgano un'effettiva attività commerciale, siano pertanto complessi aziendali funzionanti e non meri aggregati patrimoniali. Infatti nella citata risoluzione n. 57/2009 l'accesso al bonus aggregazioni non è stato riconosciuto a due società, indipendenti tra di loro e che esistevano da più di due anni, in quanto una società di mera gestione immobiliare che possedeva un

---

<sup>63</sup> DAMASI R., *op. cit.*

<sup>64</sup> AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione n. 115/E del 28.03.2008.

<sup>65</sup> VIOTTO A., *op. cit.*, in *Rassegna tributaria*, anno 2010, volume 53, fascicolo 2, pagg. 477-478.

patrimonio costituito esclusivamente da una pluralità di beni immobili che locava a terzi, ed una società di costruzione immobiliare che si avvaleva esclusivamente dell'appalto a terzi per svolgere la sua attività, pertanto non era dotata di un'organizzazione di mezzi atta a configurarla un complesso aziendale funzionante.<sup>66</sup>

Merita uno spunto di riflessione il caso delle società di gestione la cui attività si limita alla detenzione di immobili e la relativa percezione dei canoni. A tali società è stato riconosciuto il requisito di operatività dall'Amministrazione Finanziaria in quanto trattasi di società che svolgono un'attività di detenzione di beni al fine di percepire altri beni. Una considerazione opposta si può evidenziare nel caso in cui siano i soci a fruire dei beni detenuti dalla società di gestione. In tal caso la società non può essere considerata operativa in quanto costituita esclusivamente per consentire il godimento di tali beni a favore dei soci.<sup>67</sup>

## 2 – Condizione di terzietà.

L'agevolazione prevede che “alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti, le società che partecipano all'aggregazione aziendale non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile”.<sup>68</sup>

Giova specificare che il concetto di gruppo societario non è specificamente definito in nessuna branca dell'ordinamento. Tuttavia, nel diritto commerciale definisce il gruppo societario come quella pluralità di soggetti, tra loro giuridicamente autonomi, che sono assoggettati ad un unico soggetto economico che svolge, pertanto, un'attività di direzione e coordinamento. Il legislatore, pertanto, affronta l'argomento collegandolo ai concetti di controllo e collegamento tant'è che spesso si afferma che in un gruppo societario vi è una società controllante e una pluralità di società controllate. Viceversa, il concetto di controllo è affrontato dall'art. 2359, comma 1, del codice civile, il quale recita: “Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea

---

<sup>66</sup> ZANETTI E., *op. cit.*, pagg. 233-235; CAPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI, *op. cit.*, pag. 1632.

<sup>67</sup> VIOTTO A., *op. cit.*, in *Rassegna tributaria*, anno 2010, volume 53, fascicolo 2, pagg. 480-481.

<sup>68</sup> ZANETTI E., *op. cit.*, pagg. 235.



ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.”<sup>69</sup>

In ambito tributario il termine “gruppo” è richiamato all’art. 117 del Tuir in tema di consolidato nazionale che rimanda, comunque, alla nozione di controllo prevista dall’art. 2359, n. 1) del codice civile. Quest’ultima norma, affinché ci sia controllo, presuppone la detenzione da parte della società controllante di una partecipazione, anche indiretta, al capitale della società controllata superiore al 50%. Pertanto, in tale impostazione, il gruppo presuppone un legame partecipativo tra le società facenti parte del gruppo stesso.

È altresì imposto dalla norma agevolativa che le imprese che intendono fruire del bonus non devono essere legate da un rapporto partecipativo superiore al 20% oppure controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1) del Codice Civile.

Per tali soggetti non è applicabile l’agevolazione di cui trattasi in quanto la finalità della norma agevolativa è quella di incentivare l’aggregazione tra imprese indipendenti. Il requisito di indipendenza, inoltre, deve essere rispettato sia nel momento in cui viene posta in essere l’operazione di aggregazione, sia nel corso dei due anni precedenti l’operazione.<sup>70</sup>

La norma agevolativa prevede, inoltre, altre due ipotesi di esclusione dal bonus aggregazioni. In particolare, le imprese che intendono fruire del beneficio fiscale non devono essere legate da un rapporto partecipativo superiore al 20% oppure controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1) del Codice Civile, ossia dal soggetto che detiene una partecipazione superiore al 50%.

Un esempio di controllo indiretto da parte dello stesso soggetto è il seguente: la società A controlla la società B, la quale a sua volta controlla C. In tale caso l’eventuale aggregazione tra B e C non risulta agevolabile in quanto B e C sono controllate dallo stesso soggetto. Con l’utilizzo del termine “soggetto” riferito al soggetto controllante, la norma ha voluto ricomprendere non solo le società ma anche altri tipi di soggetti comprese le persone fisiche.

---

<sup>69</sup> Art. 2359 del Codice Civile; VIOTTO A., *op. cit.*, in Rassegna tributaria, anno 2010, volume 53, fascicolo 2, pagg. 482-483.

<sup>70</sup> CAPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI, *op. cit.*, pag. 1632; VIOTTO A., *op. cit.*, in Rassegna tributaria, anno 2010, volume 53, fascicolo 2, pagg. 482-485.

Pertanto, sono escluse dal beneficio anche le aggregazioni nelle quali, per esempio, una società è controllata dal marito e l'altra dalla moglie. Tale esclusione, peraltro, è confermata dalla circolare 16/E/2007 che esclude l'agevolazione "anche nei casi in cui il controllo indiretto sia assicurato dalla medesima persona fisica ovvero da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela entro il terzo grado e affinità entro il secondo grado ai sensi dell'articolo 5, co. 5 del Tuir.<sup>71</sup>

Ai fini della disciplina del bonus aggregazioni, combinando la fattispecie dell'appartenenza al gruppo societario con le ipotesi di esclusione previste dalla norma si potrebbe dedurre che nei casi di influenza dominante e di controllo di fatto previsti dall'art. 2359, comma 1, n. 2) e 3) non si configura un gruppo societario. Tuttavia, tale deduzione risulta in contrasto con la ratio della disposizione di incentivare l'aggregazione di imprese tra loro indipendenti, caratteristica non presente nei casi di influenza dominante o controllo di fatto.<sup>72</sup>

Al fine di risolvere tale problema interpretativo occorre associare la definizione di gruppo societario a quell'insieme di soggetti, anche formalmente autonomi, che sono accomunati dalla medesima logica di gestione aziendale, in quanto assoggettati ad un unico soggetto economico che svolge un'attività di direzione economica finalizzata a raggiungere un interesse sociale comune. È necessario, dunque, compiere un'indagine finalizzata a constatare l'autonomia o meno dei centri decisionali sulla base dei rapporti partecipativi, ma anche sulla base di rapporti derivanti da contratti di direzione e coordinamento, di patti parasociali, di associazione in partecipazione, etc. In sostanza, non avrebbe alcun senso concedere l'agevolazione fiscale a soggetti non autonomi in quanto risultano già aggregati.<sup>73</sup>

Un caso particolare nel quale l'Agenzia delle Entrate non ha concesso il bonus è quello prospettato con la risoluzione n. 468/E del 3 dicembre 2008. Trattasi di due aziende, che operano nel settore dell'escavazione e della lavorazione della pietra, le quali procedono ad effettuare un conferimento delle stesse in una nuova società a responsabilità limitata e, nello specifico, a costituire un consorzio. Nel caso di specie le due aziende sono proprietarie di due terreni confinanti utilizzati per lo sfruttamento delle cave. Inoltre, vi è un'unica autorizzazione per la "coltivazione" della pietra.

---

<sup>71</sup> AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare 21 marzo 2007, n. 16/E, pag. 13; VIOTTO A., *op. cit.*, in Rassegna tributaria, anno 2010, volume 53, fascicolo 2, pagg. 485-486.

<sup>72</sup> VIOTTO A., *op. cit.*, in Rassegna tributaria, anno 2010, volume 53, fascicolo 2, pagg. 485-486.

<sup>73</sup> ZANETTI E., *op. cit.*, pagg. 236; VIOTTO A., *op. cit.*, in Rassegna tributaria, anno 2010, volume 53, fascicolo 2, pagg. 486.

Dal punto di vista dei requisiti previsti dalla norma agevolativa le due aziende sembrerebbero rientrare nel campo di applicazione dell'agevolazione fiscale in quanto risultano operative da almeno due e svolgono un'effettiva attività commerciale, non sono legati da rapporti partecipativi, né fanno parte dello stesso gruppo societario. Tuttavia, l'istituzione di un consorzio formato dalle società partecipanti al conferimento come unici consorziati costituisce per il fisco una non indipendenza. Pertanto, il requisito della terzietà non risulta rispettato.<sup>74</sup>

### 2.3 – CARATTERISTICHE DEL BONUS AGGREGAZIONI.

L'art. 11, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. "Decreto Crescita") precisa che "si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro".

Al comma 2 stabilisce che "si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro".

L'allusione ai soli beni strumentali porta ad escludere la possibilità di affrancare i maggiori valori imputati alle poste del magazzino e/o delle partecipazioni, derivanti da disavanzo da concambio o maggior valore del conferimento. Inoltre, la circolare n. 16/E del 21 marzo 2007 prevede che le attività a cui attribuire il maggior valore devono essere quelle che risultano dalla relazione dell'organo amministrativo o degli esperti, oppure dall'eventuale perizia di stima.<sup>75</sup>

Pertanto la disciplina prevede, nel limite massimo di 5 milioni di euro, il riconoscimento fiscale gratuito (quindi senza il pagamento di un'imposta sostitutiva) dei maggiori valori contabili imputati in bilancio, a seguito dell'allocazione del disavanzo da

---

<sup>74</sup> LUCANO P.P., *Per il bonus aggregazioni l'indipendenza va controllata a 360°*, in [www.fiscooggi.it](http://www.fiscooggi.it), 3 dicembre 2008; AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione n. 468/E del 03 dicembre 2008.

<sup>75</sup> Art. 11 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34; ALBANO G., *op. cit.*, in *Fisco*, anno 2019, 20, 1915; DAMASI R., *op. cit.*, in *Fisco*, anno 2019, 31, 3016.

concambio, nel caso di fusione e scissione, nonché il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori iscritti in bilancio dalla società conferitaria, nel caso di conferimento d'azienda.

Si ricorda che il disavanzo da concambio corrisponde alla differenza tra l'aumento di capitale sociale deliberato dalla società incorporante o beneficiaria e il patrimonio netto della società incorporata o scissa e deriva da un'operazione straordinaria posta in essere tra soggetti indipendenti, che pertanto non sono legati da alcun rapporto partecipativo.

Dal disposto normativo si evince che il legislatore ha voluto escludere dall'ambito di riconoscimento dell'agevolazione i maggiori valori contabili imputati in bilancio a seguito dell'allocazione del disavanzo da annullamento.

La ratio di tale esclusione risiede nella volontà del legislatore di incentivare esclusivamente le operazioni di aggregazione aziendale effettuate tra soggetti indipendenti. Invece, nel caso del disavanzo da annullamento, i soggetti che partecipano all'operazione sono legati da un vincolo partecipativo, che a seguito dell'operazione di fusione o scissione viene annullata generando l'eventuale disavanzo. Pertanto, non vi è la possibilità di riconoscere fiscalmente i maggiori valori che scaturiscono dall'imputazione del disavanzo da annullamento.<sup>76</sup>

Il seguente esempio illustrerà gli effetti del beneficio fiscale in termini di risparmio d'imposta grazie a maggiori quote di ammortamento deducibili:

Si ipotizza che la società A incorpora la società B e, a seguito di tale incorporazione, risulta un disavanzo da concambio di €. 3.500.000. Inoltre, la società A post-fusione presenta un reddito imponibile IRES di €. 2.000.000 ed un valore della produzione netta, ai fini IRAP, di €. 3.500.000. L'aliquota IRES è del 24%, mentre l'aliquota IRAP è del 3,90%. In tal caso, in assenza dell'agevolazione consistente nel riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio la società A (incorporante) pagherebbe €. 616.500 di imposte complessive date da:  $(2.000.000 \times 24\%) + (3.500.000 \times 3,90\%)$ .

Ipotizzando:

- Allocazione del disavanzo da concambio ai cespiti;
- un ammortamento al 20%;
- il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori iscritti in bilancio.

---

<sup>76</sup> FABBRI F.P. – ZANARDI S., *Il bonus aggregazioni per le operazioni entro il 2022*, in Guida ai Controlli Fiscali, anno 2021, 3, pagg. 8-12; CAPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI, *op. cit.*, pag. 1630.

Su ottiene la seguente situazione:

Reddito imponibile ai fini IRES	€. 2.000.000
- Ammortamento cespiti rivalutati: € 3.500.000x20%	- €. 700.000
Reddito imponibile netto ai fini IRES	€. 1.300.000
<b>IRES dovuta (24%)</b>	<b>€. 312.000</b>
Reddito imponibile ai fini IRAP	€. 3.500.000
- Ammortamento cespiti rivalutati: € 3.500.000x20%	- €. 700.000
Reddito imponibile netto ai fini IRAP	€. 2.800.000
<b>IRAP dovuta (3,90%)</b>	<b>€. 109.200</b>
<b>Totale imposte (IRES+IRAP)</b>	<b>€. 421.200</b>
<b>Risparmio fiscale (616.500 - 421.200)</b>	<b>€. 195.300</b>

Se il disavanzo da concambio viene allocato a titolo di avviamento, con ammortamento in 18 anni si configura la seguente situazione:

Reddito imponibile ai fini IRES	€. 2.000.000
- Ammortamento avviamento: € 3.500.000/18	- €. 194.444
Reddito imponibile netto ai fini IRES	€. 1.805.556
<b>IRES dovuta (24%)</b>	<b>€. 433.333</b>
Reddito imponibile ai fini IRAP	€. 3.500.000
- Ammortamento avviamento: € 3.500.000/18	- €. 194.444
Reddito imponibile netto ai fini IRAP	€. 3.305.556
<b>IRAP dovuta (3,90%)</b>	<b>€. 128.917</b>
<b>Totale imposte (IRES+IRAP)</b>	<b>€. 562.250</b>
<b>Risparmio fiscale (616.500 - 562.250)</b>	<b>€. 54.250</b>

Dall'esempio numerico illustrato si deduce che il risparmio di imposta è maggiormente apprezzabile quanto più rapido è il periodo di ammortamento dei beni rivalutati.<sup>77</sup>

<sup>77</sup> FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *Agevolazioni fiscali per le aggregazioni aziendali realizzate mediante fusione, scissione e conferimento di azienda*, documento n. 4 del 14 febbraio 2007, pagg. 20-21.

Il limite massimo dell'agevolazione è fissato in 5 milioni di euro. Tuttavia, nel caso in cui il disavanzo da concambio ecceda tale limite il soggetto beneficiario dell'agevolazione ha la facoltà di decidere su quali beni determinati riconoscere il maggior valore, e per la parte restante procedere all'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 172, c. 10-bis e dall'art. 173, c. 15-bis del Tuir, i quali richiamano quella prevista al comma 2-ter dell'art. 176 del Tuir, al fine di affrancare i maggiori valori che eccedono il suddetto limite. Il beneficio fiscale consisterebbe nel risparmio d'imposta derivante dall'esonero dal pagamento dell'imposta sostitutiva del 12% (per un ammontare massimo di €. 600.000,00) prevista dall'art. 176, co. 2-ter, del Tuir.<sup>78</sup>

Il comma 2-ter dell'art. 176 del Tuir prevede la possibilità di affrancare, quindi riconoscere fiscalmente, i maggiori valori contabili iscritti tra le immobilizzazioni materiali, immateriali e a titolo di avviamento a seguito di un'operazione di conferimento d'azienda, fusione o scissione. Tale possibilità è subordinata al versamento, che deve avvenire in tre rate, di un'imposta sostitutiva calcolata sui maggiori valori contabili che la società conferitaria, l'incorporante o la beneficiaria della scissione intendono affrancare. La norma prevede degli scaglioni di maggiori valori e un'aliquota per ogni scaglione. In particolare:

- Un'aliquota del 12% per i maggiori valori fino a 5 milioni di euro;
- Un'aliquota del 14% per i maggiori valori compresi tra 5 milioni di euro e 10 milioni di euro;
- Un'aliquota del 16% per i maggiori valori oltre i 10 milioni di euro.

Nel caso del bonus aggregazioni l'aliquota da applicare ai valori eccedenti i 5 milioni di euro, che rimangono esclusi dal riconoscimento fiscale gratuito, è il 12%. Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva non si tiene conto dei maggiori valori contabili che hanno beneficiato dell'agevolazione fiscale di cui trattasi.<sup>79</sup>

In alternativa al regime di affrancamento appena illustrato vi è il cd. affrancamento speciale o derogatorio previsto dall'art. 15 del D.L. n. 185/2008, il quale prevede la possibilità di affrancare i maggiori valori contabili riferiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali a vita utile indefinita, nonché alle attività diverse

---

<sup>78</sup> FABBRI F.P. – ZANARDI S., *op. cit.*

<sup>79</sup> "In via esemplificativa, se il disavanzo da concambio imputato ad avviamento è pari ad otto milioni di euro, di cui cinque affrancati gratuitamente, sarà possibile affrancare i residui tre milioni attraverso il versamento dell'imposta sostitutiva con l'aliquota del 12%." ALBANO G., *op. cit.*, in *Fisco*, anno 2019, 20, 1915; Art. 176, co. 2-ter del Tuir; AVITABILE R. – CIANI F., *op. cit.*; CAPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI, *op. cit.*, pag. 1621.

da quelle indicate dall'art. 176, co. 2-ter del Tuir, ossia alle immobilizzazioni finanziarie e all'attivo circolante, compresi i crediti.

L'affrancamento dei maggiori valori riferiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali avviene tramite versamento, in unica soluzione, di un'imposta sostitutiva nella misura del 16%. Per quanto riguarda l'ammortamento "il maggiore valore iscritto sull'avviamento e sui marchi d'impresa (ex articolo 103 del Tuir e articoli 5, 6, 7 del D.Lgs. n. 446/1997) può essere dedotto ai fini fiscali in misura non superiore ad 1/5 del relativo ammontare (anziché 1/18 come ordinariamente previsto), a prescindere dalla relativa imputazione dello stesso in conto economico." Tale regime, pertanto, risulta più favorevole rispetto a quello ordinario in quanto quest'ultimo, anche se prevede aliquote d'imposta più basse, riconosce una deducibilità dei maggiori valori in 18 anni anziché in 5. Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali, a differenza di quanto accade per l'avviamento e i marchi, il maggior valore attribuito può essere dedotto solo per l'importo che è stato imputato a conto economico.

In tal caso, l'ammortamento civilistico si concluderà prima rispetto a quello fiscale, in quanto il primo risulta già imputato in bilancio nell'esercizio precedente a quello in cui l'affrancamento diventa efficace, e una volta ultimato l'ammortamento civilistico la residua quota deducibile di ammortamento può essere recuperata rilevando delle variazioni in diminuzione del reddito, in quanto nei precedenti esercizi è stato stanziato civilisticamente un maggior costo.<sup>80</sup>

L'affrancamento delle attività diverse da quelle indicate nell'art. 176, co. 2-ter del Tuir, come le immobilizzazioni finanziarie e l'attivo circolante, compresi i crediti avviene, in linea generale, applicando le aliquote ordinarie previste ai fini Irpef, Ires e Irap. Se, invece, l'affrancamento riguarda i crediti l'aliquota d'imposta sostitutiva da applicare è il 20%, il cui versamento deve avvenire in un'unica soluzione.<sup>81</sup>

L'introduzione della possibilità di riconoscere gratuitamente i maggiori valori contabili, che emergono a seguito di operazioni straordinarie, in capo al soggetto risultante dalla fusione, al beneficiario della scissione e al conferitario nel conferimento d'azienda, si sostanzia in una deroga, a favore del contribuente, al principio di neutralità fiscale su cui si basano le operazioni straordinarie. Di conseguenza, i soggetti che beneficiano di tale agevolazione avranno il diritto di dedurre maggiori ammortamenti a

---

<sup>80</sup> FERRANTI G., *Deduzione più rapida dei maggiori valori affrancati di avviamento e marchi*, in *Fisco*, 2015, 45, 4307; CAPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI, *op. cit.*, pagg. 1624 - 1628.

<sup>81</sup> CAPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI, *op. cit.*, pagg. 1628 - 1629.

conto economico e si vedranno riconosciuti maggiori valori in sede di determinazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze nel caso di cessione dei beni oggetto dell'affrancamento gratuito, una volta trascorso il periodo di sorveglianza di quattro periodi d'imposta.

Infatti, come si vedrà nel prosieguo, una delle cause di decadenza dall'agevolazione è la cessione dei beni oggetto di affrancamento gratuito nei primi quattro periodi d'imposta dal perfezionamento dell'operazione di aggregazione aziendale, fatta salva la possibilità di presentare un'istanza di interpello disapplicativo al fine di evitare la decadenza dall'agevolazione.<sup>82</sup>

A titolo esemplificativo si ipotizzi un conferimento d'azienda nel quale la società B (conferente) conferisce la sua azienda nella società A (conferitaria). L'azienda conferita presenta i seguenti valori:

- valore civilistico: €. 3.000.000;
- valore fiscale: €. 2.400.000;
- disallineamento: €. 600.000.

In questo caso, constatata la presenza dei requisiti previsti dall'art. 11 del D.L. 34/2019, la società A può ottenere il riconoscimento fiscale del disallineamento di €. 600.000, con conseguente determinazione delle quote di ammortamento deducibili su €. 3.000.000, invece che su €. 2.400.000, e determinazione della plusvalenza usufruendo di un maggior valore fiscale, nel caso di una successiva eventuale cessione dei beni oggetto di conferimento.<sup>83</sup>

I maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo da concambio sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a partire dall'esercizio successivo a quello in cui l'operazione di aggregazione aziendale si è perfezionata dal punto di vista giuridico. A tal fine, per le fusioni e le scissioni, rileva il momento in cui l'atto viene iscritto presso il Registro delle Imprese o l'eventuale data successiva indicata in atto, in caso di postdatazione. Per i conferimenti d'azienda, invece, rileva il momento in cui la delibera di aumento di capitale viene iscritta presso il Registro delle Imprese. Pertanto, la norma agevolativa introdotta trasla di un anno il riconoscimento fiscale dei

---

<sup>82</sup> ALBANO G., *op. cit.*, in Fisco, anno 2019, 20, 1915; CAPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI, *op. cit.*, pag. 1630; ALBANO G., *Cause di decadenza ad ampio raggio per il bonus aggregazioni*, in Fisco, anno 2021, 10, 933.

<sup>83</sup> CAPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI, *op. cit.*, pag. 1634.



maggiori valori, ad esempio un bene rivalutato nel 2019 a seguito di fusione verrà riconosciuto ai fini fiscali e sarà ammortizzato a partire dal 2020.<sup>84</sup>

L'agevolazione introdotta crea, tuttavia, un'asimmetria tra le varie parti coinvolte nell'operazione di aggregazione aziendale. In particolare, da un lato la società incorporante, la beneficiaria o la conferitaria ottengono il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori derivanti, rispettivamente, dalla fusione, scissione o conferimento d'azienda, dall'altro lato i soci dell'incorporata, della scissa o della conferente ricevono un valore della partecipazione che non risulta rivalutato. Questo aspetto fa sì che l'emersione della plusvalenza venga rinviata al momento della cessione della partecipazione, ma anche che in sede di cessione della partecipazione si possa applicare il regime di participation exemption. Il regime della participation exemption prevede che la plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione avente determinati requisiti sia esente da tassazione nella misura del 95% per i soggetti passivi IRES e del 41,86% per i soggetti passivi IRPEF.<sup>85</sup>

Una questione rimasta di dubbia interpretazione riguarda il rapporto di tale agevolazione con i principi contabili internazionali, in quanto il riferimento alle operazioni di aggregazione aziendale sembrerebbe richiamare la nozione di business combinations dell'IFRS 3. Tuttavia, analizzando la disposizione e i relativi metodi di applicazione vengono rilevate delle incoerenze e illogicità, a partire dal fatto che la spettanza e l'entità dell'agevolazione dipendono dai principi contabili che adotta l'impresa.

Anche la precisazione che le operazioni poste in essere da soggetti che fanno parte dello stesso gruppo rimangono escluse dall'agevolazione risulta superflua dal momento che il principio contabile internazionale richiamato non è applicabile alle operazioni infragruppo. Un'altra incoerenza con l'IFRS 3 è il richiamo al disavanzo da concambio, una grandezza del tutto estranea ai principi contabili internazionali. Infatti, in base, all'IFRS 3 le aggregazioni aziendali vengono effettuate sulla base dei valori correnti e non dei valori contabili. Alla luce di tali limiti, molto probabilmente i soggetti che adottano i principi contabili internazionali dovranno riclassificare l'operazione di aggregazione aziendale

---

<sup>84</sup> DEZZANI F., *Fusioni, scissioni e conferimenti agevolati: riconoscimento fiscale di valori iscritti in bilancio*, in *Fisco*, anno 2020, 10, 957.

<sup>85</sup> CAPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI, *op. cit.*, pag. 542.

sulla base degli standard contabili nazionali in modo da constatare la spettanza o meno dell'agevolazione di cui trattasi.<sup>86</sup>

#### 2.4 – DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE

L'art. 11, co. 6 del D.L. n. 34/2019 prevede che: “La società risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.<sup>87</sup>

In altri termini, il soggetto che ha beneficiato del beneficio fiscale decade dallo stesso se nei quattro periodi d'imposta immediatamente successivi all'effettuazione dell'aggregazione aziendale oggetto di agevolazione:

- pone in essere ulteriori operazioni straordinarie previste dal titolo III, capi III e IV del D.p.r. 917/1986, ovvero operazioni di trasformazione, fusione, scissione, conferimento d'azienda, di partecipazioni, di scambio di partecipazioni o operazioni straordinarie intracomunitarie.
- cede i beni patrimoniali oggetto di iscrizione o rivalutazione in bilancio e riconoscimento fiscale gratuito. In tale ambito occorre ricomprendere anche il caso di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda contenenti i beni o l'avviamento che sono stati affrancati gratuitamente.

Il disposto normativo prevede la decadenza dall'agevolazione se gli eventi appena elencati si verificano nei primi quattro periodi d'imposta successivi all'operazione di aggregazione aziendale. Nel computo del quadriennio da monitorare occorre includere anche il periodo d'imposta nel corso del quale viene perfezionata l'operazione straordinaria agevolata. Pertanto, se per esempio l'operazione straordinaria si è

---

<sup>86</sup> DAMASI R., *op.cit.*; nello stesso senso CIANI F., *Indipendenza e decadenza nel nuovo bonus aggregazione*, in Bollettino tributario d'informazioni, anno 2008, volume 75, fascicolo 23, pagg. 1815-1821.

<sup>87</sup> Art. 11, co. 6, DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34.

perfezionata nel 2019 e il periodo d'imposta della società che beneficia dell'agevolazione coincide con l'anno solare, il quadriennio da monitorare è il 2019-2022.<sup>88</sup>

Inoltre, la Circolare n. 16/E/2007 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che, nonostante la norma si riferisca ad operazioni straordinarie poste in essere dalla società risultante dall'aggregazione, anche le operazioni straordinarie poste in essere dai soci così come i loro atti dispositivi portano alla decadenza dall'agevolazione fiscale. Si ipotizzi il caso di una fusione per incorporazione con la quale la società A, posseduta dal socio X, incorpora la società B, posseduta dal socio Y. A seguito della fusione il socio Y ottiene una partecipazione nella società A incorporante. Se, successivamente, il socio Y cede la sua intera partecipazione in A a favore del socio X, tale operazione si considera alla stregua di un'operazione di acquisizione di B da parte di A o da parte del socio X e conseguente fusione di A con B.

Quest'ultima operazione di fusione non rispetta il requisito di indipendenza previsto dalla norma premiale. Pertanto, l'operazione di cessione della partecipazione da parte del socio Y comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale. Tra l'altro, nel caso in cui la società A acquisisce la società B e successivamente procedono ad un'operazione di fusione, quest'ultima esulerebbe comunque dall'ambito applicativo della norma agevolativa in quanto non comparirebbe un disavanzo da concambio, ma esclusivamente quello da annullamento non contemplato dalla norma.<sup>89</sup>

L'introduzione di tale norma antielusiva ha l'obiettivo di evitare che il bonus venga trasferito ad un altro soggetto che non possiede i requisiti per l'accesso al beneficio fiscale, e aggirare quindi i presupposti necessari per poterne fruire. Inoltre, il comportamento elusivo eventualmente posto in essere è contrario con ciò che il beneficio fiscale incentiva, ossia il mantenimento del rafforzamento produttivo e della crescita dimensionale. La società che beneficia del bonus decade dall'agevolazione sia che nell'ulteriore operazione straordinaria intervenga in qualità di avente causa, ossia in qualità società incorporante, beneficiaria o conferitaria, sia che intervenga in qualità di dante causa, ossia in qualità di società incorporata, scissa o conferente.<sup>90</sup>

La norma antielusiva di cui trattasi impone alla società che ha beneficiato del bonus aggregazioni di conservare gli elementi patrimoniali oggetto di affrancamento gratuito, ricevuti a seguito di operazioni di fusione, scissione o conferimento, che

---

<sup>88</sup> ALBANO G., *op. cit.*, in Fisco, anno 2021, 10, 933.

<sup>89</sup> ALBANO G., *op. cit.*, in Fisco, anno 2019, 20, 1915.

<sup>90</sup> CAPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI, *op. cit.*, pag. 1635.

dovranno quindi permanere nel patrimonio aziendale della società risultante dall'aggregazione per almeno quattro periodi d'imposta, compreso quello in cui si è perfezionata l'operazione. Esulano dall'ambito applicativo della norma antielusiva le operazioni di "sale and lease back" in quanto operazione che non configura un atto traslativo. Infatti, con tale operazione viene trasferita la proprietà del bene ad una società di leasing ma il trasferimento è solo apparente in quanto il bene, tramite un contratto di leasing, ritorna nella disponibilità del proprietario originario. Pertanto, quest'ultimo non perde il possesso del bene ma muta esclusivamente la sua qualità di proprietario in locatario.<sup>91</sup>

Se la società risultante dall'aggregazione decade dall'agevolazione è tenuta a restituire il beneficio fiscale e ciò comporta:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di decadenza, la liquidazione ed il versamento delle imposte IRES e IRAP dovute sul maggior reddito del periodo d'imposta in corso alla data in cui opera la decadenza e dei periodi d'imposta precedenti. A tal fine occorre operare una variazione in aumento del reddito imponibile ai fini IRES e del valore della produzione ai fini IRAP che coincide con le quote di ammortamento dedotte a seguito di riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori. La norma espressamente precisa che sulle maggiori imposte liquidate e versate non sono dovute sanzioni ed interessi.
- l'affrancamento oneroso dell'ulteriore operazione straordinaria posta in essere successivamente a quella oggetto di agevolazione. In tal caso l'affrancamento dei maggiori valori contabili avviene sulla base dei valori fiscali che risultavano prima del riconoscimento del bonus aggregazioni.<sup>92</sup>

La decadenza dall'agevolazione può essere evitata presentando un'istanza di interpello disapplicativo ai sensi dell'art. 11, co. 2, della legge n. 212/2000. Con tale procedura il contribuente può ottenere la disapplicazione di norme tributarie antielusive, ma deve dimostrare che, nonostante vi siano i presupposti per applicare tali norme, il suo comportamento è privo degli intenti elusivi contrastati dalla norma di cui si chiede la disapplicazione.

---

<sup>91</sup> CIANI F., *op. cit.*

<sup>92</sup> CAPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI, *op. cit.*, pag. 1635.

Pertanto, il contribuente che presenta l'istanza di interpello ha l'onere di provare che l'operazione straordinaria o la cessione degli elementi patrimoniali rivalutati effettuati nel quadriennio successivo all'operazione agevolata abbiano comunque una valenza economica e non annullino quella dell'operazione originaria oggetto del beneficio fiscale. Si pensi, ad esempio, alle ulteriori operazioni di aggregazione aziendale volte ad ottenere una maggiore crescita dimensionale dell'azienda e una maggiore competitività, oppure alle operazioni di "sale and lease back" precedentemente affrontate.<sup>93</sup>

Nel caso in cui l'istanza di interpello abbia esito negativo, il valore fiscale dei beni rivalutati ai sensi della disciplina agevolativa può essere oggetto di affrancamento tramite versamento dell'imposta sostitutiva sui maggior valori scaturenti ante bonus aggregazioni.<sup>94</sup>

In tale contesto sono stati posti dei quesiti all'Amministrazione Finanziaria circa la possibilità di escludere automaticamente la decadenza, ossia senza presentare istanza di interpello disapplicativo nei seguenti casi:

- trasformazione omogenea, ai sensi degli artt. 2498 ss. del Codice Civile, della società che ha beneficiato dell'agevolazione. In questo caso, infatti, l'operazione si configura come una modifica dell'atto costitutivo e non come cessione dei beni oggetto di rivalutazione;
- scambio o conferimento di partecipazioni, in quanto operazioni per le quali l'imputazione del disavanzo da concambio non ha riconoscimento fiscale;
- fusione per incorporazione alla quale fa seguito una nuova incorporazione da parte dell'incorporante oppure un'operazione di scissione nella quale l'incorporante partecipa in qualità di beneficiaria.

In tutti questi casi la seconda operazione straordinaria posta in essere non dovrebbe configurare causa di decadenza dall'agevolazione, in quanto non vi è estromissione degli elementi patrimoniali rivalutati ai sensi della disciplina del bonus aggregazioni. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, anche in questi casi, impone la presentazione dell'istanza di interpello disapplicativo, pena la decadenza dall'agevolazione.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> ZANETTI E., *op.cit.*, pag. 245.

<sup>94</sup> PAGAMICI B., *Agevolazioni per le imprese*, Ipsoa, anno 2020, pag. 72.

<sup>95</sup> CAPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI, *op. cit.*, pagg. 1635-1636.

In particolare l’Agenzia delle Entrate ha argomentato le diverse fattispecie oggetto dei quesiti nel seguente modo:

In caso di trasformazione omogenea la società decade dal beneficio fiscale in quanto, innanzitutto, tale operazione straordinaria è annoverata nell’ambito di applicazione della norma antielusiva. Inoltre, dal punto di vista soggettivo il bonus aggregazioni spetta ai soggetti che risultano da un’aggregazione aziendale previsti dall’art. 73, co. 1, lett. a) del TUIR, ossia società di capitali residenti. Pertanto, risulta evidente che la trasformazione omogenea regressiva di una società, da società di capitali a società di persone, potrebbe aggirare le condizioni della norma agevolativa, in quanto le società di persone sono escluse dai soggetti beneficiari della stessa. Al limite la norma antielusiva avrebbe dovuto escludere dal suo ambito applicativo le trasformazioni omogenee nell’ambito delle società di capitali, in quanto ai fini del bonus aggregazioni non rileva la forma giuridica del soggetto avente causa, a condizione che sia una società di capitali prevista dall’art. 73, co. 1, del TUIR.

In caso di scambio o conferimento di partecipazioni, tale operazione non è annoverata tra le cause di decadenza in quanto non è realizzata dalla società risultante dall’aggregazione ma, bensì, dai soci della stessa. Tuttavia, con la Circolare n. 16/E/2007 l’Agenzia delle Entrate si era espressa in merito, precisando che anche le operazioni straordinarie e gli atti dispositivi posti in essere dai soci comportano la decadenza dall’agevolazione. Infatti, tali comportamenti eventualmente posti in essere dai soci potrebbero aggirare le condizioni previste dalla norma agevolativa, soprattutto per quanto riguarda il requisito di indipendenza.

Anche, e soprattutto, nel caso di fusione per incorporazione, alla quale fa seguito una nuova incorporazione da parte dell’incorporante oppure un’operazione di scissione nella quale l’incorporante partecipa in qualità di beneficiaria, occorre presentare istanza di interpello disapplicativo al fine di non incorrere nella decadenza dall’agevolazione. Infatti la norma antielusiva prevede espressamente la decadenza nel caso di perfezionamento di ulteriori operazioni straordinarie nelle quali rientrano le fusioni e le scissioni.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> ALBANO G., *op.cit.*, in Fisco, anno 2021, 10, 933.

## **CAPITOLO TERZO**

### **IL BONUS AGGREGAZIONI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021**





### 3.1 – PREMESSA

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), al fine di incentivare l'aggregazione delle imprese con conseguente miglioramento delle loro capacità competitive, ha introdotto un'agevolazione fiscale a favore dei processi di aggregazione aziendale effettuati tramite fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda. Le operazioni straordinarie agevolabili sono quelle con data di delibera compresa nell'intervallo temporale tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021. Tale ultimo termine, tuttavia, è stato oggetto di modifica con la L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), la quale ha traslato il termine ultimo di delibera dell'operazione straordinaria al 30 giugno 2022, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale.

Tale agevolazione consiste nella possibilità per il soggetto risultante dall'aggregazione aziendale di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE maturate e non ancora utilizzate in diminuzione del reddito imponibile.<sup>97</sup>

La finalità della norma agevolativa risiede nell'incentivare i fenomeni aggregativi delle imprese in un sistema economico come quello italiano per lo più caratterizzato da imprese di ridotte dimensioni. Ciò si traduce in una ridotta tendenza delle imprese all'esportazione e al sostenimento dei costi di ricerca e sviluppo. In tale contesto la norma agevolativa si pone l'obiettivo di incentivare la crescita dimensionale delle imprese e l'incremento della loro capacità di competere anche a livello internazionale.<sup>98</sup>

Inoltre, la disciplina che si andrà a delineare nei prossimi paragrafi conduce anche a positive ripercussioni in termini di valore dell'impresa avente causa nell'operazione straordinaria che beneficia dell'agevolazione. Infatti, grazie alla conversione delle DTA in credito d'imposta l'impresa potrà conseguire un vantaggio fiscale, un risparmio d'imposta che si traduce in un aumento di valore del capitale economico che è funzione del credito d'imposta derivante dalla trasformazione.<sup>99</sup>

Prima di entrare nel merito dell'agevolazione fiscale in esame, di seguito si illustra brevemente la disciplina ACE (Aiuto alla Crescita Economica) prevista dall'art. 1, D.L. 201/2011 finalizzata a promuovere lo sviluppo economico del Paese.

---

<sup>97</sup> ZANETTI E., *op.cit.*, pag. 245; Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

<sup>98</sup> ALBANO G., *Conversione in crediti d'imposta delle DTA in caso di operazioni straordinarie*, in Fisco, anno 2020, 47-48, 4539.

<sup>99</sup> NASTRI M. – PIAZZA M. – VOLANTE M., *Aggregazioni aziendali, incentivi estesi al 30 giugno*, in La Settimana Fiscale, anno 2022, n. 6, pag. 48.

### 3.2 – L'ACE. CENNI GENERALI

L'art. 1 del Decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201 ha introdotto un'agevolazione fiscale chiamata ACE (Aiuto alla Crescita Economica) a favore delle imprese che decidono di finanziarsi con nuovo capitale proprio, ad esempio tramite conferimenti da parte dei soci o reinvestimenti di utili, anziché ricorrere all'indebitamento. Tale norma agevolativa è stata introdotta al fine di promuovere lo sviluppo economico del Paese, favorire comportamenti atti a rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese e ridurre la discrepanza di trattamento fiscale tra la modalità di finanziamento tramite capitale di debito e quella di finanziamento tramite capitale proprio. Infatti, in caso di finanziamento tramite capitale di debito è possibile dedurre dal reddito complessivo gli interessi passivi pagati sul debito; invece, non è possibile dedurre gli utili che vengono reinvestiti o distribuiti ai soci.<sup>100</sup>

I soggetti destinatari di tale agevolazione sono sia i soggetti IRES che i soggetti IRPEF, in particolare:

- quelli indicati all'art. 73, comma 1, lett. a), b) e d) del TUIR, ossia società di capitali, enti commerciali e stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti.
- persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Per quanto riguarda le società estere che portano la propria residenza nel territorio dello Stato, la normativa ha chiarito che l'agevolazione è riconosciuta solo dal periodo d'imposta nel quale la società ha assunto la qualifica di soggetto residente.<sup>101</sup>

Rimangono, invece, escluse dall'ambito applicativo di tale agevolazione le società:

- soggette a procedura fallimentare. L'esclusione opera dall'inizio del periodo d'imposta in cui è intervenuta la dichiarazione di fallimento.
- sottoposte a liquidazione coatta. L'esclusione opera dall'inizio del periodo d'imposta in cui è intervenuto il provvedimento di liquidazione;
- sottoposte ad amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e la procedura ha lo scopo di liquidare definitivamente la società.

---

<sup>100</sup> FALSITTA G., *Corso istituzionale di diritto tributario (VI edizione)*, Vicenza, 2016, pagg. 450-451.

<sup>101</sup> GAVIOLI F., *Agevolazione Ace*, in *La settimana fiscale*, anno 2018, n. 22, pag. 28.

Invece, il beneficio è riconosciuto se la procedura è finalizzata al risanamento dell'impresa. L'esclusione opera dall'inizio del periodo d'imposta in cui viene dichiarata aperta la procedura con decreto;

- marittime, che optano per il regime di Tonnage tax ai fini della determinazione del proprio reddito;
- agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 32 del TUIR. Possono, invece, beneficiare dell'agevolazione le società agricole che optano per il regime analitico.

La ratio dell'esclusione delle società sottoposte a procedure concorsuali dall'ambito applicativo dell'agevolazione risiede nel fatto che tali società determinano il proprio reddito con modalità diverse da quelle ordinarie, in vista della cessazione della propria attività.<sup>102</sup>

Grazie a tale agevolazione l'impresa può dedurre dal reddito complessivo, depurato di eventuali perdite pregresse deducibili, un importo (il rendimento nozionale) che viene determinato moltiplicando un tasso di rendimento nozionale per l'aumento di capitale proprio o del fondo di dotazione. L'aumento di capitale proprio è rappresentato dalla differenza tra il capitale che risulta alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 ed il nuovo capitale proprio. Se l'impresa è costituita in data successiva, si prende come riferimento l'intero patrimonio netto che risulta dal bilancio dell'esercizio in cui viene costituita l'impresa. Per i soggetti non residenti l'agevolazione si applica alle stabili organizzazioni in Italia relativamente agli aumenti del fondo di dotazione rispetto a quello presente alla fine dell'esercizio in corso alla data del 31/12/2010.

Il tasso di rendimento viene individuato ogni anno con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sulla base dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, eventualmente incrementati di tre punti percentuali al fine di mitigare un maggior rischio.<sup>103</sup>

L'incremento di capitale sociale viene determinato dalla somma algebrica delle variazioni in aumento e in diminuzione del capitale proprio.

---

<sup>102</sup> ALBERTI P. – ODETTO G., *Le agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale*, in *Le operazioni sul capitale*, anno 2021, pagg. 239-240; CARRIERI R., *Aiuto alla crescita economica (Ace), chiarimenti delle Entrate sui criteri di ammissibilità*, in *La settimana fiscale*, anno 2019, n. 10.

<sup>103</sup> FALSITTA G., *Corso istituzionale di diritto tributario (VI edizione)*, Vicenza, 2016, pagg. 450-451; nello stesso senso LEO G. – SACRESTANO A., *Meccanismo agevolativo dell'Ace*, in *La settimana fiscale*, anno 2014, n. 10.

Per quanto riguarda le variazioni in aumento vi rientrano i conferimenti in denaro effettuati dai soci e gli utili accantonati a riserve disponibili, con l'esclusione pertanto di quelle non disponibili. Tra i conferimenti in denaro rientrano i versamenti effettuati per ricostituire o aumentare il capitale sociale o il fondo di dotazione, i versamenti effettuati a titolo di fondo perduto o in conto capitale ed i versamenti effettuati a titolo di sovrapprezzo azioni o quote. I versamenti di cui trattasi devono essere effettivamente eseguiti, nel senso che deve risultare il relativo versamento. Infatti, per l'aumento di capitale, per esempio, non è sufficiente la mera sottoscrizione, ma è necessario anche il relativo versamento al fine di poter computare la variazione in aumento nella base di calcolo del beneficio fiscale. Rimangono, invece, esclusi dalla portata della disciplina i conferimenti in natura; ad esempio l'aumento di capitale sociale deliberato a seguito di conferimento d'azienda.

Tra le variazioni in aumento vengono annoverati anche gli accantonamenti degli utili a riserva disponibile, escludendo pertanto gli utili accantonati a riserve indisponibili. Tra queste ultime rientrano le riserve che si sono formate con utili non effettivamente conseguiti in quanto derivanti da processi di valutazione, e le riserve che si sono formate con utili effettivamente conseguiti ma che, in base alla normativa vigente, non possono essere distribuiti, né utilizzati per aumentare il capitale sociale o per coprire le perdite. Tuttavia, se una riserva inizialmente indisponibile diviene disponibile, può essere considerata ai fini dell'agevolazione ACE ma solo dal periodo d'imposta nel quale diventa disponibile.

Inoltre, limitatamente ai soggetti IRES, se l'impresa ha un periodo d'imposta inferiore o superiore all'anno, occorre riportare le variazioni in aumento al maggiore o minore periodo di riferimento.<sup>104</sup>

Per quanto riguarda le variazioni in diminuzione vi rientrano le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione ai soci di riserve in denaro o in natura, l'acquisto di partecipazioni in società controllate, l'acquisto di un'azienda o di un ramo d'azienda, l'aumento dei titoli e dei valori mobiliari detenuti, nonché la distribuzione di riserve pregresse. Dal disposto normativo dell'agevolazione non costituisce variazione in diminuzione la distribuzione ai soci dell'utile d'esercizio; così come le riduzioni del Patrimonio netto operate a seguito di perdite d'esercizio, non costituendo distribuzione

---

<sup>104</sup> LEO G. – SACRESTANO A., *op. cit.*

ai soci, non possono essere considerate come variazioni in diminuzione ai fini della norma agevolativa.<sup>105</sup>

In base alla normativa vigente gli incrementi di capitale di ciascun esercizio, determinati dalla somma algebrica delle variazioni in aumento ed in diminuzione del Patrimonio netto, non possono superare il Patrimonio netto, comprensivo dell'utile d'esercizio, che risulta dal relativo bilancio. All'incremento di Patrimonio netto viene applicato il tasso di rendimento nozionale, fissato all'1,3%, e ciò che ne risulta viene portato in deduzione dal reddito complessivo netto della società. L'eccedenza di rendimento nozionale che eventualmente rimane dopo la deduzione dal reddito complessivo netto può essere:

- riportata negli esercizi successivi a deduzione dei relativi redditi;
- alternativamente, trasformata in credito d'imposta utilizzabile ai fini IRAP.

Nel secondo caso, il credito d'imposta viene calcolato applicando all'eccedenza di rendimento nozionale le aliquote IRPEF o IRES e ripartito in cinque quote annuali di pari importo. Tale credito, inoltre, è utilizzabile esclusivamente ai fini IRAP, ed in particolare può essere utilizzato in compensazione del saldo e degli acconti IRAP.<sup>106</sup>

Per quanto riguarda i soggetti che optano per il regime di trasparenza fiscale, ai sensi degli artt. 115 e 116 del D.p.r. 917/1986, la norma agevolativa detta delle disposizioni speciali. In particolare, la norma prevede che l'eccedenza ACE, che dovesse rimanere dopo aver scomputato il rendimento nozionale dal reddito complessivo netto della società partecipata, venga ripartita tra i soci in base alla loro quota di partecipazione agli utili nella società. In alternativa, l'eccedenza può essere trasformata in credito d'imposta utilizzabile ai fini IRAP, anche dalla società stessa. Nel caso di attribuzione ai soci, questi ultimi porteranno l'eccedenza ACE in diminuzione del proprio reddito d'impresa e non del reddito complessivo netto dichiarato.<sup>107</sup>

Per quanto riguarda i soggetti che optano per il regime di consolidato nazionale di cui agli artt. 117-129 del TUIR, la disciplina ACE prevede che l'eccedenza di rendimento nozionale, che dovesse rimanere dopo la deduzione dal reddito complessivo netto, può essere computata in diminuzione del reddito complessivo netto del gruppo. Pertanto, i soggetti che partecipano al consolidato determinano in autonomia la propria base ACE

---

<sup>105</sup> ALBERTI P. – ODETTO G., *op. cit.*, pag. 246.

<sup>106</sup> FALSITTA G., *op. cit.*, pagg. 450-451

<sup>107</sup> LEO G. – SACRESTANO A., *op. cit.*

che va a ridurre il proprio reddito, e per l'eventuale eccedenza ACE gli stessi soggetti hanno l'obbligo di attribuirla alla *fiscal unit*, fino a concorrenza del reddito complessivo netto del gruppo. Se anche a livello consolidato dovesse rimanere un'eccedenza ACE, quest'ultima viene riattribuita alle singole consolidate. Invece, le eccedenze che risalgono ad epoca precedente a quella dell'opzione per il consolidato non possono essere trasferite alla *fiscal unit*, e pertanto rimangono in capo alle società che le hanno maturate.

L'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla disciplina delle perdite e della deduzione delle eccedenze ACE nel consolidato con il principio di diritto n. 7 del 23/03/2021. Con tale principio ha stabilito che, nell'ambito del regime del consolidato, devono avere precedenza di utilizzo i crediti d'imposta e le perdite pregresse, e, solo successivamente, si possono utilizzare le eccedenze ACE, beneficiando della possibilità di riattribuire alle consolidate l'eventuale eccedenza non utilizzata a livello di gruppo. Le consolidate in tal modo possono riportare l'eccedenza negli esercizi successivi o trasformarla in credito d'imposta ai fini IRAP.

La ratio del meccanismo previsto dal principio n. 7/2021 risiede nel fatto che l'ACE va a decurtare il reddito complessivo netto già depurato delle perdite pregresse. Inoltre, l'art. 84 del TUIR dispone l'utilizzo prioritario dei crediti d'imposta rispetto alle perdite pregresse e, allo stesso tempo, la disciplina ACE prevede l'utilizzo prioritario delle perdite pregresse rispetto all'ACE. La normale conseguenza di tale ragionamento è che i crediti d'imposta devono essere utilizzati prima rispetto alle eccedenze ACE.<sup>108</sup>

Nell'attuale contesto economico-sanitario di crisi, al fine di favorire la patrimonializzazione delle imprese, il Decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 (Decreto Sostegni-bis) ha introdotto delle novità nella disciplina generale ACE. Si tratta della cosiddetta "Super ACE", un regime speciale temporaneo che può essere applicato agli incrementi patrimoniali, fino a 5 milioni di euro, effettuati nel corso del periodo d'imposta 2021 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, del periodo d'imposta 2021/2022. In particolare, la disciplina introdotta ha previsto un potenziamento del coefficiente di remunerazione che dall'1,3% è passato al 15%. Pertanto, il rendimento nozionale massimo è di 750.000,00 euro che, in riguardo ai soggetti IRES, si traduce in un risparmio d'imposta di 180.000,00 euro. Nel caso in cui si

---

<sup>108</sup> GRECO M., *Consolidato, Ace deducibile dopo i crediti d'imposta*, in *La settimana fiscale*, anno 2021, n. 16, pag. 33.

superi il limite di 5 milioni di euro, l'eccedenza viene assoggettata alle regole ordinarie previste dalla disciplina ACE, ossia si applica il coefficiente di remunerazione dell'1,3%.<sup>109</sup>

Per quanto riguarda i conferimenti in denaro effettuati dai soci, in deroga alle regole ordinarie previste dalla disciplina ACE, vengono riconosciuti ai fini dell'agevolazione "super ACE" anche quelli effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto. Pertanto, non rileva la data di effettivo versamento in quanto tutti gli incrementi rilevano dal primo giorno del periodo d'imposta.<sup>110</sup>

All'interno del limite massimo di 5 milioni di euro, inoltre, è possibile monetizzare l'incentivo grazie alla possibilità, introdotta dal Decreto Sostegni-bis, di trasformarlo in credito d'imposta. Tale credito viene determinato applicando al rendimento nozionale le aliquote IRES o IRPEF previste per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e può essere:

- compensato orizzontalmente nel modello F24.
- chiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esposto il credito.
- ceduto a terzi. In tal caso il soggetto cessionario ha la possibilità di usufruire del credito allo stesso modo del soggetto cedente. Pertanto, il cessionario può utilizzarlo in compensazione, chiederlo a rimborso o cederlo a sua volta a terzi.

Il credito d'imposta può essere utilizzato dal giorno successivo a quello in cui avviene il versamento del conferimento in denaro, o dal giorno successivo a quello di rinuncia o compensazione dei crediti, oppure dal giorno successivo a quello in cui l'assemblea delibera la destinazione dell'utile d'esercizio a riserva.

Tuttavia, per usufruire concretamente del credito il provvedimento ha fissato la data del 20/11/2021 a partire dalla quale può essere inoltrata telematicamente una preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed un termine di 30 giorni nei quali l'Amministrazione Finanziaria inoltra il provvedimento con il quale riconosce il credito. Di conseguenza gli aumenti di capitale effettuati prima del 20/11/2021 potevano trasformarsi in credito d'imposta solo a partire da dicembre 2021. Inoltre, vi è l'obbligo

---

<sup>109</sup> ALBANO G., *Ace, rendimento nozionale super per i versamenti 2021, possibile la trasformazione in credito d'imposta*, in *La settimana fiscale*, anno 2021, n. 23, pagg. 39-42; ALBERTI P. – ODETTO G., *op. cit.*, pagg. 260-261.

<sup>110</sup> ALBANO G., *Ace 2021, fino a 5 milioni aliquota maggiorata e conversione in credito*, in *Guida alla Contabilità & Bilancio*, anno 2021, n. 9, pagg. 26-30.

di esporre il credito riconosciuto nella dichiarazione dei redditi e lo stesso non è soggetto ad imposizione ai fini IRES o IRPEF.<sup>111</sup>

Il provvedimento attuativo della disciplina agevolativa ha previsto, inoltre, dei meccanismi di *recapture* del beneficio fiscale nel caso in cui il patrimonio netto subisca decrementi nei due periodi d'imposta successivi a quello di riconoscimento del beneficio, ossia nei periodi d'imposta 2022 e 2023, e tale riduzione non dipenda da perdite di bilancio, ma da attribuzioni ai soci. Sono previsti due modalità di *recapture* a seconda che il beneficio sia stato utilizzato come credito d'imposta o in deduzione dal reddito complessivo.

Se il beneficio è stato trasformato in credito d'imposta il provvedimento prevede il recupero del beneficio qualora venga ridotto il capitale proprio nel corso del 2021. Pertanto, se alla fine del periodo d'imposta 2021 la variazione del capitale proprio è inferiore agli aumenti di capitale effettuati nello stesso anno, il credito d'imposta deve essere recuperato proporzionalmente alla differenza tra le due grandezze. Ad esempio, se la società ha effettuato incrementi patrimoniali per 5 milioni di euro, con conseguente fruizione del credito d'imposta per 180.000 euro e nello stesso periodo d'imposta viene effettuato un decremento patrimoniale per 1 milione di euro, alla fine del periodo d'imposta 2021 si avrà una variazione del capitale per 4 milioni di euro e la misura del credito d'imposta da recuperare sarà del 20%, ossia 36.000 euro ( $1.000.000/5.000.000 \times 180.000$ ). Così come, nei casi in cui gli incrementi di capitale proprio risultanti dai periodi d'imposta 2022 e 2023 risultassero inferiori a quello del 2021 occorre recuperare il credito d'imposta proporzionalmente a tale minore importo.<sup>112</sup>

Se il beneficio è stato utilizzato in deduzione dal reddito complessivo il provvedimento prevede la restituzione dello stesso qualora nel corso dei periodi d'imposta 2022 e 2023 gli incrementi di capitale proprio risultino inferiori a quello del 2021. La restituzione avviene tramite una variazione in aumento del reddito complessivo nella misura del 15% della differenza tra gli incrementi risultanti dal 2022 e/o 2023 e quelli risultanti dal 2021.

Da un certo punto di vista, i casi di decadenza appena delineati risultano penalizzanti rispetto alla disciplina ACE ordinaria, in quanto implicano un recupero

---

<sup>111</sup> ALBANO G. – BUSATTA V., *Super Ace, comunicazione per il tax credit dal 20 novembre, come compilare il modello telematicamente*, in *La settimana fiscale*, anno 2021, n. 38, pagg. 20-26.

<sup>112</sup> ALBANO G., *op. cit.*, in *Guida alla Contabilità & Bilancio*, anno 2021, n. 9, pagg. 29-30; nello stesso senso ALBANO G., *op. cit.*, in *La settimana fiscale*, anno 2021, n. 23, pagg. 41-42.



integrale del beneficio fiscale in esame. Invece, in base alla disciplina ordinaria gli eventuali decrementi patrimoniali effettuati nei periodi d'imposta successivi avrebbero comportato una riduzione del rendimento nozionale solo a partire dal periodo d'imposta nel quale interviene la riduzione del capitale proprio.<sup>113</sup>

Nell'ambito delle operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento d'azienda la disciplina del riporto delle eccedenze ACE è la medesima prevista agli articoli 172, comma 7 e 173, comma 10 del TUIR che disciplinano il riporto delle perdite pregresse. Pertanto, in capo al soggetto avente causa nell'operazione di aggregazione aziendale operano dei limiti al riporto delle eccedenze ACE che consistono nel superamento, innanzitutto, del test di vitalità e poi del test del patrimonio netto. Il test di vitalità si considera superato se i ricavi e i proventi dell'attività caratteristica e le spese per lavoro dipendente, risultanti dal periodo d'imposta precedente a quello di delibera dell'operazione straordinaria, sono superiori al 40% della media dei ricavi e proventi caratteristici e delle spese per lavoro dipendente risultanti dai due esercizi immediatamente precedenti.

Il test del patrimonio netto prevede la riportabilità delle perdite pregresse, delle eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze ACE nei limiti del patrimonio netto contabile della società di cui si vogliono riportare tali eccedenze. L'eventuale residuo che supera il patrimonio netto contabile non può essere riportato dalla società avente causa nell'operazione straordinaria.<sup>114</sup>

La finalità dei limiti imposti per la riportabilità delle perdite e delle eccedenze risiede nella volontà di contrastare il fenomeno delle cosiddette "bare fiscali" consistente nell'aggregazione di società prive di capacità produttiva ed in costante perdita al solo scopo di conseguire vantaggi fiscali grazie alla compensazione delle perdite e delle eccedenze con i redditi imponibili della società redditizia. Pertanto, ciò che richiede la norma è che la società di cui si vogliono riportare le perdite e le eccedenze sia stata operativa.<sup>115</sup>

Si ricorda che, nell'ambito della disciplina ACE, le eccedenze di rendimento nozionale possono essere riportate a nuovo nei periodi d'imposta successivi in deduzione dei relativi redditi imponibili, senza alcun vincolo temporale. Questo implica la necessità

---

<sup>113</sup> ALBANO G., *op. cit.*, in *La settimana fiscale*, anno 2021, n. 23, pagg. 41-42.

<sup>114</sup> BONTEMPO F. – FABI T. – MIELE L. – SURA A., *op. cit.*, pagg. 2126-2132.

<sup>115</sup> CAPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI, *op. cit.*, pag. 1646.

di rilevare le imposte anticipate legate al fatto che l'utilizzo delle citate eccedenze viene differito agli esercizi successivi.

Alla luce dell'attuale contesto economico di crisi, tra i molteplici interventi normativi, si evidenziano le disposizioni introdotte con la L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) finalizzate ad incentivare la crescita economica e dimensionale delle imprese attraverso i fenomeni di aggregazione aziendale. In particolare è stato introdotto il bonus aggregazioni, consistente nella possibilità di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA) riferite ad eccedenze ACE e perdite pregresse maturate fino all'esercizio precedente a quello di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione aziendale.<sup>116</sup>

### 3.3 – AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DEL BONUS AGGREGAZIONI

L'agevolazione fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2021, e oggetto di modifica con la L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), consiste nella facoltà, per il soggetto risultante dall'aggregazione aziendale, di trasformare in credito d'imposta da utilizzare in compensazione le attività per imposte anticipate (cosiddette DTA, *Deffered Tax Asset*) relative a:

- perdite fiscali pregresse non ancora scomutate dal reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 del TUIR e maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in cui l'operazione di aggregazione produce i suoi effetti giuridici.
- eccedenze ACE non ancora portate in deduzione, né trasformate in credito d'imposta e maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in cui l'operazione di aggregazione produce i suoi effetti giuridici.

La norma è di natura temporanea in quanto prevede la riconoscibilità di tale agevolazione per le operazioni di aggregazione aziendale effettuate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021. Tuttavia, con la L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) è stato esteso l'intervallo temporale di riferimento. In particolare, l'agevolazione

---

<sup>116</sup> GRECO M., *Aggregazioni societarie, Dta trasformabili in tax credit, incentivate le operazioni straordinarie deliberate nel 2021*, in *La settimana fiscale*, anno 2021, n. 3, pagg. 40-41.

fiscale in esame è concessa per le operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento deliberate tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2022.<sup>117</sup>

La spettanza dell'incentivo è vincolata alla data nella quale avviene la delibera degli amministratori delle società coinvolte nelle operazioni di fusione, scissione o conferimento. Tale data deve ricadere tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2022, come modificato dalla legge di bilancio 2022. Il perfezionamento dell'operazione con conseguente efficacia giuridica, invece, può avvenire anche in data successiva, senza che ciò infici la spettanza dell'incentivo. La data di efficacia giuridica rileva ai fini della decorrenza del beneficio e della sua quantificazione.

Infatti, le attività per imposte anticipate possono essere trasformate in credito d'imposta nella misura di un quarto alla data di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria e la rimanente quota di tre quarti al primo giorno del periodo d'imposta successivo. Inoltre, la data di efficacia giuridica rileva anche per l'individuazione delle DTA convertibili in credito d'imposta, nel senso che risultano monetizzabili le DTA relative a perdite pregresse ed eccedenze ACE che risultano nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'aggregazione aziendale.<sup>118</sup>

Il riferimento alla data di efficacia giuridica dell'operazione comporta che, se l'operazione di aggregazione aziendale è deliberata nel corso del 2021 e perfezionata nel 2022, possono essere trasformate in credito d'imposta anche le attività per imposte anticipate maturate nel corso del 2021, oltre che quelle maturate fino al 2020.<sup>119</sup>

Un caso particolare riguarda un'aggregazione aziendale tra soggetti legati da un rapporto di controllo di diritto acquisito da non oltre un anno. In questo caso è possibile trasformare le attività per imposte anticipate, relative a perdite fiscali pregresse e ad eccedenze ACE non ancora utilizzate né trasformate, maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello nel corso del quale è avvenuta l'acquisizione del controllo, e non quelle maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in cui è avvenuta l'operazione. Pertanto se l'operazione di aggregazione aziendale è deliberata nel corso del 2021 con precedente acquisizione, nello stesso anno, del controllo di diritto e perfezionata nel corso del 2022, possono essere trasformate in credito d'imposta solo le

---

<sup>117</sup> NASTRI M. – PIAZZA M. – VOLANTE M., *Aggregazioni aziendali, incentivi estesi al 30 giugno*, in *La Settimana Fiscale*, anno 2022, n. 6, pagg. 44 – 46.

<sup>118</sup> ALBANO G., *DTA convertibili in crediti d'imposta anche per più operazioni straordinarie, ma con attivo conteggiato una sola volta*, in *Fisco*, anno 2021, 37, 3515.

<sup>119</sup> ALBANO G., *op. cit.*, in *Fisco*, anno 2020, 47-48, 4539.

attività per imposte anticipate maturate fino all'anno d'imposta 2020 e non anche quelle maturate nel corso del 2021.<sup>120</sup>

Si tratta di un beneficio che si basa su di una disposizione già introdotta nel sistema normativo italiano con il D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) contenente la possibilità, per le imprese che cedono a titolo oneroso crediti deteriorati, di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE non utilizzate. Pertanto, in tal caso il presupposto per la conversione in credito d'imposta è la cessione a titolo oneroso dei crediti scaduti da oltre 90 giorni. Invece, il presupposto dell'agevolazione fiscale prevista dalla legge di bilancio 2021 è l'effettuazione di operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda.<sup>121</sup>

L'ambito soggettivo dell'agevolazione di cui trattasi non opera alcuna discriminazione circa la forma giuridica dei soggetti partecipanti all'operazione di aggregazione aziendale. L'unico eventuale limite potrebbe risultare dalla lettura del comma 237 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), il quale fa riferimento alle "società" partecipanti all'operazione straordinaria, portando ad escludere pertanto i soggetti non costituiti in forma societaria dall'ambito applicativo dell'agevolazione. Tuttavia, a differenza del bonus aggregazioni previsto dal Decreto Crescita, illustrato nel secondo capitolo, la norma di cui trattasi non è indirizzata esclusivamente alle società di capitali, ma anche ai soggetti fiscalmente equiparati alle società di capitali, come ad esempio gli enti commerciali.

Per quanto riguarda le società di persone, dal momento che il loro reddito viene tassato per trasparenza in capo ai soci ed è in capo a questi ultimi che vengono attribuite le perdite fiscali e le eccedenze ACE, le società di persone non hanno a disposizione DTA convertibili. Questa considerazione porterebbe ad escludere automaticamente dall'ambito applicativo della norma le società di persone. Si potrebbe affermare che la possibilità di trasformare le DTA in credito d'imposta venga concessa ai soci delle società di persone, ai quali vengono assegnate per trasparenza le perdite fiscali e le eccedenze ACE. Il punto meriterebbe un'interpretazione ufficiale.<sup>122</sup>

Usufruiscono, invece, della presente agevolazione i soggetti non residenti nel territorio dello Stato qualora nell'operazione di aggregazione aziendale vengano

---

<sup>120</sup> ZANETTI E., *op. cit.*, pagg. 238 ss.

<sup>121</sup> ZANETTI E., *cit.*, pagg. 238 ss; GRECO M., *op. cit.*, in *La settimana fiscale*, anno 2021, n. 3, pagg. 40-41.

<sup>122</sup> ALBANO G., *op. cit.*, in *Fisco*, anno 2021, 37, 3515.

coinvolte una o più stabili organizzazioni in Italia, ad esempio nel caso di fusione tra una società non residente che ha una stabile organizzazione in Italia e una società residente in Italia oppure il caso di conferimento di una stabile organizzazione italiana in una società di capitali.

In ogni caso, poiché la finalità della norma è quella di agevolare l'effettiva aggregazione di almeno due imprese che siano preesistenti, non possono essere oggetto dell'agevolazione le operazioni che non conducono ad un'aggregazione, ad esempio le operazioni di scissione o conferimento in una società neocostituita, oppure le operazioni straordinarie con attribuzione di singoli beni.<sup>123</sup>

### 3.4 – PRESUPPOSTI DEL BENEFICIO

Affinché l'agevolazione riguardante la trasformabilità delle DTA relative a perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE possa essere riconosciuta e fruita dal soggetto risultante dall'operazione di aggregazione aziendale, i soggetti partecipanti devono rispettare alcune condizioni, due delle quali ricalcano esattamente quelle previste per il bonus aggregazioni di cui all'art. 11 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto "Crescita") in tema di riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori contabili iscritti in bilancio a seguito di fusione, scissione o conferimento. In particolare:

- le società coinvolte nell'operazione straordinaria devono essere operative da almeno due anni (condizione di operatività).
- le società coinvolte non devono far parte dello stesso gruppo societario, né essere legate da un rapporto partecipativo superiore al 20%, né essere controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359 c.c. (condizione di terzietà).

Pertanto, riguardo alle due citate condizioni si possono fare le stesse considerazioni che sono state sollevate in sede di esposizione del bonus aggregazioni di cui all'art. 11 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto "Crescita").<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> ALBANO G., *op. cit.*, in Fisco, anno 2020, 47-48, 4539.

<sup>124</sup> CAPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI, *op. cit.*, pag. 1637.

Si ricorda che, per quanto riguarda la condizione di operatività, i soggetti coinvolti nell'operazione di aggregazione aziendale devono risultare esistenti ed operativi sia alla data di efficacia giuridica dell'operazione sia nei due anni precedenti. Il riferimento all'esistenza e all'operatività riguarda le imprese che partecipano all'operazione. Invece la società incorporante o risultante dalla fusione, la società beneficiaria e la società conferitaria può essere anche una società di nuova costituzione. Tuttavia, si ricorda che nei casi di scissione e conferimento d'azienda in una società neocostituita i soggetti danti causa devono essere almeno due, in quanto l'aggregazione aziendale deve necessariamente condurre ad un'effettiva crescita dimensionale delle imprese coinvolte nell'operazione.

La disposizione non si limita ad imporre la sola esistenza dell'impresa ma anche la sua operatività; in altri termini i soggetti non devono essere solo esistenti nei due anni precedenti l'operazione ma devono aver svolto un'effettiva attività commerciale. Anche nel caso del beneficio fiscale in esame si può fare riferimento al concetto di operatività contenuto nell'art. 30, Legge n. 724/1994 in riguardo alle società di comodo, il quale, come già menzionato, prevede il raggiungimento di determinati limiti al fine di superare il test di operatività.<sup>125</sup>

Per quanto riguarda la condizione di terzietà, si ricorda, che la norma è finalizzata ad incentivare i fenomeni aggregativi posti in essere da soggetti tra loro indipendenti, in modo da ottenere un'effettiva crescita dimensionale ed economica dei soggetti coinvolti nell'operazione. I soggetti devono risultare indipendenti sia alla data di efficacia giuridica dell'operazione aggregativa, sia nel corso dei due anni precedenti l'operazione medesima.<sup>126</sup>

Relativamente alla condizione di terzietà si può fare una considerazione aggiuntiva. Nell'ambito dell'agevolazione consistente nella trasformabilità in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali pregresse e/o ad eccedenze ACE non utilizzate è prevista una deroga in tema di controllo.

In dettaglio, tale beneficio è riconosciuto anche ai soggetti legati da un rapporto partecipativo, ma tale partecipazione deve essere stata acquisita tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2022 a seguito di operazioni diverse da fusioni, scissioni o conferimenti, ossia tramite acquisto di partecipazioni, e a condizione che le operazioni di aggregazione

---

<sup>125</sup> VIOTTO A., *op. cit.*, in Rassegna tributaria, anno 2010, volume 53, fascicolo 2, pagg. 477-478; CAPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI, *op. cit.*, pag. 1632; ALBANO G., *op. cit.*, in Fisco, anno 2019, 20, 1915.

<sup>126</sup> ZANETTI E., *op. cit.*, pagg. 235-236.

aziendale abbiano efficacia giuridica entro un anno dall'acquisto della partecipazione. Pertanto, il controllo di diritto deve essere sorto, tramite acquisto di partecipazioni, da non più di un anno dal momento in cui le imprese effettuano l'operazione di fusione, scissione o conferimento d'azienda.

Si può fare l'esempio di due società che, fino all'anno 2021, erano indipendenti ma una di queste, nel corso dell'anno 2021, procede ad acquisire una partecipazione di controllo dell'altra società tramite compravendita, conferimento o scambio di partecipazioni. Se, successivamente, pongono in essere un'operazione di fusione con efficacia giuridica nel corso dell'anno 2022, le società possono beneficiare dell'agevolazione in esame, a condizione però che l'operazione di aggregazione avvenga entro un anno dall'acquisto del controllo di diritto.

In tale circostanza, ai fini della trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate, rilevano le perdite fiscali pregresse e le eccedenze ACE non ancora utilizzate maturate fino all'esercizio precedente a quello in cui viene acquisito il controllo. In aggiunta, le condizioni di operatività e terzietà devono essere riscontrate alla medesima data di acquisto del controllo. Tali vincoli sono finalizzati ad evitare il fenomeno del commercio di bare fiscali ed, altresì, evitare operazioni di aggregazione aziendale nelle quali partecipano società di nuova costituzione con lo scopo esclusivo di monetizzare le attività per imposte anticipate da parte del soggetto incorporante.<sup>127</sup>

La norma agevolativa introdotta con la legge di bilancio 2021 prevede un'ulteriore condizione ai fini del riconoscimento del beneficio. In particolare l'art. 1, comma 237 della L.30 dicembre 2020, n. 178, recita: “[...] le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”.

L'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 180/2015 prevede che:

“La banca è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle seguenti situazioni: a) risultano irregolarità nell'amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentarie o statutarie che regolano l'attività della banca di gravità tale che giustificherebbero la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività; b) risultano

---

<sup>127</sup> ALBANO G., *op. cit.*, in Fisco, anno 2020, 47-48, 4539.

perdite patrimoniali di eccezionale gravità, tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio; c) le sue attività sono inferiori alle passività; d) essa non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza; e) elementi oggettivi indicano che una o più delle situazioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) si realizzeranno nel prossimo futuro; f) è prevista l'erogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario a suo favore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18".<sup>128</sup>

In base all'art. 2, comma 1, lettera b) del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019 per insolvenza si intende "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".<sup>129</sup>

Pertanto, un'impresa è considerata in uno stato di insolvenza se non ha la capacità passata e, soprattutto, futura di adempiere ai propri obblighi interamente, a scadenza e con mezzi di pagamento normali. La situazione economico-finanziaria dell'impresa viene, pertanto, accertata in chiave dinamica effettuando una valutazione circa l'incapacità dell'impresa di onorare i propri debiti nell'immediato futuro, incapacità che potrebbe ancora non sussistere al momento della valutazione.

La norma, inoltre, opera una distinzione tra insolvenza e inadempimento, in quanto quest'ultimo è considerato solo uno dei potenziali sintomi dell'insolvenza. L'insolvenza non deriva necessariamente dalla differenza negativa tra attività e passività presenti in bilancio in quanto, anche in presenza di una differenza negativa, è probabile che l'impresa goda di sufficiente credito presso le banche che le permetta di ottenere in qualsiasi momento la liquidità necessaria per onorare i propri debiti. Al contrario, in caso di eccedenza di attivo formata principalmente da beni patrimoniali difficilmente liquidabili, o beni patrimoniali non liquidabili in quanto indispensabili per la prosecuzione dell'attività dell'impresa, l'impresa può riversare in uno stato di insolvenza.<sup>130</sup>

Il codice della crisi e dell'insolvenza tiene distinta la definizione di insolvenza da quella di crisi, definendo quest'ultima come "lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate". Un'impresa in stato di crisi non risulta ancora insolvente, anche se la sua

---

<sup>128</sup> Art. 17, comma 2, Decreto Legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

<sup>129</sup> Art. 2, comma 1, lettera b), Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

<sup>130</sup> AMBROSINI S. – PACCHI S., *Diritto della crisi e dell'insolvenza*, Torino, 2020, pagg. 53-54.



precaria situazione economico-finanziaria potrebbe condurla all'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni. Pertanto la crisi rappresenta esclusivamente una probabilità di futura insolvenza.<sup>131</sup>

Tornando all'ambito di competenza della norma agevolativa in esame sono, pertanto, escluse tutte quelle società che si trovano in stato di dissesto, pre-dissesto o insolvenza in quanto lo scopo della disciplina agevolativa è quello di incentivare l'aggregazione tra imprese che risultano in buon stato economico e finanziario, nonostante il conseguimento di perdite.<sup>132</sup>

È opportuno specificare che se una o più delle società che partecipa all'operazione di aggregazione aziendale non rispetta tale condizione, il riconoscimento dell'agevolazione è escluso unicamente per quella/e società, rimanendo salva la possibilità per le altre società di beneficiare della norma agevolativa. Pertanto, ai fini dell'agevolazione, la presenza di una o più società in stato di crisi accertato non inficia l'intera operazione di aggregazione aziendale.<sup>133</sup>

### 3.5 – CARATTERISTICHE DEL BONUS AGGREGAZIONI.

L'art. 1, commi 233-243, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 prevede la possibilità per il soggetto risultante dall'operazione straordinaria, ossia la società incorporante o risultante dalla fusione, la beneficiaria della scissione e la conferitaria, di convertire in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA) relative ai seguenti componenti:

- perdite fiscali pregresse maturate fino all'esercizio precedente a quello di efficacia giuridica dell'aggregazione e non ancora utilizzate a scomputo del reddito imponibile;
- eccedenze ACE maturate fino all'esercizio precedente a quello di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria e non ancora utilizzate

---

<sup>131</sup> Art. 2, comma 1, lettera a), Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; AMBROSINI S. – PACCHI S., *op. cit.*

<sup>132</sup> Art. 1, comma 237, Legge 30 dicembre 2020, n. 178; CAPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI, *op. cit.*, pag. 1637; ZANETTI E., *op. cit.*, pagg. 236-237.

<sup>133</sup> ALBANO G., *op. cit.*, in Fisco, anno 2021, 37, 3515.

in deduzione del reddito complessivo netto, né convertite in credito d'imposta.

In caso di fusione o scissione possono essere oggetto di trasformazione in credito d'imposta sia le DTA che provengono dalla società incorporata o scissa sia quelle della società incorporante o beneficiaria. Invece, in caso di conferimento d'azienda possono essere trasformate solo le DTA del soggetto conferitario. Nel caso della scissione l'agevolazione riguarda esclusivamente le attività per imposte anticipate che la scissa attribuisce alla beneficiaria, rimanendo escluse, pertanto, le DTA che rimangono in capo alla scissa.<sup>134</sup>

La conversione delle DTA in credito d'imposta è subordinata al versamento di una commissione del 25% calcolata sull'ammontare complessivo di attività per imposte anticipate oggetto di conversione. Il pagamento della commissione deve essere effettuato nella misura del 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione aziendale, ed il restante 60% entro i primi 30 giorni del periodo d'imposta successivo a quello in cui l'operazione straordinaria ha efficacia giuridica. Inoltre, la commissione versata può essere dedotta ai fini IRAP e delle imposte sui redditi sulla base del principio di cassa, ossia nel periodo d'imposta nel quale viene effettuato il pagamento. La possibilità di dedurre la commissione fa sì che l'onere reale si attesti al 18,025% delle attività per imposte anticipate oggetto di conversione, in quanto grazie alla deduzione si avrà un risparmio d'imposta del 27,9% (aliquota IRES + aliquota IRAP) che va sottratto alla commissione del 25%.<sup>135</sup>

Inoltre, possono essere riconosciute ai fini del beneficio anche le attività per imposte anticipate che non sono state oggetto di iscrizione in bilancio. Ciò potrebbe derivare dalla circostanza che, stante la previsione del pagamento di una commissione del 25% per poter convertire le DTA, il beneficio è indirizzato anche alle attività per imposte anticipate non facilmente recuperabili con i futuri imponibili e che, pertanto, non hanno i requisiti previsti ai fini della loro iscrizione in bilancio. Pagando una commissione del 25%, di fatto, si rinuncia ad un quarto del beneficio potenziale, e questo fa sì che saranno più propense a trasformare le DTA in credito d'imposta tutte quelle imprese che stimano

---

<sup>134</sup> GRECO M., *op. cit.*, in La settimana fiscale, anno 2021, n. 3, pag. 41.

<sup>135</sup> ZANETTI E., *op. cit.*, pag. 241; GAIANI L., *Con il nuovo bonus aggregazioni possibile monetizzare perdite fiscali ed eccedenze ACE*, in Fisco, anno 2021, 3, 215.

di non riuscire a conseguire redditi futuri a sufficienza per usufruire della deduzione delle perdite e delle eccedenze ACE.<sup>136</sup>

Il disposto normativo fa riferimento alle attività per imposte anticipate maturate fino all'esercizio precedente a quello in cui l'operazione di aggregazione aziendale ha efficacia giuridica, indipendentemente dal fatto che le componenti fiscali che hanno originato le DTA, ossia le perdite fiscali e le eccedenze ACE, siano già state esposte nella dichiarazione dei redditi. Pertanto, se l'operazione straordinaria ha efficacia giuridica nel 2021, la società potrà trasformare in credito d'imposta le DTA maturate fino al 31 dicembre 2020, a prescindere dal fatto che non si è ancora provveduto alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020. Non saranno, invece, convertibili le DTA maturate nel corso del 2021.<sup>137</sup>

Il comma 234 della norma in esame prevede un limite massimo di DTA trasformabili in credito d'imposta e precisamente l'importo massimo di DTA convertibili non può superare il 2% della "somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore". Nel caso di conferimento d'azienda, invece, il limite massimo del 2% va determinato sulla somma delle attività oggetto di conferimento.

In merito al limite di DTA convertibili la legge di bilancio 2022 ha introdotto un'importante novità introducendo l'ammontare massimo di 500 milioni di euro di DTA trasformabili in credito d'imposta. Nello specifico, con la modifica introdotta il limite massimo che i soggetti risultanti dall'operazione di aggregazione aziendale possono trasformare in credito d'imposta è il minore tra 500 milioni di euro ed il 2% delle attività risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater del codice civile o delle attività oggetto di conferimento. Tuttavia, il limite massimo di 500 milioni di euro opera per le operazioni di aggregazione aziendale deliberate a partire dal 1° gennaio 2022, escludendo pertanto quelle deliberate entro il 31 dicembre 2021.<sup>138</sup>

Ai fini della conversione delle DTA in credito d'imposta, il conferitario può considerare anche le proprie perdite fiscali e le proprie eccedenze ACE nei limiti e sotto le stesse condizioni previste al comma 7 dell'art. 172 del TUIR in tema di riportabilità delle perdite pregresse da parte dell'incorporante o della società risultante dalla fusione. In

---

<sup>136</sup> GAIANI L., *op. cit.*

<sup>137</sup> ALBANO G., *op. cit.*, in *Fisco*, anno 2021, 37, 3515.

<sup>138</sup> NASTRI M. - PIAZZA M. - VOLANTE M., *op. cit.*, pagg. 44 - 46.

altri termini, il conferitario può trasformare le DTA nel limite del patrimonio netto e a condizione che superi il test di vitalità. Sostanzialmente, il meccanismo di conversione vuole evitare che vengano utilizzate perdite ed eccedenze ACE che non hanno i requisiti per essere riportati agli anni successivi.<sup>139</sup>

Dal tenore letterale della disposizione del comma 234 della disciplina in esame si evince l'obbligo di redigere la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501-quater del codice civile. In particolare, l'art. 2501-quater c.c. in tema di fusione prevede che gli amministratori delle società che partecipano all'aggregazione aziendale redigano, sulla base delle norme previste per la redazione del bilancio d'esercizio, una situazione patrimoniale delle società stesse datata, al massimo, 120 giorni prima del deposito del progetto di fusione. In alternativa, si può prendere a riferimento l'ultimo bilancio d'esercizio ma solo nel caso in cui quest'ultimo sia stato chiuso al massimo sei mesi prima del deposito del progetto di fusione. Invece, per quanto riguarda le società quotate in mercati regolamentati, si può prendere a riferimento la relazione finanziaria semestrale, a condizione che sia riferita al massimo a sei mesi prima della data del deposito.<sup>140</sup>

La norma agevolativa, contenente la possibilità di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE maturate e non utilizzate da parte dei soggetti partecipanti all'operazione di fusione, scissione o conferimento, prevede una particolare disciplina al comma 240 nel caso in cui vengano poste in essere più operazioni straordinarie. In tal caso la norma consente la convertibilità delle DTA in credito d'imposta di tutte le operazioni straordinarie effettuate dal soggetto nello stesso periodo oggetto dell'agevolazione. Tuttavia, l'attivo da considerare ai fini del calcolo del limite massimo di DTA trasformabili deve essere conteggiato una sola volta, non rilevando nelle operazioni successive.<sup>141</sup>

La conseguenza di tale previsione è la possibilità di applicare l'incentivo una sola volta, a prescindere dal numero di operazioni straordinarie effettuate nel periodo di riferimento. Pertanto, da un lato la norma impone che il beneficio possa essere fruito una sola volta, dall'altro lato prevede la possibilità di agevolare più operazioni straordinarie realizzate nel periodo di riferimento.

Tali disposizioni spostano l'attenzione sui modi per quantificare il beneficio. Infatti, dal momento che il limite delle DTA convertibili viene determinato sulla base degli

---

<sup>139</sup> ALBANO G., *op. cit.*, in Fisco, anno 2020, 47-48, 4539.

<sup>140</sup> GRECO M., *op. cit.*, in La settimana fiscale, anno 2021, n. 3, pag. 41.

<sup>141</sup> CAPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI, *op. cit.*, pag. 1637.

attivi dei soggetti coinvolti nell'operazione, nel caso di più operazioni realizzate dal medesimo soggetto, occorre considerare le diverse operazioni poste in essere come un'unica operazione e, di conseguenza, considerare una sola volta gli attivi delle società coinvolte ai fini del calcolo delle DTA trasformabili. Il fine della disposizione prevista al comma 240 è quello di evitare che l'effetto del beneficio fiscale venga moltiplicato sul medesimo attivo imponendo che, nel caso di più operazioni straordinarie, l'attivo dello stesso soggetto non venga conteggiato più volte.<sup>142</sup>

Secondo parte della dottrina la norma sarebbe eludibile nella circostanza in cui, nelle differenti aggregazioni, il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, il soggetto beneficiario o il soggetto conferitario sia sempre diverso. Ad esempio, si può ipotizzare che la società A e la società B procedono a realizzare una fusione, e la società che ne risulta procede a realizzare un conferimento d'azienda nella società conferitaria C. Se l'attivo di A risulta superiore all'attivo di B, a sua volta superiore all'attivo di C, la norma non sarebbe disattesa a livello formale, ma l'attivo di B sarebbe conteggiato due volte ai fini della conversione delle DTA. Ciò in quanto in primis, a seguito della fusione, si procederebbe a convertire le DTA nella misura del 2% dell'attivo di B, e successivamente a convertire le DTA nella misura del 2% delle attività conferite che corrispondono agli attivi di A e di B.<sup>143</sup>

Il credito d'imposta risultante dalla conversione delle attività per imposte anticipate si forma nel seguente modo:

- il 25% della totalità del credito si forma alla data in cui l'operazione di aggregazione aziendale ha efficacia giuridica;
- il 75% al primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello di efficacia giuridica dell'aggregazione aziendale.

Un esempio chiarirà meglio tale aspetto. Si ipotizzi che la società A incorpori la società B, entrambe soggette ad IRES, e l'iscrizione dell'atto di fusione avvenga il 30 novembre 2021. Le perdite che possono essere riportate ammontano a €. 2.000.000,00 e l'attivo di B, inferiore a quello di A, si attesta ad €. 18.000.000,00. In tale contesto si avrà la seguente situazione:

- DTA convertibili = €. 2.000.000,00\*24% = €. 480.000,00
- limite massimo DTA convertibili = €. 18.000.000,00\*2% = €. 360.000,00

---

<sup>142</sup> ALBANO G., *op. cit.*, in Fisco, anno 2021, 37, 3515.

<sup>143</sup> ALBANO G., *op. cit.*, in Fisco, anno 2021, 37, 3515.

- la società incorporante A converte €. 90.000,00 dal 30 novembre 2021 ed €. 270.000,00 dal 1° gennaio 2022.
- inoltre, sui €. 360.000,00 la società incorporante paga la commissione del 25%, ossia €. 90.000,00. Tale commissione verrà versata per €. 36.000,00 (90.000,00\*40%) entro il 30 dicembre 2021 e per €. 54.000,00 (90.000,00\*60) entro il 30 gennaio 2022.<sup>144</sup>

Inoltre, tale credito può essere utilizzato nel modello F24 in compensazione, senza limiti di importo; in alternativa, può essere ceduto a terzi oppure chiesto a rimborso. Altra peculiarità del credito derivante dalla trasformazione delle DTA riguarda il fatto che non produce interessi e non concorre a formare reddito d'impresa ai fini IRES ed IRAP, ma deve essere esposto nella dichiarazione dei redditi.<sup>145</sup>

Dal momento in cui l'operazione straordinaria ha efficacia giuridica:

- le perdite fiscali, da cui hanno avuto origine le attività per imposte anticipate convertire in credito d'imposta, non possono più essere dedotte dai redditi imponibili;
- le eccedenze ACE, da cui hanno avuto origine le attività per imposte anticipate convertire in credito d'imposta, non sono più deducibili dai redditi o convertibili in credito d'imposta.<sup>146</sup>

La conversione delle DTA può riguardare la totalità delle attività per imposte anticipate o parte delle stesse. In caso di conversione parziale il soggetto a cui è indirizzato il beneficio fiscale ha facoltà di scelta nell'individuare le attività da convertire, ma tale scelta deve risultare espressamente dalla dichiarazione dei redditi.

Inoltre, la norma agevolativa non prevede alcuna ipotesi di decadenza dal beneficio, con la conseguenza che l'eventuale successiva operazione straordinaria di scissione o cessione di rami d'azienda realizzata non comporta il venir meno del beneficio con il conseguente recupero dello stesso. Tuttavia, dal momento che la norma subordina la convertibilità delle DTA al pagamento della commissione, sarebbe da chiarire se sia possibile utilizzare il credito d'imposta anche prima del pagamento della commissione. Ancora, nel caso in cui il momento di utilizzo del credito è precedente a quello del pagamento della commissione, sarebbe da chiarire se si decade dall'agevolazione in caso

---

<sup>144</sup> GAIANI L., *op. cit.*

<sup>145</sup> CAPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI, *op. cit.*, pagg. 1637-1638.

<sup>146</sup> GRECO M., *op. cit.*, in *La settimana fiscale*, anno 2021, n. 3, pag. 42.

di mancato versamento della stessa, oppure si procede ad iscrizione a ruolo di quanto non versato. Parte della dottrina reputa questa seconda soluzione più sostenibile.

Ipotesi di decadenza non sono previste neanche nel caso in cui i soci effettuino atti dispositivi, e questo è coerente con la disposizione della norma che agevola non solo le aggregazioni aziendali effettuate tra soggetti indipendenti, ma anche le aggregazioni aziendali effettuate subito dopo l'acquisto di una partecipazione di controllo.<sup>147</sup>

La finalità della norma agevolativa introdotta risiede nell'incentivare i fenomeni di aggregazione aziendale, e quindi favorire la crescita dimensionale delle imprese coinvolte. Non sono posti limiti dimensionali alle imprese ai fini dell'ammissione al beneficio; pertanto, possono beneficiare dell'agevolazione sia le piccole che le grandi imprese. Questo aspetto potrebbe comportare il riconoscimento del beneficio anche a fattispecie non in linea con la finalità della norma, come ad esempio l'aggregazione tra due imprese di grandi dimensioni oppure l'aggregazione di una piccola impresa in una di grandi dimensioni. Alla luce di tale considerazione, la norma cerca di mitigare tali effetti imponendo un tetto massimo di DTA convertibili pari al 2% delle attività dei soggetti coinvolti nell'operazione, senza però considerare il soggetto che detiene le attività di maggiore importo. Pertanto, il beneficio è misurato sulla base degli attivi dell'impresa di ridotte dimensioni.<sup>148</sup>

### 3.6 – LE DTA IN CASO DI CONSOLIDATO NAZIONALE E TRASPARENZA FISCALE.

Da ultimo, occorre considerare l'ambito di operatività dell'agevolazione fiscale in esame nei casi di tassazione di gruppo e nei casi di trasparenza fiscale.

Per quanto riguarda il primo istituto fiscale si precisa che il consolidato nazionale (*fiscal unit*) è un regime fiscale, su base opzionale, che comporta la determinazione di un'unica base imponibile ai fini IRES derivante dalla somma algebrica dei redditi complessivi e delle perdite conseguiti dalle singole società facenti parte del gruppo. Pertanto, la *fiscal unit* consente la compensazione dei redditi conseguiti da alcune società con le perdite subite da altre società nel medesimo esercizio d'imposta. Tale aspetto

---

<sup>147</sup> ALBANO G., *op. cit.*, in Fisco, anno 2020, 47-48, 4539; ALBANO G., *op. cit.*, in Fisco, anno 2021, 37, 3515.

<sup>148</sup> ALBANO G., *op. cit.*, in Fisco, anno 2020, 47-48, 4539.

costituisce un vantaggio che non sarebbe conseguibile dalle società considerate singolarmente.

Il regime della tassazione di gruppo esige che la consolidante detenga una partecipazione di controllo rilevante nelle consolidate, a pena di inammissibilità. La partecipazione risulta rilevante quando:

- si dispone del controllo di diritto dettato dall'art. 2359, comma 1, n. 1) del codice civile, ossia quando la controllante detiene la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea;
- si detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 50%;
- si detiene una partecipazione diretta o indiretta all'utile di bilancio superiore al 50%.

Il requisito del controllo, inoltre, deve essere soddisfatto sin dall'inizio di ogni periodo d'imposta nel quale si esercita l'opzione per il consolidato nazionale.<sup>149</sup>

L'adesione al regime del consolidato nazionale, pertanto, comporta:

- la definizione di un reddito complessivo globale relativo all'insieme dei soggetti facenti parte del gruppo, ossia la somma algebrica dei redditi complessivi netti di ogni singolo soggetto, e la liquidazione di un'unica imposta;
- la possibilità di utilizzare le eccedenze d'imposta riportate a nuovo relativamente ai periodi d'imposta nei quali i soggetti optano per il consolidato;
- la deduzione delle perdite fiscali relative ai periodi d'imposta ante-consolidato prevista solo per i soggetti cui si riferiscono le perdite, che pertanto non possono essere trasferite al gruppo;
- l'obbligo per la consolidante di versare le imposte a saldo ed in acconto relativamente alla dichiarazione dei redditi del consolidato.<sup>150</sup>

Ai fini della presente trattazione si fa presente che l'art. 6 del decreto ACE prevede che, per i soggetti facenti parte del consolidato, l'eventuale eccedenza ACE di competenza del singolo soggetto venga trasferita al gruppo, fino a concorrenza del reddito complessivo netto di gruppo. L'eccedenza che non trova capienza nel reddito di gruppo

---

<sup>149</sup> VIOTTO A., *op. cit.*, Torino, 2016, pagg. 53-55.

<sup>150</sup> CERBIONI F. – SACCON C. – SÒSTERO U., *Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS*, Milano, 2016, pagg. 578 – 581.



può essere riportata negli esercizi successivi dalle singole consolidate e può essere oggetto di trasferimento alla *fiscal unit* nei periodi d'imposta successivi.<sup>151</sup>

Nell'ambito dell'agevolazione fiscale prevista dalla legge di bilancio 2021, consistente nella possibilità di trasformare in credito d'imposta le DTA relative a perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE, qualora il soggetto risultante dalla fusione o l'incorporante, il soggetto beneficiario o il conferitario optino per il regime di consolidato fiscale il comma 235 dell'art. 1, L. 178/2020 prevede un ordine di utilizzo delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze ACE. Nello specifico la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta deve avvenire innanzitutto considerando le perdite e le eccedenze ACE maturate in capo al soggetto avente causa dall'aggregazione aziendale che, in quanto maturate ante-consolidamento, sono rimaste in capo allo stesso soggetto. Solo successivamente è possibile trasformare le DTA relative a perdite pregresse ed eccedenze ACE trasferite alla consolidante e non dedotte dal reddito complessivo netto di gruppo.

Dalla data in cui l'operazione straordinaria ha efficacia giuridica, il soggetto controllante non può più scomputare dal reddito di gruppo le perdite relative alle DTA convertite in credito d'imposta.<sup>152</sup>

Per quanto riguarda il regime della trasparenza fiscale si fa presente che trattasi anch'esso di un regime opzionale che permette di imputare per trasparenza il reddito complessivo conseguito dalla società ai singoli soci, in maniera proporzionale alla loro quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dall'effettiva percezione. Pertanto, saranno i soci a dover dichiarare il reddito della società nella quale detengono la quota di partecipazione che andrà a sommarsi con l'eventuale reddito personale del socio.

In tema di perdite pregresse, inoltre, occorre distinguere le perdite realizzate in periodi d'imposta antecedenti il regime di trasparenza dalle perdite realizzate nei periodi di efficacia del regime medesimo. Nel primo caso le perdite fiscali realizzate dalla società partecipata negli esercizi precedenti l'esercizio dell'opzione possono essere dedotte solo dal reddito complessivo della società, nei limiti stabiliti dall'art. 84 del TUIR, escludendo la possibilità di attribuirle ai soci.

---

<sup>151</sup> GRECO M., *op. cit.*, in La settimana fiscale, anno 2021, n. 16, pag. 33.

<sup>152</sup> ZANETTI E., *op. cit.*, pagg. 240-241.

Nel secondo caso le perdite fiscali realizzate dalla società partecipata nei periodi d'imposta in cui vige il regime di trasparenza vengono attribuite ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. I soci, inoltre, hanno la possibilità di scomputare tali perdite con gli altri redditi conseguiti. Se dallo scomputo dovesse risultare un'eccedenza di perdita non utilizzata, quest'ultima può essere portata a nuovo al fine di utilizzarla in diminuzione dei redditi degli esercizi successivi.<sup>153</sup>

Nell'ambito dell'agevolazione fiscale contenuta nella legge di bilancio 2021, anche nel caso in cui il soggetto risultante dalla fusione o l'incorporante, il soggetto beneficiario o il conferitario optino per il regime di trasparenza fiscale il comma 236 dell'art. 1, L. 178/2020 prevede un ordine di utilizzo delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze ACE. In dettaglio, ai fini della conversione delle DTA in credito d'imposta hanno prioritaria rilevanza le eccedenze ACE e le perdite fiscali derivanti dai periodi d'imposta antecedenti l'opzione per la trasparenza fiscale, unitamente a quelle che non sono state assegnate ai soci. Solo successivamente rilevano le perdite fiscali assegnate ai soci e che non sono state portate in deduzione dei loro redditi né trasformate in credito d'imposta.

Dalla data in cui l'operazione straordinaria ha efficacia giuridica, i soci della società che opta per il regime della trasparenza fiscale non possono più scomputare dai propri redditi le perdite relative alle DTA oggetto di trasformazione in credito d'imposta.<sup>154</sup>

---

<sup>153</sup> VIOTTO A., *op. cit.*, Torino, 2016, pagg. 61-65.

<sup>154</sup> GRECO M., *op. cit.*, in *La settimana fiscale*, anno 2021, n. 3, pag. 43.

## CONCLUSIONI

Le imprese che si pongono l'obiettivo di crescere, sia a livello dimensionale che qualitativo, possono farlo per linee interne o per linee esterne. Se scelgono la crescita per vie interne sanno che devono utilizzare propri mezzi e capacità, nonché intraprendere programmi di investimento nell'area produttiva e commerciale e tutto questo facendo affidamento all'autofinanziamento o ad aumenti di capitale o all'indebitamento. Tuttavia, la crescita per vie interne presuppone la disponibilità di risorse finanziarie e tecnologiche, nonché di competenze, che spesso le imprese considerate singolarmente non possiedono o comunque non riescono a reperire in modo agevole.

La crescita per vie esterne, invece, avviene tramite aggregazioni con altre imprese, aggregazioni che possono anche essere di natura contrattuale. Grazie alle concentrazioni aziendali molte imprese riescono a superare tutti quei limiti derivanti dalla crescita per vie interne. Infatti, le imprese aggregandosi possono combinare i rispettivi punti di forza, condividere risorse, competenze e specializzazioni, ottenendo dei vantaggi competitivi e raggiungendo i propri obiettivi in tempi più rapidi e con un investimento ridotto. Grazie alle aggregazioni aziendali gli imprenditori possono fortificare e migliorare la struttura delle proprie imprese mettendo in atto sinergie e ottenendo importanti benefici, in modo da adattarsi ai continui mutamenti dell'ambiente in cui operano.

In un contesto economico come quello attuale, caratterizzato da un'importante crisi, è di particolare importanza per le imprese porsi un obiettivo di crescita che sia il più celere possibile. Altro punto di particolare importanza riguarda il fenomeno della globalizzazione che negli ultimi decenni è diventato sempre più prorompente, costringendo le imprese ad interfacciarsi con una competizione a livello internazionale. In questo contesto, la diffusione di una pandemia ha determinato a livello mondiale una grave emergenza sanitaria che ha avuto ripercussioni anche nei sistemi economici di tutti i Paesi coinvolti. L'Unione Europea è intervenuta con molteplici misure volte a fronteggiare la crisi e a dare sostegno ai vari Paesi, determinando anche indirizzi comuni che gli Stati membri possono introdurre al loro interno.

La normativa tributaria italiana è intervenuta in tal senso al fine di agevolare la ripresa economica e la crescita dimensionale delle imprese colpite dalla crisi e accrescere le loro capacità competitive anche a livello internazionale. In questo contesto si inseriscono le nuove discipline agevolative temporanee affrontate nel presente lavoro e destinate alle imprese che pongono in essere operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda.

L'introduzione dei benefici fiscali a favore dei soggetti che effettuano operazioni di aggregazione aziendale, entrati in vigore con il "Decreto Crescita" e con la legge di bilancio 2021, ha dato la possibilità a molte imprese italiane di accrescere le proprie dimensioni attraverso le operazioni straordinarie di fusione, scissione o conferimento e ottenere un risparmio fiscale. Dal

punto di vista fiscale tali operazioni soggiacciono ad un regime di neutralità, ossia non generano materia imponibile né componenti da poter dedurre. Pertanto, i maggiori valori che dovessero risultare dall'operazione non sono riconosciuti fiscalmente, creando un disallineamento tra valori civilistici e valori fiscali. Tuttavia, la Legge Finanziaria 2008 ha introdotto il cosiddetto affrancamento, ossia la possibilità di riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette. In tal modo i maggiori valori contabili ottengono il riconoscimento fiscale.

Il "Decreto Crescita" è intervenuto nella disciplina generale prevista per le operazioni straordinarie introducendo la possibilità di affrancare i maggiori valori contabili gratuitamente, ma limitatamente a quei maggiori valori imputati ad avviamento e/o ai beni strumentali materiali ed immateriali. Le imprese in tal modo possono ottenere un cospicuo risparmio fiscale; si pensi solo al fatto che la normativa tributaria prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva per poter affrancare i maggiori valori contabili derivanti da un'operazione straordinaria. L'obiettivo dell'incentivo fiscale introdotto è quello di spingere le imprese ad effettuare aggregazioni aziendali, ottenendo una crescita dimensionale che risulta necessaria nel contesto economico attuale di crisi e di competizione internazionale.

La legge di bilancio 2021 ha introdotto, invece, la possibilità di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE a favore dei soggetti che effettuano le operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda. Pertanto, anche al fine di aumentare la liquidità delle imprese, è stata introdotta la facoltà di monetizzare perdite fiscali ed eccedenze ACE senza dover attendere il conseguimento di materia imponibile per poterle compensare.

I bonus aggregazioni introdotti, inoltre, hanno carattere temporaneo prevedendo finestre temporali limitate per la realizzazione delle operazioni straordinarie agevolabili. In particolare:

- il bonus aggregazioni introdotto dal Decreto Crescita incentiva le operazioni realizzate tra il 1° maggio 2019 ed il 31 dicembre 2022. Tale ultimo termine, tuttavia, è stato anticipato al 31 dicembre 2021 con la L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022);
- il bonus aggregazioni introdotto dalla legge di bilancio 2021 incentiva le operazioni realizzate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021. Tale ultimo termine, tuttavia, è stato posticipato al 30 giugno 2022 con la legge di bilancio 2022.

Nonostante il fatto che i due bonus disciplinano aspetti diversi le imprese si potranno trovare nelle condizioni per poter beneficiare di entrambi. Infatti, gli ambiti temporali previsti dalle discipline introdotte, seppur definiti in modo diverso, permettono il cumulo dei due bonus qualora l'operazione di aggregazione aziendali rientri nell'ambito applicativo di entrambi. Una

fusione, una scissione o un conferimento d'azienda effettuate nel corso dell'anno 2021 possono beneficiare di entrambe le norme agevolative, a condizione che rispetti i relativi presupposti e requisiti soggettivi per la riconoscibilità dei benefici fiscali.

In un momento di crisi economica, aggravata dall'emergenza sanitaria, nel quale la maggior parte dei settori economici hanno registrato cali produttivi, la possibilità di usufruire dei benefici fiscali trattati nel presente lavoro può essere un incentivo per le imprese a rafforzare la propria presenza sul mercato e creare nuove realtà imprenditoriali di maggiori dimensioni. Nonostante la rigidità delle norme agevolative introdotte, che prevedono il rispetto di determinate condizioni per la spettanza dell'incentivo, le stesse possono raffigurare un'ottima occasione per le imprese di ottenere un maggior risparmio fiscale.



## **BIBLIOGRAFIA**

AGENZIA DELLE ENTRATE, risposta n. 109 del 17 dicembre 2018.

AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare 21 marzo 2007, n. 16/E.

AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare 9 marzo 2010, n. 9/E.

AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione n. 300/E del 18.10.2007.

AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione n. 360/E del 10.12.2007.

AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione n. 388/E del 20.12.2007.

AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione n. 115/E del 28.03.2008.

AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione n. 468/E del 03.12.2008.

ALBANO G., *Ace, rendimento nozionale super per i versamenti 2021, possibile la trasformazione in credito d'imposta*, in *La settimana fiscale*, anno 2021, n. 23, pagg. 39-42.

ALBANO G., *Ace 2021, fino a 5 milioni aliquota maggiorata e conversione in credito*, in *Guida alla Contabilità & Bilancio*, anno 2021, n. 9, pagg. 26-30.

ALBANO G., *Bonus aggregazioni per favorire la crescita dimensionale delle imprese*, in *Fisco*, anno 2019, 20, 1915.

ALBANO G., *Cause di decadenza ad ampio raggio per il bonus aggregazioni*, in *Fisco*, anno 2021, 10, 933.

ALBANO G., *Conversione in crediti d'imposta delle DTA in caso di operazioni straordinarie*, in *Fisco*, anno 2020, 47-48, 4539.

ALBANO G., *DTA convertibili in crediti d'imposta anche per più operazioni straordinarie, ma con attivo conteggiato una sola volta*, in *Fisco*, anno 2021, 37, 3515.

ALBANO G. – BUSATTA V., *Super Ace, comunicazione per il tax credit dal 20 novembre, come compilare il modello telematicamente*, in *La settimana fiscale*, anno 2021, n. 38, pagg. 20-26.

ALBERTI P. – ODETTO G., *Le agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale*, in *Le operazioni sul capitale*, anno 2021.

AMBROSINI S. – PACCHI S., *Diritto della crisi e dell'insolvenza*, Torino, 2020.

ANDREATTA M. – ZAMPICCOLI M., *Operazioni straordinarie – il punto sul conferimento d'azienda*, in *Guida alla Contabilità & Bilancio*, 2005, n. 23, p. 48.

AVITABILE R. – CIANI F., *Le novità del "decreto crescita": il ritorno del c.d. "bonus aggregazioni"*, in *Bollettino tributario d'informazioni*, anno 2019, volume 86, fascicolo 8, pagg. 574-576.

BERTOLI L. – PEROTTA R., *Le operazioni straordinarie – conferimento d'azienda e di partecipazioni, fusione e scissione*, Milano, 2015.

BIANCARDINO L. – TEDESCHI G., *Aspetti contabili delle operazioni straordinarie e fiscalità differita*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, anno 2019, fascicolo 3, pagg. 42-47.

BIANCHI M.T. – DI SIENA M. – STEVANATO D., *L'agevolazione sulle aggregazioni aziendali e gli obiettivi del legislatore*, in *Dialoghi di diritto tributario*, anno 2007, fascicolo 2, pagg. 241-255.

BONTEMPO F. – FABI T. – MIELE L. – SURA A., *Bilancio e reddito d'impresa*, IPSOA, 2021.

CALIGIORE F., *Ifrs 3 "Aggregazioni aziendali", la nuova definizione di business*, in *Guida alla Contabilità & Bilancio*, anno 2020, n. 10.

CARRIERI R., *Aiuto alla crescita economica (Ace), chiarimenti delle Entrate sui criteri di ammissibilità*, in *La settimana fiscale*, anno 2019, n. 10.

CAPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI, *Manuale testo unico delle imposte sui redditi – disciplina fiscale del reddito delle persone fisiche e delle società, commento articolo per articolo al D.P.R. 917/1986*, Milano, 2021.

CERBIONI F. – SACCON C. – SÒSTERO U., *Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS*, Milano, 2016.

CIANI F., *Indipendenza e decadenza nel nuovo bonus aggregazione*, in *Bollettino tributario d'informazioni*, anno 2008, volume 75, fascicolo 23, pagg. 1815-1821.

COMMITTERI G.M. – SCIFONI G., *Requisiti di accesso e decadenza per il bonus aggregazioni*, in *Corriere tributario*, anno 2007, volume 30, fascicolo 31, pagg. 2495-2501.

CONFALONIERI M., *Bonus aggregazione e presenza di collaboratori dell'impresa familiare*, in *Guida alla contabilità & bilancio*, anno 2008, fascicolo 14/15, pagg. 71-72.

CONFALONIERI M., *Bonus aggregazioni: precisazioni dell'Agenzia delle Entrate*, in *Guida alla contabilità & bilancio*, anno 2009, fascicolo 6, pagg. 61-63.

CONFALONIERI M., *Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società – aspetti civilistici, contabili e fiscali delle operazioni straordinarie*, Milano, 2016.

D'ABRUZZO G., *Bonus aggregazioni: risposte dell'Agenzia delle Entrate*, in *Guida alla contabilità & bilancio*, anno 2008, fascicolo 22, pagg. 23-28.

D'ABRUZZO G., *Confusioni giuridiche ed incertezze interpretative dell'Agenzia delle entrate in materia di bonus aggregazioni*, in *Bollettino tributario d'informazioni*, anno 2008, volume 75, fascicolo 11, pagg. 879-883.



DAMASI R., *Riproposizione del bonus aggregazioni: provvedimento apprezzabile anche se non privo di contraddizioni*, in Fisco, anno 2019, 31, 3016.

DE ROSA L. – RUSSO A., *Bonus aggregazioni 2009: confronto con il 2007-2008 e imposta sostitutiva*, in Guida alla contabilità & bilancio, anno 2009, fascicolo 7, pagg. 36-42.

DEZZANI F., *Fusioni, scissioni e conferimenti agevolati: riconoscimento fiscale di valori iscritti in bilancio*, in Fisco, anno 2020, 10, 957.

FABBRI F.P. – ZANARDI S., *Il bonus aggregazioni per le operazioni entro il 2022*, in Guida ai Controlli Fiscali, anno 2021, 3, pagg. 8-12.

FALSITTA G., *Corso istituzionale di diritto tributario (VI edizione)*, Vicenza, 2016.

FALSITTA G., *Corso istituzionale di diritto tributario*, Milano, 2019.

FERRANTI G., *Deduzione più rapida dei maggiori valori affrancati di avviamento e marchi*, in Fisco, 2015, 45, 4307.

FILETTO E. – PECORARO P., *Bonus fiscale per le aggregazioni aziendali*, in Amministrazione & finanza, anno 2009, volume 24, fascicolo 7, pagg. 39-42.

FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *Agevolazioni fiscali per le aggregazioni aziendali realizzate mediante fusione, scissione e conferimento di azienda*, documento n. 4 del 14 febbraio 2007.

FORNACIARI L., *Le operazioni straordinarie tra normativa nazionale e principi contabili internazionali*, Torino, 2016.

FUSA E., *Differenze di fusione: rilevazione in bilancio e aspetti fiscali. Problematiche riscontrabili*, in Fisco, anno 2012, volume 24 – parte 1, pag. 3711.

FUSA E., *Operazioni straordinarie: le Entrate aprono sugli scopi gestionali*, in Guida alla Contabilità & Bilancio/Il Sole 24 Ore, anno 2019, n. 7, pagg. 42-49.

GAIANI L., *Con il nuovo bonus aggregazioni possibile monetizzare perdite fiscali ed eccedenze ACE*, in Fisco, anno 2021, 3, 215.

GAVIOLI F., *Agevolazione Ace*, in La settimana fiscale, anno 2018, n. 22, pag. 28.

GERMANI A., *Effetto demoltiplicativo per i conferimenti di minoranza*, in Guida alla Contabilità & Bilancio/Il Sole 24 Ore, anno 2021, n. 4, pagg. 40-67.

GERMANI A., *Fusioni: riporto delle perdite fiscali sempre consentito se vi sono elementi sostanziali*, in Guida alla Contabilità & Bilancio/Il Sole 24 Ore, anno 2020, n. 2, pagg. 57-61.

GIRARDI C. – MENGOZZI A., *Bonus aggregazioni: i chiarimenti delle entrate*, in Guida alla contabilità & bilancio, anno 2007, fascicolo 20, pagg. 74-77.

GRECO M., *Aggregazioni societarie, Dta trasformabili in tax credit, incentivate le operazioni straordinarie deliberate nel 2021*, in *La settimana fiscale*, anno 2021, n. 3, pagg. 40-43.

GRECO M., *Consolidato, Ace deducibile dopo i crediti d'imposta*, in *La settimana fiscale*, anno 2021, n. 16, pagg. 29-33.

INGROSSO M. – TESAURO G., *Agevolazioni fiscali e aiuti di stato*, Napoli, 2009.

IZZO B. – MIELE L., *L'Agenzia delle Entrate illustra il bonus aggregazioni (commento a circ. Agenzia entrate 21 marzo 2007, n. 16/E)*, in *Corriere tributario*, anno 2007, volume 30, fascicolo 16, pagg. 1319-1322.

IZZO B. – MIELE L., *La fondazione Pacioli illustra le agevolazioni per le aggregazioni aziendali*, in *Corriere tributario*, anno 2007, volume 30, fascicolo 13, pagg. 1071-1077.

IZZO B., *Il bonus aggregazioni all'esame dell'Agenzia delle entrate (commento a ris. Agenzia entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, 22 agosto 2007, n. 233/E)*, in *Corriere tributario*, anno 2007, volume 30, fascicolo 39, pagg. 3198-3201.

LEO G. – SACRESTANO A., *Meccanismo agevolativo dell'Ace*, in *La settimana fiscale*, anno 2014, n. 10.

LO PRESTI A. – DE ROSA L. – RUSSO A., *Nuovo bonus aggregazioni: agevolate le operazioni straordinarie effettuate nel 2009*, in *Guida alla contabilità & bilancio*, anno 2009, fascicolo 21, pagg. 35-38.

LUCANO P.P., *Per il bonus aggregazioni l'indipendenza va controllata a 360°*, in [www.fiscooggi.it](http://www.fiscooggi.it), 3 dicembre 2008.

LUPI R. – SEPIO G. – STEVANATO D. – TRABUCCI A., *Ancora sulle agevolazioni per le aggregazioni aziendali*, in *Dialoghi di diritto tributario*, anno 2007, fascicolo 4, pagg. 493-514.

LUPI R. – SEPIO G., *Prime riflessioni sulle agevolazioni per le aggregazioni aziendali previste dalla Finanziaria 2007*, in *Dialoghi di diritto tributario*, anno 2006, fascicolo 12, pagg. 1619-1630.

MANCIN M., *Operazioni straordinarie e aggregazioni aziendali – risvolti contabili, civilistici e fiscali*, Torino, 2016.

MANGUSO G. – RAIOLA R., *Ipotesi di diniego del bonus fiscale sulle operazioni di aggregazione aziendale*, in *Bollettino tributario d'informazioni*, anno 2007, volume 74, fascicolo 23, pagg. 1857-1862.

MASTROMATTEO A. – SANTACROCE B., *Finanziaria 2008: Bonus aggregazioni professionali*, in *Guida alla contabilità & bilancio*, anno 2008, fascicolo 1, pagg. 75-79.

MAZZAFERRO V. – TENTONI A., *Operazioni straordinarie concatenate*, in Guida alla Contabilità & Bilancio/Il Sole 24 Ore, 2016, n. 12, pagg. 55-61.

NASTRI M. – PIAZZA M. – VOLANTE M., *Aggregazioni aziendali, incentivi estesi al 30 giugno*, in La Settimana Fiscale, anno 2022, n. 6, pagg. 44 – 49.

PAGAMICI B., *Agevolazioni per le imprese*, Ipsoa, anno 2020.

PAGAMICI B., *Il bonus aggregazioni della Finanziaria 2007*, in Finanziamenti su misura news, anno 2007, volume 11, fascicolo 5, pagg. 25-32.

PALESTINI S., *Bonus aggregazioni: l'agevolazione che "ritorna"*, in Amministrazione & finanza, anno 2019, volume 34, fascicolo 8/9, pagg. 13-18.

PIAZZA M., *Il Bonus aggregazioni*, in Fiscalità e commercio internazionale, anno 2019, fascicolo 5, pagg. 92-0.

POTITO L., *Le operazioni straordinarie nell'economia delle imprese*, Torino, 2016.

RICCOMAGNO F., *Bilancio consolidato e aggregazioni – Aggregazioni d'impresa – IFRS 3 – Business combination e metodologia di contabilizzazione*, in Guida ai Principi Contabili Internazionali, anno 2005, n. 5, pag. 10.

ROSSI RAGAZZI F., *Il requisito di operatività per il bonus aggregazioni (commento a ris. Agenzia Entrate 6 ottobre 2008, n. 374/E)*, in Corriere tributario, anno 2008, volume 31, fascicolo 43, pagg. 3475-3482.

SACRESTANO A., *Consorzi, no al bonus aggregazione*, in Finanziamenti & credito, anno 2009, volume 11, fascicolo 1, pagg. 59-60.

SACRESTANO A., *L'Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi sul bonus aggregazione*, in Finanziamenti & credito, anno 2007, volume 9, fascicolo 4, pagg. 52-55.

SACRESTANO A., *Ulteriori chiarimenti per il bonus aggregazioni*, in Finanziamenti & credito, anno 2009, volume 11, fascicolo 4, pagg. 48-49.

SANTUCCI S., *Operazioni straordinarie tra OIC 4 e bonus aggregazioni: il caso della fusione parziale a favore di società preesistente*, in Bilancio vigilanza e controllo, anno 2008, fascicolo 2, pagg. 24-34.

SEPIO G., *Aggregazioni aziendali: agevolazioni previste della finanziaria 2007*, in Guida alla contabilità & bilancio, anno 2007, fascicolo 12, pagg. 58-60.

TINELLI G., *Commentario al testo unico delle imposte sui redditi*, Padova, 2009.

TRETTEL S., *Nuove chance per la trasformazione delle DTA*, in Fisco, anno 2021, 26, 2529.

UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI VENEZIA DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT, *Politiche finanziarie e strategie di investimento*, McGraw-Hill Education, 2016.

VASCHETTO E., *Bonus aggregazioni negato se il socio restituisce le quote (nota a ris. Agenzia entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, 2 ottobre 2007, n. 277/E)*, in *Corriere tributario*, anno 2007, volume 30, fascicolo 42, pagg. 3460-3465.

VIAL E., *Fiscalità internazionale in pratica – paradisi fiscali, convenzioni contro le doppie imposizioni, compilazione dei modelli di dichiarazione, operazioni straordinarie, nuove patrimoniali sulle attività finanziarie e immobiliari detenute all'estero, imposte di bollo speciale e straordinaria sui beni scudati*, Milano, 2012.

VIOTTO A., *I profili soggettivi del c.d. bonus aggregazioni: considerazioni sistematiche e aspetti problematici*, in *Rassegna tributaria*, anno 2010, volume 53, fascicolo 2, pagg. 469-490.

VIOTTO A., *La tassazione del reddito delle società di capitali*, Torino, 2016.

ZANETTI E., *Gli incentivi fiscali alle aggregazioni aziendali*, in *Legge di bilancio 2021 e DL <Ristori>*, anno 2020.

Principi contabili nazionali ed internazionali:

IAS 36, Riduzione di valore delle attività

IFRS 3, Aggregazioni aziendali

OIC 4, Fusione e scissione

Riferimenti normativi:

Decreto Legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

## **RINGRAZIAMENTI**

*Desidero ringraziare tutti coloro che a diverso titolo mi sono stati affianco durante tutto il percorso accademico fino alla stesura della tesi.*

*Ringrazio il mio relatore, Prof. Loris Tosi, ed il mio tutor, Dott. Marco Ferro, per la loro disponibilità e competenza professionale che ha portato ad un mio accrescimento formativo nonché ad un indispensabile apporto nell'affrontare l'argomento trattato.*

*Un ringraziamento speciale al mio fidanzato Stefano che ha condiviso con me gioie e sacrifici in tutti questi anni. Mi è stato vicino in tutto il percorso, sostenendomi ed incoraggiandomi anche nei momenti più difficili.*

*Ringrazio la mia famiglia che mi ha sostenuto in ogni passo della mia vita ed in ogni scelta intrapresa, condividendo con me non solo i successi ma anche i momenti più duri della mia vita.*

*Dedico al mio fidanzato e alla mia famiglia il presente lavoro perché con il loro supporto e la loro pazienza mi hanno sempre spronato a dare il meglio di me stessa.*